

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

177° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	20
2 ^a - Giustizia	»	28
3 ^a - Affari esteri.....	»	39
4 ^a - Difesa	»	51
5 ^a - Bilancio.....	»	59
6 ^a - Finanze e tesoro	»	60
7 ^a - Istruzione.....	»	66
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	88
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	111
10 ^a - Industria.....	»	120
11 ^a - Lavoro.....	»	133
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	135

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) (*)	»	8

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori.....	<i>Pag.</i>	141
-------------------------------------	-------------	-----

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	<i>Pag.</i>	146
--------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	150
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	154
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	161
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	163
Schengen.....	»	165
Anagrafe tributaria.....	»	167
Dossier Mitrokhin.....	»	170
Sull'affare Telekom-Serbia.....	»	173

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i>	184
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	»	189

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	190
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1589) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio scorso.

Il presidente NOVI avverte che è stato presentato il seguente ordine del giorno, che si dà per illustrato:

0/1589/2/2 e 13

BERGAMO

«Il Senato, premesso che:

alcune delle maggiori compagnie assicurative italiane come le Assicurazioni Generali e Alleanza Assicurazioni, unitamente ad alcuni istituti bancari, sono proprietari nel paese di migliaia di immobili;

da alcune settimane si assiste ad un aumento ingiustificato degli affitti di tali appartamenti, con un incremento, in certi casi, superiore al 60 per cento, creando sconcerto e disperazione tra gli inquilini che non

hanno nessuna possibilità contrattuale, senza contare la ricaduta negativa sull'intero mercato immobiliare;

gli inquilini sono in linea di massima persone dal reddito medio o medio-basso, e questi aumenti rappresentano per loro un peso enorme arrivando, in molti casi, ad assorbire più del 50 per cento delle entrate e gravando su economie spesso già al limite, come quelle dei giovani o degli anziani monoreddito;

la legge n. 431 del 1998 prevede la possibilità di applicare dei canoni agevolati alle locazioni, laddove esista un accordo territoriale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, consentendo agli inquilini di pagare meno e ai proprietari agevolazioni fiscali tali da produrre un guadagno sull'affitto maggiorato del 26 per cento;

impegna il Governo

a presentare un provvedimento che, all'atto dell'entrata in vigore del disegno di legge n. 1589, prevede l'applicazione ai contratti di locazione, rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

ad inserire nel predetto provvedimento la definizione dei canoni di locazione delle compagnie di assicurazione, degli enti privatizzati, dei soggetti giuridici o individuali, detentori di grandi proprietà immobiliari all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

ad aggiungere altresì al predetto provvedimento l'obbligo per le parti sottoscrittenti i citati contratti di essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale».

Il relatore per la 2^a Commissione, BOREA, invita a ritirare l'ordine del giorno n. 2.

Il sottosegretario SOSPIRI invita a ritirare l'ordine del giorno n. 2.

Il senatore CIRAMI aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 2 e lo ritira.

Il presidente NOVI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati, riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore ZANCAN aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 3.1.

Il senatore CAVALLARO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.3, 2.3 e 3.2.

Il relatore per la 2^a Commissione, BOREA, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 e 3.2 ed invita il senatore CAVALLARO a ritirare l'emendamento 1.3.

Il sottosegretario SOSPIRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 – identico all'emendamento 2.3 – 3.1 e 3.2.

Le Commissioni riunite conferiscono infine ai relatori mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1589**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre».

1.2

TURRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sospese fino al 30 giugno 2003 le procedure esecutive di rilascio per finita locazione iniziate nei confronti delle categorie svantaggiate di conduttori cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

1.3

CAVALLARO, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione il locatore può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il giudice dispone la comparizione delle parti entro e non oltre giorni cinque, previa notifica del ricorso e del decreto al conduttore e decide per la prosecuzione o meno dell'esecuzione del rilascio con provvedimento da depositarsi in cancelleria entro i successivi giorni cinque. Il provvedimento viene comunicato dalla cancelleria alle parti. Avverso il provvedimento è ammesso reclamo al tribunale, da proporsi con ricorso da depositarsi entro giorni dieci dalla comunicazione del provvedimento. Il tribunale fissa la comparizione delle parti entro giorni dieci, previa notifica del ricorso e decide entro i dieci giorni successivi. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni onere e dal contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni. La proposizione del reclamo non sospende l'esecutività e l'efficacia del provvedimento impugnato.».

Art. 2.

2.1

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° gennaio».

2.3

CAVALLARO, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° gennaio».

Art. 3.

3.1

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CAVALLARO, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1° gennaio».

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
(5^a – Programmazione economica, bilancio)
(6^a – Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

10^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale, il senatore GIRFATTI riepiloga gli obiettivi di fondo del decreto-legge, commentando positivamente le misure a sostegno del settore automobilistico, le modifiche alla disciplina degli incentivi per gli investimenti nelle aree depresse, nonché la ristrutturazione dell'Anas e del CONI.

Egli sottolinea inoltre come le misure in materia di accise siano pienamente rispondenti alle prescrizioni di carattere comunitario in tema di applicazione degli aiuti di Stato, fatto salvo comunque l'obbligo dello Stato membro a richiedere l'autorizzazione.

Per quanto concerne invece il settore dell'auto, la compatibilità con la disciplina europea è rafforzato dal carattere ecosostenibile degli incentivi previsti.

Egli commenta poi positivamente le misure recate dagli articoli 10 e 11, ricordando come la Commissione europea abbia già assentito in diverse occasioni le agevolazioni per i nuovi investimenti nelle aree depresse, in deroga al generale divieto di concedere alle imprese gli aiuti di Stato, anche in relazione ai territori entro cui consentire tale agevolazione.

Dopo aver sottolineato la rilevanza dell'articolo 12, esprime una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, che costituisce un ulteriore tassello della politica economica del Centro destra a sostegno del rilancio dell'economia in settori di particolare rilevanza.

Il senatore PASQUINI esprime il dubbio che le misure contenute nel decreto-legge rispondano ai requisiti costituzionali di necessità ed urgenza, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni sul CONI e sulla trasformazione dell'Anas.

Egli esprime inoltre il disagio per la ristrettezza dei tempi assegnati alle Commissioni riunite per l'esame di un provvedimento certamente di rilievo, sollecitando la Presidenza a farsi carico di tale disagio.

Passa poi a commentare criticamente le modifiche alla disciplina del credito d'imposta a favore degli investimenti nelle aree svantaggiate, introdotto dalla legge n. 388 del 2000, sottolineando come il raffronto tra la disciplina originaria e il testo del decreto-legge mostri con tutta evidenza il carattere restrittivo delle nuove norme, sia per quanto riguarda le procedure per fruire dell'agevolazione, sia soprattutto in relazione al limite di spesa complessivo, che può riflettersi negativamente sulla platea degli aventi diritto. Inoltre, il raffronto con i soggetti che possono fruire della detassazione degli utili reinvestiti, ai sensi della legge n. 383 del 2001 (*Tremonti-bis*), mostra come i provvedimenti del Governo siano orientati a favorire maggiormente le imprese ubicate nel Centro-Nord, poiché per tali agevolazione non è previsto alcun limite di spesa. Dopo aver sottolineato il sostanziale blocco delle procedure di erogazione del credito di imposta, anche per le incertezze applicative emerse, l'oratore osserva che anche l'estensione del meccanismo agevolativo al settore agricolo si presta a critiche di analogo tenore.

In generale, egli critica l'indirizzo di sostanziale accentramento nel Ministero dell'Economia e delle finanze di numerose e importanti funzioni, così come si evidenzia anche nelle disposizioni contenute nel decreto-legge.

Osserva poi che le modifiche alla disciplina del credito d'imposta si presentano con un segno diametralmente opposto alla filosofia promossa dal ministro Tremonti, il quale ha ripetutamente affermato che il rilancio dell'economia passa sostanzialmente attraverso la riduzione del prelievo fiscale complessivo.

Egli svolge analoghe considerazioni critiche per la soppressione dell'articolo recante misure tributarie in materia di società sportive e dilettantistiche.

Per quanto riguarda la istituzione della «CONI servizi Spa», la proposta del Governo solleva forti perplessità soprattutto per quanto riguarda

la reale efficacia in merito alla crisi dall'Ente sportivo. Per quanto concerne invece le misure a favore del settore automobilistico, egli ne sottolinea il carattere congiunturale, ben lontane dall'affrontare i nodi strutturali che sono alla base della grave crisi della FIAT. Anche per tale aspetto si ripropongono le contraddizioni e le debolezze di una politica economica fondata su misure di corto respiro e non in grado di sostenere efficacemente la ripresa dell'economia nazionale.

A giudizio del senatore CASTELLANI, il decreto-legge non presenta misure che giustificano il ricorso alla decretazione di urgenza e, d'altro canto, esso ripropone questioni già valutate in passato circa la correttezza della copertura finanziaria dei maggiori oneri da esso recati.

Rileva infatti che alcune norme degli articoli 1 e 3 possono determinare oneri non correttamente stimati e quindi non sufficientemente coperti. A tale proposito, solleva particolari perplessità la disposizione recata dal comma 13 dell'articolo 3.

Per quanto riguarda, invece, il credito di imposta per gli investimenti nelle aree depresse, a fronte della prevista cumulabilità di tale agevolazione con la detassazione degli utili reinvestiti (legge «Tremonti-*bis*»), rileva il carattere restrittivo delle modifiche introdotte con il decreto, soprattutto in relazione alle procedure per fruire del credito di imposta. Rimane ancora non chiarita, inoltre, la questione circa gli stanziamenti globali per il 2002 e il 2003.

Dopo aver commentato in misura parzialmente positiva l'estensione del credito di imposta per gli investimenti nel settore agricolo, egli formula un giudizio complessivamente negativo per quanto riguarda la riforma del CONI e dell'Anas.

In relazione alle misure concernenti la spesa farmaceutica, chiede poi al Governo di chiarire i reali effetti di tali disposizioni.

Da ultimo, rileva criticamente che gli interventi concernenti la riscossione delle entrate non tengono in alcun modo conto delle richieste degli operatori del settore, la cui condizione di difficoltà avrebbe richiesto ben altre misure.

Conclude, dichiarando la contrarietà della propria parte politica sul provvedimento nel suo complesso.

Prende quindi la parola il senatore PIZZINATO, secondo il quale il provvedimento è criticabile sia per l'assenza dei prescritti requisiti di costituzionalità, sia perché adotta gli stessi criteri di finanza creativa che hanno contraddistinto i primi provvedimenti economici del Governo.

Rileva, in particolare, che gli articoli 4, 6 (soppresso dall'altro ramo del Parlamento) e 8 contengono misure prive del carattere di necessità e di urgenza, con riferimento a materie rispetto alle quali giacciono da tempo in Parlamento proposte di legge di riordino normativo, secondo uno spirito di massimo coinvolgimento di interessi diffusi, ma evidentemente ignorati dal Governo.

Soffermandosi poi sull'articolo 4, rileva che esso, nell'unificare le competenze in materia di giochi, attribuisce ai Monopoli di Stato tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, prevedendo inoltre il passaggio al Ministero dell'economia e delle finanze della titolarità delle azioni possedute dal CONI relativamente a società operanti nel settore di attività considerato. A tale riguardo, l'oratore, oltre a rilevare una concentrazione di competenze improprie in capo all'Amministrazione finanziaria, fa presente sia che altri soggetti (come, ad esempio, la società «Cinque Cerchi») avrebbero avuto le competenze necessarie a svolgere le attività in questione, sia che l'attività del CONI resta ora condizionata dai finanziamenti che, di volta in volta, il Ministero dell'economia vorrà accordargli.

Passando a considerare le disposizioni concernenti la disciplina tributaria e civilistica delle società sportive dilettantistiche, rileva che la loro soppressione sottrae risorse indispensabili per lo svolgimento dell'attività di oltre 100.000 società, cui, in qualche modo, aderiscono circa 8 milioni di italiani. Uno dei primi effetti negativi di quella decisione consisterà, per esempio, nell'impossibilità di realizzare o di ristrutturare diverse centinaia di impianti sportivi.

Per quanto riguarda poi la decisione di costituire la società «CONI Servizi S.p.A.», distinta e affiancata al CONI, che resta ente pubblico, constata che essa è stata assunta, per un verso, senza interpellare il mondo dello sport, la Conferenza Stato - Regioni e gli appositi organismi interparlamentari e, per l'altro, senza tener conto delle regole vigenti in sede di Comitato Olimpico internazionale. Il risultato è che non appare chiaro né quale sia il nuovo assetto, anche patrimoniale, del CONI né, soprattutto, quale sia il destino del suo personale, visto che non si è ritenuto necessario sentire le apposite organizzazioni sindacali. In definitiva, è stata prevista una normativa che non risponde alle effettive esigenze dello sport, né a quelle degli operatori del settore, che mantiene l'onerosità delle visite medico-sportive per lo svolgimento di attività dilettantistiche, così come lascia immutati sia il gravoso regime fiscale delle sponsorizzazioni, sia il complesso delle disparità di trattamento a danno delle società sportive dilettantistiche femminili.

In conclusione, sembrerebbe quanto mai necessario che la maggioranza si facesse carico di condividere il contenuto di un apposito ordine del giorno, volto ad impegnare il Governo a favorire l'approvazione di una legge quadro sullo sport che ridefinisca la normativa attualmente vigente, intervenga con misure a favore delle società sportive dilettantistiche, favorisca le pari opportunità in questo settore, fornisca le necessarie garanzie ai dipendenti del CONI, reperendo le necessarie risorse finanziarie nell'ambito della prossima legge finanziaria.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

11^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.

La seduta inizia alle ore 22,25.

IN SEDE REFERENTE

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore RIPAMONTI preannuncia che il suo intervento si concentrerà su alcune questioni di particolare rilevanza, riservandosi, durante il dibattito in Assemblea, di approfondire le restanti questioni. Auspica la disponibilità ad un confronto costruttivo con i rappresentanti della maggioranza al fine di ricercare punti di convergenza su alcune questioni controverse del provvedimento, rilevando che, qualora il Governo scegliesse di porre la questione di fiducia, verrebbe impedito quel confronto necessario per dare soluzioni utili al Paese.

Dopo aver rilevato preliminarmente l'assoluta contraddizione tra la natura privatistica che si attribuisce all'ANAS e la possibilità di procedere all'espropriazione per pubblica utilità, affronta le questioni sollevate dalle norme contenute nell'articolo 10, concernenti i contributi per gli investimenti nelle aree disagiate. Sottolinea il venir meno dell'automaticità di tali interventi (compromettendone, al contempo, l'efficacia), la ricostituzione di un controllo politico e burocratico sui tempi e sulle modalità di erogazione degli stessi, nonché la riduzione degli stanziamenti allo scopo destinati.

Per quanto concerne, poi, l'emergenza idrica, ritiene necessario intervenire in modo organico e, pur riconoscendo le responsabilità dei precedenti esecutivi ascrivibili a conflitti di competenze tra Ministeri sottolinea, tuttavia, l'inerzia dell'attuale Governo nell'attuazione degli interventi pre-

visti dalla delibera CIPE n. 299 del 1999 (concernente un piano organico d'azione per la lotta alla siccità e la definizione di priorità, peraltro concertate con le Regioni e gli enti locali).

In merito, infine, alla questione relativa alla definizione di «rifiuto», denuncia come le norme proposte possano determinare una deresponsabilizzazione dei produttori nello smaltimento di rifiuti industriali e speciali. Viene infatti istituito un meccanismo perverso che ridefinisce, in qualche modo, gli obblighi generali dello smaltimento, alimentando e favorendo «l'ecomafia». Si riserva, come preannunciato, di approfondire nel dibattito in Assemblea le restanti questioni connesse alle norme in esame, al fine di individuare soluzioni efficaci nell'interesse del Paese.

Prende, quindi, la parola il senatore GIOVANELLI per svolgere alcune osservazioni critiche sull'articolo 14. Pur riconoscendo l'importanza di precisare e circoscrivere la definizione di «rifiuto», vigente in ambito europeo, ritiene tuttavia errato – anche sulla base degli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia Europea – introdurre *ope legis* elementi di rigidità. Ricorda che la Commissione ambiente, nella precedente legislatura, ha proposto una definizione coerente con le norme dettate dalle direttive europee, mentre sottolinea che la norma in esame è fondamentalmente motivata dall'esigenza di risolvere l'ingente contenzioso dovuto a controverse interpretazioni giurisdizionali. Ritiene, inoltre, che la questione non possa essere affrontata a livello nazionale, ma che debba trovare una maggiore convergenza a livello europeo, altrimenti impedendo una agevole applicazione ed interpretazione delle norme da parte degli organi giurisdizionali.

Dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il testo dell'articolo 14, oltre a rendere incomprensibile il dettato normativo, prevede il reimpiego di rifiuti pericolosi, istituendo allarmanti deroghe all'obbligo di smaltimento degli stessi.

Preannuncia, durante l'esame in Assemblea, di sviluppare tale questione in modo più approfondito anche attraverso la presentazione di un ordine del giorno sul tema in oggetto.

La senatrice DE PETRIS solleva alcune critiche in merito alla riproposizione di agevolazioni in materia di accise. Tale strategia non fornisce certezze agli operatori economici, soprattutto nei settori più innovativi come quelli delle biomasse. Rileva, poi, che l'ulteriore proroga dei termini per l'apertura delle sale da gioco, necessarie per sanare alcune situazioni verificatesi nelle principali città italiane, non risolve il vero problema emergente: il dissenso fortissimo dimostrato da un numero crescente di comitati composti da cittadini. Occorrerebbe, invece, ampliare il dibattito tra i cittadini e tali operatori economici, identificando nei Comuni la sede istituzionale più propria, avendo maggiore rispetto per la capacità di programmazione di tali enti locali. Sul merito dell'articolo 2, dopo aver ricordato che l'esperienza della rottamazione degli autoveicoli non ha determinato quell'inversione strutturale dell'andamento economico del settore, de-

nuncia la scarsa efficacia delle modifiche proposte che non consentiranno di superare il ritardo del Paese nella realizzazione di prodotti con un adeguato contenuto innovativo e tecnologico. Rileva che viene, invece, riproposta una politica emergenziale a sostegno temporaneo del settore che, peraltro, incentiva l'uso individuale dei mezzi di trasporto. Sulle norme previste nell'articolo 4, concernenti la materia dei giochi, sottolinea che il prezzo per il sostegno agli enti di promozione sportiva sarà riversato sull'intera collettività, perdendo l'opportunità di destinare parte delle risorse rivenienti dai giochi, a finalità etiche. Sulla questione dell'ANAS, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno durante il dibattito in Assemblea, al fine di provocare un chiarimento sulla compatibilità tra il carattere privatistico della Società, a seguito della trasformazione in società per azioni, e la previsione di eseguire espropri per pubblica utilità. Sulle norme concernenti i contributi per gli investimenti in agricoltura, ricorda come il Governo abbia manifestato l'impegno di estendere il credito di imposta all'intero settore agricolo, mentre l'articolo 11 limita l'estensione dei benefici agli investimenti effettuati in ottemperanza del regolamento CE n. 1257/1999. Ritiene, in tal modo, che non vengano rispettati gli impegni annunciati durante la trattativa con il settore agro-alimentare, escludendo dai benefici quelle aree del Paese che non hanno presentato i bandi di sviluppo rurale. Anche gli interventi volti a risolvere l'emergenza idrica si dimostrano frammentari e incapaci di garantire la soluzione definitiva del problema. Infine, l'articolo 14 restringe la nozione di «rifiuto», contraddicendo la normativa vigente in ambito europeo, nonché gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea. Non ritiene possibile una nozione di «rifiuto» che differisca nei diversi Paesi membri e considera intollerabile la possibilità che da tali norme si riapra un ciclo favorevole allo smaltimento illegale dei rifiuti.

Il senatore MORANDO preannuncia la presentazione di un numero limitato di emendamenti, al fine di non fornire il pretesto al Governo per porre un voto di fiducia sul decreto in esame, consegnando così al dibattito politico, anziché a quello di merito, il confronto sulle norme in esame.

Concentra, quindi, il suo intervento su alcune questioni di rilievo. Sulla trasformazione dell'ANAS, pur non comprendendo la *ratio* sottesa alla trasformazione da ente pubblico economico a società per azioni, ritiene doveroso un chiarimento sull'appartenenza dell'ANAS S.p.A. al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di riconoscimento delle concessioni (a titolo gratuito o oneroso) in quanto profili aventi determinati effetti sull'indebitamento netto; analoga valutazione sull'appartenenza o meno al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, sembra doversi fare in relazione alle norme concernenti il CONI. Sulle norme concernenti la spesa farmaceutica, rileva che, rispetto ad un intervento di riduzione della durata dei brevetti in grado di determinare efficaci e rilevanti effetti di risparmio sulla spesa – così come indicato anche dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato – il Governo

continua ad adottare misure che non risolvono il problema strutturale della spesa farmaceutica. In merito alle modifiche al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, rileva che le norme vigenti consentono di ottenere straordinarie agevolazioni fiscali attraverso un procedimento estremamente semplificato, immediato ed automatico; rispetto alla situazione attuale, viene contrapposta una procedura estremamente macchinosa e poco efficace. In luogo di misure volte a favorire ed alimentare l'incremento di investimenti al meridione che – secondo quanto indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria – può maggiormente contribuire alla crescita complessiva del Paese, si interviene provocando effetti negativi certi sull'economia locale. Tale scelta viene giustificata in base alla necessità di tutelare la finanza pubblica rispetto agli effetti di un sostenuto andamento degli investimenti nel Sud, mentre sarebbe stato sufficiente mantenere l'automatica erogazione del contributo, richiamando, semmai, il meccanismo previsto dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità nazionale per garantire il monitoraggio della spesa. Strumento, quest'ultimo, impiegato impropriamente dal Governo in altre occasioni per tentare, invece, di dimostrare, *ex ante*, la copertura finanziaria di provvedimenti palesemente scoperti. Infine, rileva come l'articolo 10 attesti la natura profondamente antimeridionalista del provvedimento, posto che, mentre viene introdotto un limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore del Mezzogiorno, non viene parimenti previsto un limite massimo di spesa per la legge Tremonti-bis, che ha prevalentemente favorito le aree più sviluppate del Paese. La maggioranza ed il Governo dovrebbero ripensare tale strategia, posto che lo sviluppo del Mezzogiorno è una priorità nazionale, indipendentemente dalle contrapposizioni tra schieramenti politici. Giustificando la necessità di contenimento delle minori entrate per il bilancio dello Stato connesse all'erogazione di tali contributi al Mezzogiorno, si priva lo stesso dell'unico strumento di sviluppo differenziale rispetto alle zone più economicamente sviluppate, impedendo il recupero del divario di ricchezza presente nel Paese. Tali norme comportano, dunque, una grave penalizzazione del Mezzogiorno e preannunciano pessimistiche prospettive di consenso tra tale area del Paese e l'attuale maggioranza. Auspica sui temi illustrati un confronto che esuli dalle polemiche politiche e che si concentri invece nella ricerca di soluzioni concrete.

Interviene il senatore CADDEO, a giudizio del quale le misure recate dal decreto-legge difficilmente possono essere interpretate come interventi a sostegno dell'economia e delle imprese, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno. Il Governo non riesce a mascherare la dura realtà di un intervento restrittivo i cui esiti rischiano di penalizzare pesantemente l'economia nazionale e, in particolare, quella del Mezzogiorno.

Passando a commentare le modifiche della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate, ritiene fuorviante insistere sulla possibilità di cumulare tale agevolazione con quella prevista dalla legge cosiddetta «Tremonti-bis», poiché i vincoli pro-

cedurali e i limiti alla spesa complessiva per il credito d'imposta ne affievoliscono, fino a bloccarne la operatività, le potenzialità. Il raffronto tra le modifiche al regime del credito d'imposta, con l'introduzione di un *plafond* complessivo di spesa, e la diversa disciplina della Tremonti-bis – la cui fruibilità non soggiace ad alcun limite di spesa globale – mostra con chiarezza l'intento del Governo di favorire prevalentemente le imprese ubicate nel Centro-Nord.

La valutazione congiunta degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria sul Mezzogiorno e delle misure contenute nel decreto-legge fa emergere in controtuce la sostanza della politica economica del Centro destra, che intende superare gli strumenti finora vigenti a sostegno delle aree depresse, compiendo un'operazione che può essere così sintetizzata: la nuova disciplina del credito d'imposta, che si applica solo a determinati settori – mutuati dalla legge n. 488 del 1992 – si sovrappone e sostituisce tale ultima legge di incentivazione. Si realizza quindi il trasferimento di tutte le competenze e le misure previste dalla legge n. 488 al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre invece gli accordi di programma, la programmazione negoziata e Sviluppo Italia verrebbero attribuiti alla competenza del Ministero delle attività produttive. Complessivamente appare indubbio un effetto restrittivo sull'intero settore degli incentivi alle imprese.

L'oratore osserva inoltre che la rimessione in capo a strutture ministeriali di procedure di valutazione e controllo degli strumenti agevolativi potrebbe avere effetti devastanti sulla stessa selezione delle classi dirigenti locali, chiamate a svolgere un'opera di intermediazione tra le esigenze dei territori e la allocazione delle risorse pubbliche, che ormai appariva ampiamente superata in un contesto di piena autonomizzazione delle scelte maturate in ambito locale. Conclude, quindi, rassegnando una valutazione estremamente preoccupata per gli esiti, sia di carattere economico che più squisitamente politico, che potranno avere le misure restrittive adottate dal Governo in materia di agevolazioni ed incentivi sulle imprese ubicate nel Mezzogiorno.

Il presidente PEDRIZZI, prima di proseguire lo svolgimento della discussione generale, avendo preso atto dell'orientamento pressoché unanime delle Commissioni riunite a presentare emendamenti esclusivamente per l'esame in Assemblea del decreto-legge, propone di fissare per le ore 11 di domani, giovedì 25 luglio 2002, il termine per la presentazione di eventuali proposte modificative, in modo da consentire alle Commissioni di concludere l'esame del disegno di legge di conversione nella stessa seduta di domani.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore BONAVITA sollecita il Governo a superare toni e argomenti di carattere pregiudiziale e di stampo propagandistico, per avviare

un confronto aperto e sereno sulle numerose e rilevanti questioni su cui interviene il decreto-legge.

Un primo motivo di riflessione riguarda l'ennesima proroga del termine per effettuare il collaudo delle sale Bingo, la cui apertura in molte città, è stata rimandata per una serie di problematiche sulle quali la semplice proroga del termine non avrà alcun effetto positivo.

Anche per quanto riguarda le misure in materia di riscossione, le disposizioni recate dal decreto-legge sollevano forti perplessità, soprattutto se confrontate con le aspettative e le richieste del settore. Esprime poi forti critiche per le conseguenze negative che sul mondo dello sport in generale e sulla attività sportiva dilettantistica avranno, congiuntamente, sia le modifiche ordinamentali del Comitato olimpico, sia la soppressione delle misure fiscali a favore delle società sportive dilettantistiche.

Un discorso più articolato merita invece l'analisi degli effetti che avranno, in termini di riequilibrio territoriale, le modifiche al regime agevolativo per gli investimenti sulle aree depresse. È chiaro infatti che il Governo non favorisce la delocalizzazione delle aziende nel Sud, mentre agevola la detassazione degli utili reinvestiti, che interessa prevalentemente le imprese del Nord. A ciò si aggiunga che le aziende operanti nei territori più dinamici del Paese, in particolare il Nord-Est, hanno visto ridotta la facoltà di ricorrere a maestranze extracomunitarie, accentuando così le difficoltà delle stesse ad ampliare la propria base occupazionale. Una tale impostazione non solo penalizza il Mezzogiorno, ma deprime l'intera economia nazionale, scoraggiando di fatto quel trasferimento di ricchezza e di investimento al Mezzogiorno che ha consentito al Sud, soprattutto negli anni recenti, di raggiungere tassi di crescita superiori a quello di altre zone del Paese.

Prende la parola il senatore IZZO, il quale, nel preannunciare il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame, in quanto capace di fornire pronte risposte a talune emergenze economiche e sociali del Paese esprime, tuttavia, forti perplessità e preoccupazioni sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10, in materia di credito d'imposta per le aree svantaggiate. Tale normativa, infatti, non tenendo conto che lo sviluppo del Mezzogiorno è condizione indispensabile di crescita del Paese, riduce, a causa di comprensibili motivi di copertura finanziaria addotti dal Ministro dell'economia, un flusso di risorse necessario alla realizzazione di investimenti produttivi nelle aree depresse. Ciò che sorprende è, tuttavia, l'assenza di chiarezza sui criteri e sui dati quantitativi che hanno portato a fissare un limite di spesa per la fruizione del credito d'imposta in una misura che, per il 2002, risulterà sicuramente insufficiente a soddisfare esigenze già sostanzialmente maturate e che, per il 2003, potrebbe risultare addirittura sovradimensionata rispetto alle possibili richieste.

Anche se appare condivisibile la scelta di precisare meglio le condizioni di accesso ai predetti crediti d'imposta per renderli più funzionali ed efficaci, tuttavia gli adempimenti previsti sembrano così complessi e articolati da penalizzare il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno, costituito

soprattutto da imprese artigiane, favorendo invece l'attività speculativa di società di servizi e di intermediazione.

Se è vero, poi, che un imprenditore per decidere sulla effettuazione o meno di un investimento ha bisogno di un quadro di certezze finanziarie, la disposizione in questione non solo riduce i margini di scelta microeconomica, ma si inserisce, per quanto riguarda il Mezzogiorno, in un contesto già in ritardo, in termini infrastrutturali e di flussi finanziari, rispetto alle opportunità e alle condizioni esistenti nel resto del Paese.

In conclusione, auspica che su questa parte del provvedimento possano, quanto prima, maturare le condizioni per un complessivo ripensamento.

Il senatore MICHELINI, soffermandosi su taluni aspetti del decreto-legge in esame, chiede in primo luogo chiarimenti sulla legittimità dell'articolo 5 relativamente alla parte in cui si dispone che un diritto soggettivo, quale quello attinente alla fruizione di un credito d'imposta, possa essere subordinato o, addirittura, compreso da un atto amministrativo il cui esito viene correlato alla sussistenza e all'andamento nel tempo delle necessarie risorse finanziarie.

Passando ad esaminare l'articolo 10, rileva come il credito d'imposta, ivi previsto, sia stato di fatto trasformato in un contributo finanziario, la cui fruizione è subordinata all'accettazione di un'apposita domanda. In considerazione di ciò, rileva che, poiché in materia di contributi concessi nell'ambito di particolari settori (come, ad esempio, quello dell'agricoltura o dello sviluppo territoriale) è conferita competenza primaria alle Regioni in base al nuovo dettato costituzionale, appare evidente che, se anche non si voglia sostenere la tesi della incostituzionalità delle norme in questione, non si può non riconoscere l'effetto negativo – in termini di efficacia delle risorse pubbliche – derivante da possibili duplicazioni della spesa.

Dopo aver avanzato talune richieste di chiarimento in ordine alla disposizione concernente il riassetto dell'ANAS (e, in particolare, sulla funzione degli esperti circa la valutazione del patrimonio, sulla inclusione in quello stesso patrimonio di parte del demanio dello Stato, sul rapporto con le società «Patrimonio dello Spa» e «Infrastrutture Spa» e sulla legittimità, rispetto alla normativa europea in materia di libera concorrenza, di una concessione trentennale) e relativamente a quella che prevede la riorganizzazione del CONI, rileva come non appaiano chiari i motivi per i quali la predisposizione del prontuario farmaceutico in base al criterio costo/beneficio potrà avere effetti di risparmio sulla spesa farmaceutica, posto che, paradossalmente, l'andamento di quella spesa ha raggiunto il picco più basso non nei momenti di restrizione normativa, ma in un periodo del nostro Paese in cui si è avuta la massima espansione dei fenomeni di corruzione. In ogni caso, andrebbero esonerate da taluni adempimenti obbligatori, previsti dall'articolo 9, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Soffermandosi conclusivamente sull'articolo 14, ne rileva una valenza interpretativa che potrebbe generare difficoltà nell'azione preventiva e repressiva dell'autorità giudiziaria, determinando inoltre una problema-

tica incidenza sui lavori dell'apposita Commissione di inchiesta parlamentare sul ciclo dei rifiuti, in un settore che ha visto e vede, tuttora, attivi rapporti affaristici con la criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 00,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE introduce l'esame del disegno di legge in titolo che reca disposizioni di portata ampia e complessa, motivo per il quale l'illustrazione del disegno di legge è stata affidata a due relatori, la senatrice Ioannucci e il senatore Magnalbò.

La corelatrice IOANNUCCI osserva che il disegno di legge n. 1545 intende superare le difficoltà di attuazione che pongono le disposizioni della legge 18 ottobre 2001, n. 3 che ha operato una profonda ridislocazione di poteri dal centro alla periferia, avviando, con significative incongruenze giuridiche, il processo di regionalizzazione e di federalismo che deve essere perseguito per un più efficiente esercizio dei poteri legislativi e amministrativi.

A suo parere, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che dovrebbero caratterizzare la nuova organizzazione dei poteri non sono rintracciabili nel titolo V della parte II della Costituzione come risulta modificato, per cui vi è la necessità di una nuova costruzione giuridica che renda applicabili le norme costituzionali. Peraltro, il quadro è aggravato dall'assenza di norme transitorie, che un accorto legislatore

avrebbe dovuto porre nel momento in cui veniva profondamente modificata l'organizzazione dei poteri dello Stato.

Il disegno di legge in esame risponde, quindi, sia all'esigenza di adottare disposizioni consequenziali alla modifica costituzionale sia a quella di adeguare l'ordinamento alle norme costituzionali immediatamente operative, anche in considerazione del fatto che a causa della mancanza di norme transitorie, la Corte costituzionale è già stata subissata di ricorsi per dirimere le controversie costituzionali scaturite dalla riforma. La sua parte politica auspica che nella fase di attuazione del nuovo titolo V della parte II della Costituzione, da parte delle forze di opposizione si abbandonino l'atteggiamento che ha portato all'approvazione unilaterale della legge costituzionale, in modo che si possa rimediare insieme alle manchevolezze, che nascono spesso proprio dalla mancata collaborazione. La delicatezza delle questioni trattate nel disegno di legge in esame e l'assoluta necessità di provvedere all'attuazione di una riforma così importante dovrebbe spingere a privilegiare il profilo tecnico delle norme, lasciando in secondo piano quei punti che non rilevano per il pubblico interesse.

Passa, quindi, a illustrare il testo del provvedimento. L'articolo 1, comma 1, determina i vincoli della funzione legislativa regionale e di quella statale, in base a quanto disposto dall'articolo 117, primo comma della Costituzione. Il comma 2 contiene due disposizioni simmetriche, riguardanti il rapporto tra le disposizioni normative vigenti e quelle che saranno approvate in base alla ripartizione dei poteri di cui al novellato titolo V, in ossequio ai principi dell'unità e della continuità dell'ordinamento giuridico postulati dall'ordinamento costituzionale.

Il comma 3 stabilisce che i principi fondamentali ai quali debbono attenersi le regioni per legiferare nelle materie di competenza concorrente sono quelli espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quelli desumibili dalle leggi statali vigenti. Il successivo comma 4 conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti. La fissazione di una procedura aggravata, che prevede il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto, dovrebbe escludere possibili rilievi di incostituzionalità.

L'articolo 2 dichiara la potestà normativa dei comuni, delle province e delle città metropolitane, specificando che essa si articola nella potestà statutaria e in quella regolamentare. Lo Statuto stabilirà i principi di organizzazione e di funzionamento dell'ente, nonché le forme di controllo, anche sostitutivo, e le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

L'articolo 5, in conformità con l'articolo 118 della Costituzione, prevede che lo Stato e le regioni conferiscano le funzioni amministrative agli enti locali e dispone, in via transitoria, fino all'attuazione del cosiddetto «federalismo fiscale», il trasferimento da parte dello Stato dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla Costituzione, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti relativi al trasferimento delle funzioni amministrative, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni del cosiddetto «federalismo amministrativo».

Il comma 4 del medesimo articolo affida alle sezioni regionali della Corte dei conti compiti di verifica e controllo sulla finanza locale e regionale nonché di controllo successivo di gestione.

Il successivo articolo 6 disciplina il potere sostitutivo, previsto dall'articolo 120 della Costituzione, prevedendo che il Consiglio dei ministri, fissi un congruo termine entro il quale l'ente possa adempiere, decorso il quale adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario, salvo i casi di assoluta urgenza. Il comma 3 sottolinea che la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Infine, il comma 6 prevede la possibilità di concludere in sede di Conferenza Stato-regioni, accordi vincolanti diretti a favorire l'armonizzazione delle legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o di obiettivi comuni.

Il corelatore MAGNALBÒ sottolinea che il disegno di legge in questione ha la funzione di adeguare, per la parte di competenza statale, l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali che hanno modificato il titolo V della Costituzione, che sono state oggetto di una indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, i cui risultati sono stati presentati il 18 luglio 2002, alla presenza del Capo dello Stato, nel corso di una solenne cerimonia svoltasi in Senato.

Nella relazione conclusiva di tale indagine, il presidente Pastore ha osservato che la riforma necessita di attuazione e di correzioni e che è necessario agire in sintonia con regioni ed enti locali, poiché non c'è dubbio che la scelta del legislatore costituzionale è stata nel senso di una pari ordinazione degli enti territoriali costitutivi della Repubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà, principio cardine a livello europeo. Ha rilevato inoltre che il limite più evidente della novella sta nella mancanza di norme transitorie, situazione che ha determinato uno stato di incertezza intorno al tema dell'attuazione e delle connesse urgenze legislative, generando preoccupazione non solo nei soggetti istituzionali protagonisti della riforma ma soprattutto nel cittadino.

In questo quadro si inserisce il provvedimento in esame, che si suddivide in tre distinti ambiti. Il primo, costituito dagli articoli 2, 5 e 6, è dedicato alla attuazione dell'articolo 114, secondo comma e dell'articolo 117, sesto comma, in relazione alla potestà normativa degli enti locali, dell'articolo 118, in merito all'esercizio delle funzioni amministrative e dell'articolo 120, che regola il potere sostitutivo dello Stato; tratta quindi dei rapporti tra i soggetti che compongono la Repubblica.

Il secondo ambito, nel quale si collocano gli articoli 3 e 4, attiene invece all'esigenza di dare attuazione all'articolo 117, quinto comma, sulla partecipazione delle regioni al procedimento normativo comunitario,

e ai commi quinto e ottavo del medesimo articolo, in relazione all'attività internazionale delle regioni.

La terza parte, agli articoli 7, 8 e 9, riguarda l'attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale, l'individuazione e le funzioni del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e l'attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dedicato ai rapporti con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 3 regola quindi la partecipazione delle regioni alla cosiddetta fase ascendente, mentre la possibilità delle regioni di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie (fase discendente), nelle materie di competenza concorrente o esclusiva, sarà regolata dall'apposito disegno di legge di modifica della legge «La Pergola».

Il comma 1 prevede che regioni e province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari. Le modalità della partecipazione saranno concordate in sede di conferenza Stato-Regioni e dovranno garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Occorrerà definire se le regioni e le province autonome saranno sedute al tavolo degli organismi comunitari, come auspica parte della dottrina, ovvero parteciperanno indirettamente, come in sostanza avviene oggi. Sottolinea in proposito che nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione il ministro Buttiglione ha reso noto l'orientamento del Governo favorevole alla partecipazione direttamente al tavolo negoziale europeo.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome il Governo possa ricorrere alla Corte di giustizia della Comunità avverso atti normativi comunitari anche su richiesta di una regione o di una provincia autonoma. Il comma in questione si riferisce alle «materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome» e non alle «materie di loro competenza», restringendo l'ambito di applicazione della norma. Peraltro non è facile stabilire con certezza quali siano le materie di competenza delle regioni nelle quali esse non possono richiedere il ricorso contro un atto comunitario, pur potendo partecipare alla sua formazione. La norma, in sostanza, consente di chiedere l'attivazione della procedura del ricorso per annullamento alla Corte di giustizia, prevista dal comma secondo dell'articolo 230 del Trattato delle Comunità europee, ma le regioni fino a oggi hanno fatto ricorso alla applicazione del comma quarto del medesimo articolo, che legittima qualsiasi persona fisica o giuridica a ricorrere contro decisioni che la riguardano.

L'articolo 4 attribuisce alle regioni e alle province autonome il potere di dare esecuzione agli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero per gli affari esteri e al Dipartimento per gli affari regionali, e di concludere intese e accordi con Stati esteri. Il comma 4 tratta della pubblicità degli accordi regionali, il comma 5 della

procedura per portare in Consiglio dei ministri le questioni di opportunità politica e il comma 7 della attività internazionale delle autonomie diverse dalle regioni. Anche in riferimento a tale articolo si rileva la differenza tra le formule «materie di competenza legislativa» e «materie di propria competenza»; non è facile al riguardo individuare con certezza le materie in relazione alle quali le regioni possono concludere intese e accordi internazionali.

Il relatore sottolinea quindi che anche le attività di rilievo internazionale delle regioni e delle province autonome, che la dottrina e la giurisprudenza hanno qualificato come attività di mero rilievo internazionale, debbono comunque essere improntate al principio di leale collaborazione: il Governo va posto in condizione di esprimere tempestivamente le proprie valutazioni anche ai fini del conferimento del potere di firma di cui all'articolo 7 della Convenzione di Vienna (sul consenso dello Stato ad essere rappresentato e vincolato da un trattato mediante firma apposta da suo rappresentante).

Il comma 7, infine, fa salva l'attività di mero rilievo internazionale di comuni, province e città metropolitane, nelle materie loro attribuite secondo l'ordinamento vigente.

L'articolo 7 provvede all'attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale. Le questioni di legittimità su cui possono fondarsi i ricorsi sono quelle riguardanti uno statuto regionale, oppure una legge regionale eccedente la competenza della regione, oppure ancora una legge dello Stato ritenuta invasiva dalle regioni, oppure infine una norma regionale che altre regioni ritengano invasiva della loro competenza. L'articolo reca anche alcune norme transitorie per i ricorsi per conflitto di attribuzione dei poteri tra Stato e regioni pendenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 8 istituisce il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, individuandolo nel Prefetto del capoluogo di regione. Il comma 2 ne elenca le funzioni, che si sostanziano in attività dirette a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione tra regione e Stato, nell'avvisare tempestivamente la Presidenza del Consiglio e l'avvocatura dello Stato circa la sopravvenienza di eventuali patologie in statuti e atti regionali, nel promuovere intese e misure di coordinamento tra Stato e regioni e tra Stato e autonomie locali, nell'esecuzione del potere sostitutivo esercitato dal Consiglio dei ministri, nell'indizione delle elezioni regionali, nell'interscambio di notizie tecniche tra Stato, regioni ed enti locali, nonché nella raccolta di notizie utili allo svolgimento nel territorio delle funzioni degli organi statali.

L'articolo 9, in attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001, dispone che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le regole contenute nella legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, e conferisce alle Commissioni paritetiche previste dalle autonomie in questione il potere di proporre l'a-

dozione delle norme di attuazione che definiscono le risorse occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative. L'articolo 10 stabilisce infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il ministro LA LOGGIA esprime apprezzamento per l'esposizione dei relatori e ringrazia la Commissione per aver avviato tempestivamente l'esame del disegno di legge in titolo, realmente urgente per dare attuazione alla riforma del titolo V, ma anche propedeutico a ulteriori modificazioni della Carta. Ricorda che l'elaborazione del testo ha tenuto conto dell'ampissima consultazione della dottrina costituzionalista e delle opinioni espresse da esponenti dei Gruppi di opposizione, nonché dalle organizzazioni rappresentative delle autonomie locali.

Invita quindi la Commissione a procedere, con i dovuti approfondimenti, a un esame il più rapido possibile del disegno di legge.

Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione ha programmato lo svolgimento di una serie di audizioni, – nel quadro dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* in materia di attuazione e di ulteriore revisione del titolo V della parte II della Costituzione, già autorizzata dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento – parallelamente alle quali si svolgerà la discussione generale del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(882) OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio 2002.

Il senatore OCCHETTO premette che la proposta, oggetto dell'iniziativa legislativa di cui è primo firmatario, di introdurre il principio della non violenza fra i temi cui si ispira la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia non ha un significato limitativo o pregiudizialmente critico nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine. L'esperienza degli incidenti verificatisi in occasione della riunione del G8 di Genova, lo scorso anno, dimostra infatti che sarebbe possibile valorizzare la parte non violenta di coloro che partecipano alle manifestazioni proprio per isolare e reprimere le frange teppistiche. Il disegno di legge in esame potrebbe quindi aiutare a rompere la spirale della violenza, agevolando, fra l'altro, la pur necessaria autocritica dei movimenti che, nello scendere in piazza, non dovrebbero accettare di svolgere manifestazioni unitarie con i gruppi violenti e dovrebbero scegliere modalità di mobilitazione distinte, anche attraverso una collaborazione pacifica con le forze di polizia.

Le disposizioni in esame intendono assicurare una formazione moderna e il continuo aggiornamento professionale delle forze di polizia, anche al fine di elevarne la capacità tecnica e organizzativa. In tale ottica, è indispensabile affinare anche l'approccio culturale, in modo tale che le forze dell'ordine possano affrontare le manifestazioni di piazza con il dovuto discernimento.

Ricorda, in proposito, i valori richiamati dalla Costituzione agli articoli 2, relativamente ai diritti inviolabili dell'uomo, e 27, sull'inammissibilità dei trattamenti contrari al senso di umanità, ripresi anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché le esperienze europee in materia di formazione di unità militari destinate a partecipare ad operazioni umanitarie e di *Peace Keeping* nel quadro delle Nazioni Unite.

Il senatore VITALI osserva che lo spirito del disegno di legge in esame è nel senso di adeguare i criteri cui si ispira la formazione e l'aggiornamento professionale delle forze dell'ordine, attraverso l'adozione del principio della non violenza, che attivando un effetto virtuoso, a suo avviso favorirebbe un comportamento non violento anche da parte dei manifestanti. Sottolinea, quindi, l'importanza che assume la conoscenza dei fenomeni sociali e politici da parte degli operatori delle forze di polizia che si trovano ad affrontare manifestazioni di piazza.

A proposito delle obiezioni del sottosegretario Mantovano, il quale ha eccepito che i principi proposti dal disegno di legge in esame sono già contenuti in altre disposizioni della legge n. 121 del 1981, ritiene che i presentatori del disegno di legge sarebbero disponibili a riformulare il testo trasformandolo in una modifica dell'articolo 60 di quella legge. Nota tuttavia che l'articolo 1 del disegno di legge in esame aggiunge importanti principi, quali quello della non violenza e il richiamo agli articoli 2 e 27 della Costituzione e ai principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Analogamente le norme riguardanti le direttive del Ministro dell'interno e la relazione annuale da presentare al Parlamento potrebbero convertirsi in modifiche agli articoli pertinenti della legge n. 121.

Il senatore BATTISTI esprime il consenso della Margherita sul disegno di legge in esame. Richiamando a sua volta i fatti avvenuti a Genova lo scorso anno, ritiene che in quell'occasione sia emersa chiaramente la mancanza di professionalità e di conoscenza della realtà complessiva dei manifestanti da parte delle forze di polizia. Richiama, in proposito, un episodio, avvenuto nei giorni scorsi, in cui si è sparato in direzione di un ragazzo che sul proprio *scooter* percorreva una corsia riservata, a un anno di distanza da un fatto analogo in cui venne ucciso un giovane motociclista senza casco.

A suo avviso, il principio della non violenza è implicito nella Carta costituzionale ed è sicuramente recepito dalla legislazione umanitaria; pertanto deve essere adottato come principio ispiratore dell'azione delle forze di polizia. E' quindi opportuno provvedere subito ad assicurare una mag-

giore preparazione delle forze dell'ordine, mettendole in grado di conoscere e capire meglio i fenomeni che devono affrontare consentendo di conferire anche maggiore efficienza ed efficacia alla loro azione.

Il sottosegretario MANTOVANO, con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Battisti, osserva che la valutazione su episodi tanto gravi dovrebbe rispettare l'attività in corso da parte dell'autorità giudiziaria, senza anticipare arbitrariamente le risultanze delle indagini.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di giovedì 19 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 25 luglio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

SULL'ATTIVITÀ DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PROBLEMI DELLA SICUREZZA

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha annunciato la trasmissione, da parte del Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, della relazione conclusiva dell'inchiesta amministrativa condotta dal prefetto Sorge in merito alle misure di protezione per il professor Marco Biagi, (*Doc. XXXIV n. 2*), approvata dal Comitato medesimo il 18 luglio scorso. Tale relazione sarà oggetto di approfondimento da parte della Sottocommissione per i problemi della sicurezza, costituita lo scorso 25 giugno e composta, sulla base delle designazioni effettuate dai Gruppi, dai senatori Falcier, Guerzoni, Magnalbò, Battisti, Maffioli, Pirovano, Turroni, Kofler, Del Pennino e Dentamaro, nonché dal senatore Boschetto, che ha designato quale coordinatore.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

108^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(1578) CIRAMI – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

La senatrice LEVI MONTALCINI sottolinea che il provvedimento all'ordine del giorno è stato incardinato all'esame della Commissione mentre pende di fronte alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 45 del codice di procedura penale sollevata dalle sezioni unite della Cassazione e disapprova tale operazione che finisce per sostituire il Parlamento all'attesa decisione della Corte.

Il senatore CALVI, dopo aver ricordato che nella precedente seduta il Presidente aveva ritenuto di non accogliere i richiami al Regolamento formulati dal senatore Fassone giustificando, in particolare, la non necessità della sospensione dell'esame dallo stesso richiesta per l'applicazione dell'articolo 51, comma 3 del Regolamento adducendo l'esistenza di un testo unificato elaborato dal relatore Pittelli per i provvedimenti pendenti presso la Camera dei deputati (Atti Camera nn. 1183 e collegati) nei quali le norme relative alla rimessione del processo non erano più presenti, osserva che, pur prendendo atto della decisione, non può fare a meno di esprimere dissenso in quanto essa è stata adottata sulla base di una non adeguata informazione. Infatti il Presidente non ha tenuto conto del fatto che il testo non è stato fatto proprio né dal Comitato ristretto né tanto meno dalla Commissione giustizia della Camera. Pertanto la proposta menzionata

dal Presidente è priva di ogni rilevanza esterna, così come correlativamente potrebbe cambiare in qualunque momento, anche per la parte relativa alla rimessione. Di conseguenza tornano a valere le considerazioni relative all'esigenza di adottare le necessarie intese fra i Presidenti dei due rami del Parlamento, essendo acquisito il fatto che – in particolare – l'Atto Camera n. 1183 resta iscritto all'ordine del giorno della Commissione giurisdizionale della Camera e reca disposizioni che, per il loro contenuto, risultano identiche o strettamente connesse al testo dell'Atto Senato n. 1578. D'altra parte di tale aspetto è stato già investito il Presidente della Camera e così occorre avvenga anche nei confronti del Presidente del Senato.

Il senatore ZANCAN, a riprova di quanto affermato dal senatore Calvi, dichiara che l'ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione fa esplicito riferimento al disegno di legge di iniziativa del deputato Anedda ed altri (Atto Camera n. 1225) per i profili relativi alla riformulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale.

Il presidente Antonino CARUSO comunica che il Presidente del Senato è stato da lui informato di quanto eccepito nella precedente seduta. Conseguentemente il Presidente potrà valutare la possibilità di procedere alle previste intese. Ribadisce, comunque, la sua convinzione che l'articolo 51, comma 3 del Regolamento non impone la sospensione dell'esame.

Il senatore ZICCONI, dopo aver ricostruito la *ratio* dell'istituto di cui all'articolo 51 del Regolamento, ritiene che essendo stato il Presidente del Senato informato, ciò metta la Commissione in grado di procedere nell'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore AYALA esprime sconcerto per la decisione di attribuire una corsia preferenziale al provvedimento in esame rispetto – in particolare – ai disegni di legge di modifica dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (Atti Senato nn. 1487 e 1440) e anche agli altri in tema di ordinamento giudiziario. Aggiunge che tale scelta rappresenta un elemento di disturbo rispetto a quel clima di collaborazione fattiva che, sulla modifica dell'articolo 41-*bis* e, più in generale, nell'attività della Commissione, si era venuto a creare tra maggioranza ed opposizione: ritiene che sia necessario su questo un chiarimento del Presidente.

Il senatore MANZIONE sostiene che, dopo aver ascoltato le nuove argomentazioni propostegli, il Presidente avrebbe dovuto sospendere il prosieguo dell'esame.

Il senatore Luigi BOBBIO sottolinea che non vi è alcun obbligo di sospensione dell'esame nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 51, comma 3, del Regolamento, trattandosi invece di procedere alle intese, se possibile. D'altra parte è del tutto evidente che la natura settoriale e limitata

dell'Atto Senato n. 1578 lo pone in una situazione diversificata in quanto maggiormente suscettibile di un esame in tempi rapidi.

Il senatore MARITATI rifiuta di continuare la discussione in una logica improntata a valutazioni di natura procedurale o relative ai dati testuali. La vera questione è di sostanza ed è quella evocata dal senatore Ayala: occorre spiegare perché è stato interrotto l'esame dei disegni di legge in tema di 41-*bis*, materia sulla quale si era creato un forte e condiviso consenso di tutte le parti politiche e che rivestiva carattere di obiettiva urgenza, per affrettarsi ad operare modifiche su una norma rispetto alla quale è evidente l'interesse specifico di ben determinate persone.

Il senatore Massimo BRUTTI, dopo aver dichiarato di considerare contraddittorie le argomentazioni volte a giustificare la corsia preferenziale assegnata all'Atto Senato n. 1578, sottolinea l'esigenza di una chiara indicazione della Presidenza sui temi oggetto di prioritario esame. Ribadisce che il modo di procedere prescelto contraddice all'usuale tono con cui si svolgono i lavori e all'ordinario, elevato, livello di attività della Commissione giustizia, dichiarando che si vuole confezionare una legge privilegio che la sua parte politica combatterà con ogni mezzo mentre ben diverso sarebbe l'atteggiamento dei senatori della sua parte politica qualora il Presidente acconsentisse ad una breve sospensione dell'esame.

Il PRESIDENTE osserva che il gruppo dei senatori Democratici di Sinistra - l'Ulivo argomenta in maniera contrastante rispetto a quanto inizialmente affermato dal senatore Calvi e ribadisce che la richiesta di sospensione è stata già da lui respinta facendosi comunque egli carico di informare il Presidente del Senato al fine delle possibili intese. La Commissione - prosegue il Presidente - è impegnata su molteplici versanti e nessuno può in coscienza affermare che si sia voluto ritardare l'esame delle modifiche all'articolo 41-*bis* per favorire il deputato Previti o il presidente Berlusconi. Alla senatrice Levi Montalcini fa, poi, presente che le sentenze della Corte costituzionale rappresentano piuttosto la spia di una non perfetta azione del legislatore al quale pertanto spetta di porvi rimedio, così come ogni intervento legislativo, per quanto generale ed astratto, troverà sempre un destinatario che raccoglie i requisiti necessari per fruirne. In nessun modo si vuole sottrarre tempo all'esame delle modifiche all'articolo 41-*bis* ed invita tutti i presenti a considerare che la Commissione è stata impegnata fino alla tarda serata di ieri nella discussione generale proprio in ordine a tale argomento.

Prende la parola il senatore DALLA CHIESA, il quale sottolinea come il concreto svolgimento dei lavori della Commissione non appaia coerente con l'orientamento emerso nella seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione medesima tenutasi il 18 luglio scorso. Se in tale sede si era convenuto sull'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Cirami, è però innegabile che

si era registrato un consenso generale sulla necessità di conferire priorità assoluta all'esame dei disegni di legge riguardanti la riforma del regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, rispetto agli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno. Prosegue sottolineando l'importanza essenziale che rivestono le problematiche concernenti l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e, in particolare, la straordinaria importanza della decisione di rendere stabile il regime previsto da tale disposizione, scelta maturata a seguito anche di un dibattito in Commissione antimafia nel corso del quale le forze politiche hanno all'unanimità convenuto su di essa.

Lo svolgimento dei lavori successivi alla menzionata seduta dell'Ufficio di Presidenza ha invece visto attribuire precedenza assoluta, anche rispetto all'esame dei disegni di legge in tema di 41-*bis*, all'esame del disegno di legge in titolo, adottandosi in tal modo una scelta che stravolge le determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza alle quali invece ci si sarebbe dovuti naturalmente attenere. A tale forzatura, ha fatto seguito un'ulteriore forzatura, rappresentata dall'improvvisa fissazione del termine della presentazione degli emendamenti nella seduta di giovedì, tra l'altro senza che in quel momento fosse presente alcun rappresentante dell'opposizione.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, come è noto, nel corso degli Uffici di Presidenza le decisioni che vengono assunte riguardano esclusivamente l'inserimento o meno di determinati disegni di legge all'ordine del giorno, ma certamente non definiscono la scansione dei tempi secondo i quali dovrà svolgersi l'esame. Ribadisce poi che in nessun modo, considerato l'andamento dei lavori della Commissione, può fondatamente affermarsi che sia stato attribuito carattere prioritario all'esame del disegno di legge in titolo rispetto all'esame del disegno di legge concernente l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Relativamente a quest'ultimo ricorda d'altra parte la delicatezza e la complessità delle problematiche allo stesso sottese che richiedono comunque un adeguato approfondimento. Ciò nonostante il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge riguardo l'articolo 41-*bis* è stato fissato nella giornata di ieri con scadenza a soli sette giorni e, inoltre, per la Presidenza i tempi di esame avrebbero ancora potuto essere più contenuti se non si fosse dovuto tener conto della richiesta, avanzata da tutta la Commissione, di procedere all'audizione del dottor Vigna e del dottor Tinebra, audizione sulla quale peraltro la Presidenza ha infine convenuto in considerazione proprio della peculiarità e della complessità degli argomenti concernenti la modifica del più volte citato articolo 41-*bis*.

Segue un breve intervento del senatore CALVI – che chiede una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti – al quale risponde in senso negativo il presidente Antonino CARUSO.

Il seguito dell'esame è quindi inviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta della Commissione già convocata avrà luogo, con il medesimo ordine del giorno, trenta minuti dopo la conclusione della seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea del Senato.

La seduta termina alle ore 16,30.

109^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 22,45.

IN SEDE REFERENTE

(1600) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

– e della petizione n. 321 ad esso attinente

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al relatore facente funzioni, presidente Antonino Caruso, a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale ed a proporre in esso l'assorbimento della petizione n. 321.

(1578) *CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il senatore CALVI non ravvisa le ragioni per le quali la Commissione debba tenere seduta per continuare una discussione che non ha alcun motivo di protrarsi oltre un certo tempo: in tal senso chiede assicurazioni al Presidente.

Il senatore CAVALLARO si associa alle considerazioni del senatore Calvi e, atteso il numero molto elevato degli iscritti a parlare, chiede di conoscere quale sarà l'organizzazione per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che ha inteso – raccogliendo le richieste di parola – imprimere il necessario ritmo all'andamento della discussione, ritiene presumibile che anche stasera non si concluderà la discussione generale.

Prende la parola il senatore MARITATI il quale, soffermandosi sul problema del rapporto tra il disposto dell'articolo 45 del codice di procedura penale e la direttiva contenuta nell'articolo 2, comma 1, n. 17 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione dello stesso, sottolinea come la diversità testuale che intercorre fra le due previsioni in questione non solo non dia luogo ad una violazione del criterio di delega, ma ne rappresenti un'attuazione volta a definire in termini di assoluta oggettività il parametro che può giustificare la remissione, coerentemente con le precedenti elaborazioni della migliore dottrina e della migliore giurisprudenza e con l'esigenza fondamentale di adottare una soluzione che risultasse compatibile con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

Basta d'altra parte ripercorrere la storia dell'istituto della rimessione per comprendere come essa appaia altamente istruttiva circa la necessità, laddove si intenda evitare il rischio di strumentali manipolazione della competenza, di definire il parametro alla stregua del quale la Cassazione deve decidere in termini ben diversi da quelli contenuti nell'articolo 55 del vecchio codice di procedura penale.

A questo proposito appare inoltre significativo che la formula contenuta nell'articolo 45 del vigente codice di procedura penale risulti sostanzialmente identica a quella dell'articolo 52 del progetto di codice di procedura penale del 1978, adottata su una formulazione della relativa delega del 1974 a sua volta coincidente con quella dell'articolo 2, comma 1, n. 17 della citata legge delega n. 81 del 1987.

Le considerazioni che precedono rendono in particolare evidente come l'unico modo di intendere la nozione di legittimo sospetto coerente con il principio del giudice naturale precostituito per legge sia appunto

quello che risolve tale principio nella sussistenza di un effettivo pregiudizio della libertà di determinazione del giudice.

Passando più specificamente alla vicenda che ha portato alla presentazione del disegno di legge in titolo, il senatore Maritati ricorda come il procuratore generale presso la Corte di cassazione, pur deplorando alcuni avvenimenti verificatisi a Milano, abbia ritenuto che la richiesta di rimesa non dovesse essere accolta, mentre le argomentazioni svolte dalle Sezioni unite della Cassazione hanno portato queste ultime alla conclusione che la nozione di legittimo sospetto, contenuta nella legge delega del 1987, debba ritenersi più ampia di quella di pregiudizio della libertà di determinazione impiegata nell'articolo 45 del codice di procedura penale. Il legittimo sospetto infatti includerebbe anche quelle situazioni in cui, pur non trovandosi di fronte ad una coartazione fisica o psichica dell'interessato, si è però in presenza di una situazione tale da ingenerare il forte e ragionevole sospetto della non imparzialità del giudice e della non serenità delle persone che partecipano al processo. Sulla base di tali presupposti le Sezioni Unite della Cassazione hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale che è all'origine della presentazione del disegno di legge oggi in esame. Al riguardo, non può non evidenziarsi come, innanzitutto, in linea generale se la determinazione della competenza del giudice potesse essere influenzata da concetti vaghi e generici come appare la nozione di legittimo sospetto nel senso prospettato nella citata ordinanza delle Sezioni unite, da un lato, ciò significherebbe pretendere dal giudice una sorta di vera e propria indifferenza emotiva e, dall'altro, la genericità del concetto consentirebbe manipolazioni della competenza medesima che appaiono incompatibili con il più volte richiamato principio del giudice naturale precostituito per legge.

La realtà è che il caso oggi all'esame della Commissione maschera interessi ed obiettivi poco limpidi e che con l'eventuale approvazione del disegno di legge in titolo risulterebbe incontestabile che il Parlamento avrebbe svolto la funzione di una sorta di succursale degli studi legali berlusconiani, mentre sul piano più propriamente politico il contenuto ed il modo in cui si stanno dettando i tempi per l'esame del disegno di legge in questione appare del tutto inconciliabile con le dichiarazioni recenti del Presidente del Consiglio, secondo le quali egli intenderebbe affrontare con le opposizioni il tema della riforme istituzionali.

Ad avviso del senatore CAVALLARO risulta evidente come il disegno di legge in esame non sia un disegno di legge normale – salvo per il presentatore, che è un degno senatore della Repubblica – né per le modalità e i tempi dell'esame stesso, né per la confezione del prodotto. La vicenda a cui tale disegno di legge ha dato origine merita però innanzitutto una riflessione di carattere generale in quanto si è in presenza di un modo di procedere che può avere conseguenze estremamente gravi sul piano istituzionale. È infatti indubbio che, nel momento in cui si pretende di rispondere ad una pretesa parzialità del potere giudiziario mediante un intervento legislativo anch'esso parziale, si produce un danno irreparabile al quadro

istituzionale e si pongono le premesse per comportamenti devianti che possono risolversi in un vero e proprio attentato ai fondamenti della convivenza sociale.

Passando più specificamente all'esame del merito del disegno di legge, la prima domanda da porsi è se vi sia necessità di tale intervento legislativo e la risposta da dare è senz'altro negativa; la formulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale rappresenta infatti un'interpretazione fedele e corretta dello spirito della delega e, d'altra parte, la proposta di modifica contenuta dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo, prevedendo l'inserimento della nozione di legittimo sospetto in aggiunta alle ipotesi già contemplate, rende, se possibile, tale nozione ancora più evanescente, invece di specificarla e determinarla come sarebbe necessario. Passando poi all'articolo 2, la disposizione appare chiaramente incostituzionale in quanto il meccanismo in essa delineato implica chiaramente la possibilità che si determinino nel processo quegli inconvenienti che portarono la Corte costituzionale alla pronuncia della sentenza n. 353 del 1996.

Più specificamente l'illogicità della previsione di cui all'articolo 2 appare evidente se si considera che la riproposizione della richiesta di remissione non determina la sospensione del processo solo se è fondata sui medesimi motivi, il che lascia naturalmente aperta la possibilità di proporre una serie indeterminata di richieste di remissione fondate su motivi solo apparentemente diversi con il conseguente rischio di paralisi dell'attività processuale. Sotto un diverso profilo risulta poi incomprensibile l'equiparazione alla sentenza del decreto che dispone il giudizio, attesa la natura non decisoria di tale provvedimento e, a questo proposito, ricorda che la sesta sezione penale della Cassazione con l'ordinanza n. 3031 del 1994 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'articolo 47 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva l'estensione del divieto ivi previsto al decreto che dispone il giudizio, stante la sostanziale diversità rispetto alla sentenza di quest'ultimo provvedimento.

Infine, deve ritenersi incomprensibile la previsione di cui all'articolo 3 in previsione del fatto che il disegno di legge in questione incide in materia processuale nella quale, come è noto, si applica il principio *tempus regit actum*.

In conclusione appare evidente la pessima qualità tecnica del disegno di legge in titolo e assolutamente auspicabile un ripensamento delle forze politiche di maggioranza rispetto alla linea sin qui seguita.

Il senatore ZANCAN considera motivo di tristezza e di avvillimento la discussione del disegno di legge in titolo, che rappresenta il primo intervento legislativo che, in modo esplicito, ha ad oggetto un procedimento in cui è imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri. Dall'esame dell'ordinanza con cui le sezioni unite della Cassazione hanno sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 45 del codice di procedura penale emerge che la relativa eccezione è stata presentata dall'avvocato Pecorella, difensore dell'onorevole Berlusconi, nonché presidente anche della Commissione giustizia della Camera dei de-

putati che dovrà esaminare il disegno di legge in titolo una volta licenziato dal Senato. La prima ragione di avvilitamento è quindi per lui rappresentata dal fatto di trovarsi di fronte ad un disegno di legge che costituisce la traduzione sul piano legislativo di un'eccezione presentata dalla difesa in una specifica vicenda processuale.

Se poi si riflette sulla storia dell'istituto della rimessione per legittimo sospetto è innegabile come a tale istituto siano connessi episodi profondamente negativi da valutarsi come vere e proprie forme di devianza processuale e, al riguardo, ricorda di aver cominciato a fare l'avvocato, alla fine degli anni Sessanta, quando un celebre processo a carico di alcuni dirigenti della FIAT venne spostato da Torino a Napoli, spostamento che contribuì in maniera decisiva all'esito di quel processo che si concluse con la prescrizione dei reati ascritti agli imputati; un esempio, ma certamente non l'unico, delle strumentalizzazioni commesse con la previsione delle remissioni per legittimo sospetto. Da questo punto di vista, risulta pertanto evidente come l'eventuale approvazione del disegno di legge in titolo farebbe fare all'ordinamento italiano un passo indietro di trenta anni. Per quanto riguarda poi i rapporti fra il disposto dell'articolo 45 del codice di procedura penale e la direttiva contenuta nell'articolo 2, comma 1, n. 17 della legge delega, da un lato, appare incontestabile che si tratta di un tema che, per eccellenza, dovrebbe essere lasciato alla decisione della Corte costituzionale e, dall'altro, che la lettera del citato articolo 45 rappresenta in realtà un vero e proprio precipitato della migliore elaborazione della nozione di legittimo sospetto svolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Allo stesso modo appare assolutamente condivisibile quell'impostazione che sottolinea il carattere eccezionale della previsione in quanto solo questa impostazione salva la compatibilità della previsione con un altro valore di fondamentale rilevanza costituzionale qual è quello del giudice naturale precostituito per legge. Sulla base dell'impostazione ora richiamata condivisibilmente la giurisprudenza ha ritenuto irrilevanti ai fini della rimessione le opinioni del pubblico ministero, così come irrilevanti devono ritenersi i comportamenti delle altre parti processuali essendo del tutto evidente che una soluzione diversa si presterebbe a troppo facili strumentalizzazioni. Ugualmente sono state ritenute irrilevanti le violazioni di diritti alla difesa in quanto ad esse è possibile porre rimedio mediante altri strumenti processuali a ciò specificamente finalizzati. Si è poi chiarito che il legittimo sospetto deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso e che inoltre un provvedimento di rimessione non può essere giustificato dall'avvenuto svolgimento di una campagna di stampa sfavorevole, considerata di per sè stessa.

Segue un breve scambio di battute fra il senatore ZANCAN – che dichiara di voler sospendere il proprio intervento per riprenderlo nel momento in cui non verrà interrotto dagli altri commissari presenti in Commissione – e del presidente Antonino CARUSO che gli fa presente che il suo intervento si sta protraendo da circa ventisei minuti e lo invita pertanto ad avviarsi alla conclusione senza interrompersi a sua volta.

Il senatore ZANCAN riprende quindi il suo intervento facendo presente come la recente modifica dell'articolo 111 della Costituzione confermi e rafforzi l'esigenza costituzionale, ai fini della tutela del giusto processo, che un provvedimento di rimessione possa essere adottato solo qualora sussistano ragioni concrete ed effettive.

Conclude, da ultimo, raccomandando a tutti i componenti della Commissione un'attenta riflessione su tutti i profili e le problematiche sottese al provvedimento in titolo.

Il senatore AYALA si chiede quali siano le intenzioni della Presidenza che appare orientata a proseguire ad oltranza la seduta, in contrasto con la ordinaria gestione sempre attentamente ispirata all'esigenza di assumere decisioni condivise fra tutte le componenti politiche. Pur tenendo ferma la stima personale nei confronti del Presidente che egli non può non rinnovare rileva la distonia del fatto di essere ancora al lavoro dopo una giornata che è stata dedicata interamente all'esame del disegno di legge in titolo. Non si tratta di un problema personale, ma di un problema di reciproco rispetto di tutti i senatori, che finisce però per coinvolgere la Presidenza. Invita conseguentemente ad interrompere la seduta una volta raggiunta la mezzanotte.

Il senatore MANZIONE aderisce alla richiesta del senatore Ayala, sottolineando che la Presidenza dovrebbe considerare che la decisione di proseguire ad oltranza non potrebbe non provocare una reazione contrapposta dell'opposizione in una eventuale seduta di domani. Chiede conseguentemente di togliere la seduta.

Il PRESIDENTE prende atto che da parte dei senatori Ayala e Manzione viene la richiesta di sospendere la seduta attesa l'ora tarda.

Il senatore Luigi BOBBIO non ritiene che le modalità con cui viene gestito l'andamento della seduta debbano essere considerate in termini di rispetto dei partecipanti, l'ora è certo tarda, tuttavia l'esigenza di approfondire i problemi, si dovrebbe cercare di utilizzare il tempo ancora a disposizione.

Il senatore ZICCONI ritiene possibile proseguire ancora la seduta per approfondire i temi in esame.

Il presidente Antonino CARUSO osserva che sarebbe stato preferibile seguire l'elenco degli iscritti che prevedeva l'intervento della senatrice Toia e del senatore Ayala. Apprezzate le circostanze toglie, quindi, la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per giovedì 25 luglio alle ore 15 è anticipata alle ore 13,20 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 00,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

62^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA***indi del Vice Presidente***FRAU**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

MATERIA DI COMPETENZA**Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina (1°-5 luglio 2002) di una delegazione di Senatori**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il presidente PROVERA dà lettura della seguente relazione:

«Una delegazione di senatori – composta dal sottoscritto e dai senatori Grillotti e Martone, dal presidente Zanoletti e dai senatori Battafarano e Morra della Commissione lavoro, nonché dai senatori De Rigo, Maconi e Mugnai della Commissione industria e dal senatore Dettori della Commissione ambiente – si è recata dal 1° al 5 luglio a Buenos Aires.

Intento della missione era comprendere più a fondo la crisi che sta sconvolgendo l'Argentina, individuandone la natura, le ragioni e le prospettive di un suo superamento; nel tentativo anche di chiarire quale contributo possa essere offerto dall'Italia a una nazione amica che versa oggi in difficoltà.

La delegazione ha svolto una fitta serie di incontri con personalità politiche di governo, del mondo imprenditoriale e sindacale argentine, nonché con esponenti della comunità italiana operante in quel Paese.

Più in particolare, dopo un preliminare incontro con l'ambasciatore Nigido e con lo *staff* di funzionari dell'ambasciata italiana, si sono avuti colloqui con: il ministro degli esteri Ruckauf; il ministro dell'economia e,

ad interim, dell'industria Lavagna; il ministro del lavoro Camaño; il sottosegretario alla politica estera Pfirter; i presidenti delle Commissioni esteri, industria e lavoro della Camera dei deputati e alcuni altri deputati; il vice presidente del Senato Lopez Arias e i presidenti delle Commissioni esteri, industria e lavoro del Senato e alcuni altri senatori.

Sono stati altresì incontrati: il presidente della Unione industriale argentina Massuh; il presidente della Unione industriale della Provincia di Buenos Aires Rial (incontrato anche in qualità di Presidente della Commissione industria della Camera dei deputati); il segretario generale del sindacato dei trasporti, nonché *leader* della frazione dissidente della Confederazione Generale del Lavoro (CGT), Moyano; i dirigenti della Centrale del Lavoro Argentina (CTA) Wasiejko e Custer.

Della comunità italiana, oltre i consoli, si sono incontrati i rappresentanti dei Comites, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei patronati e della stampa, il direttore dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE) di Buenos Aires Balmas e inoltre numerosi imprenditori.

Dai colloqui è scaturita un'ampia ricognizione di temi e orientamenti, che qui richiederò necessariamente per sommi capi, privilegiando alcuni profili tematici emersi con maggiore nettezza.

Pur se drammaticamente repentina nella sua manifestazione ultima, quella attuale è una crisi che viene da lontano, come abbiamo sentito dire da numerosi nostri interlocutori. Per alcuni, già negli anni Settanta sono intervenuti fattori che hanno inciso negativamente e a fondo sul tessuto produttivo e della piccola e media impresa, disarticolandolo. Ad ogni modo decisivo è risultato l'indebitamento del Paese quale maturato a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, con una spesa pubblica sproporzionata rispetto alla capacità produttiva e di raccolta delle imposte e la conseguente sua copertura con debito estero, sempre più a breve termine.

Al contempo la pari convertibilità tra dollaro e peso metteva fuori gioco, nella competizione internazionale, la produzione argentina, con conseguente impulso recessivo, ed una serie di piani concordati con il Fondo Monetario Internazionale, tra fine 2000 e tutto l'anno successivo, non giungeva a risultati di sorta.

Si determinava così una crisi di sfiducia dirompente nel corso del 2001, con la fuoriuscita dal Paese di ingenti quantità di valuta, cui il Governo argentino replicava con il congelamento dei depositi bancari (il cosiddetto *corralito*), misura estrema che ha sancito la crisi dell'intermediazione finanziaria e bancaria.

Si verificava di conseguenza una montante protesta di piazza, che costringeva il presidente De la Rúa ad abbandonare la Casa Rosada in elicottero. Si apriva così una crisi politica e istituzionale tale da consumare, nel giro di due settimane, tre Capi dello Stato provvisori, giungendosi infine alla dichiarazione di *default* ed alla designazione parlamentare in seduta comune di Edoardo Duhalde quale presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda le prospettive di risoluzione della crisi, abbiamo verificato l'estrema rilevanza che assume il raggiungimento di un accordo (che il ministro dell'economia Lavagna ha definito come prossimo) con il

Fondo Monetario Internazionale. Si tratta di accordo invero non agevole, in quanto il Fondo biasima – oltre e più che l'ineffettività dell'opera di contenimento del disavanzo pubblico e la persistente pressione di spesa proveniente dalle Province – gli interventi continui della Banca centrale a difesa della stabilità del cambio, a seguito della revoca della pari convertibilità col dollaro decisa nel febbraio 2002. Libera in teoria, la fluttuazione del peso è di fatto controllata, proprio per mezzo degli interventi della Banca centrale, che ha per questo visto assottigliarsi le proprie riserve valutarie.

Riguardo alla via di uscita dalla crisi, tutti gli interlocutori si sono espressi a favore del principio *trade not aid*. Tra gli altri, il ministro degli esteri Ruckauf ha sottolineato come la soluzione non stia nell'erogazione di aiuti, che sovente alimentano corruzione, bensì nel commercio. In proposito, i nostri interlocutori da un lato concordemente stigmatizzano la chiusura commerciale dell'Europa e degli Stati Uniti, nonché la loro politica di sussidi all'agricoltura, che impediscono agli altri Paesi di stare sul mercato; dall'altro ci chiedono di adoperarci perché sia possibile un maggiore accesso sul mercato europeo per i prodotti argentini, resi competitivi dall'avvenuta svalutazione del peso rispetto al dollaro.

Lo ha detto chiaramente Ruckauf: in sede di rinegoziazione del debito, una via d'uscita potrà essere lo scambio con il G7 tra pagamento del debito ed apertura commerciale. Lo stesso Ministro degli affari esteri argentino – cui abbiamo fatto presente le aspettative dei 350 mila risparmiatori italiani detentori di titoli argentini – ha più volte ribadito come il suo Paese confidi in una maggiore libertà di commercio e in una maggiore integrazione. Per tali ragioni assume interesse ai loro occhi la prospettiva del Mercosur nonché l'avanzamento di negoziati tra questa organizzazione e l'Unione europea, mentre è avvertita come più remota l'Area di libero commercio americana (ALCA). Proprio dalle accresciute esportazioni, infatti, potrebbero affluire in modo assai agevole – ha rilevato il Ministro degli esteri argentino – le risorse per restituire ai risparmiatori stranieri il loro capitale e assolvere il debito dell'Argentina, tenendo conto della sua capacità di produzione.

Al ministro Ruckauf, come ad altri, ho espresso la considerazione che i problemi non si risolvano solo con la rinegoziazione o cancellazione del debito, bensì ponendo il Paese nella condizione di produrre ricchezza, che si riverberi sul tessuto sociale. Per questo riguardo, un ruolo significativo può giocare il sistema delle piccole e medie imprese, in merito al quale ho domandato se esistano condizioni perché si sviluppino *joint ventures* con imprese italiane, che coniughino l'esperienza e il capitale del nostro Paese con la mano d'opera e i prodotti reperibili sul mercato argentino. Molti dei nostri interlocutori hanno manifestato pieno assenso rispetto a questa prospettiva, che tuttavia reca un forte significato ove l'imprenditore italiano abbia accesso al mercato europeo. Peraltro, v'è da annotare, si pongono oggi problemi tali di certezza stessa del quadro giuridico (*in primis* circa l'adempimento dei contratti), che un flusso di investimento dall'estero non può dirsi prospettiva immediata. Comunque, il tema dell'azione imprendi-

toriale diretta italiana, con *joint ventures* o altre forme di iniziativa, merita di essere segnalato quale ricorrente nel corso degli incontri, in cui sono stati altresì indicati i settori produttivi su cui tale azione potrebbe essere maggiormente proficua.

Colloquio assai interessante è stato quello con il ministro dell'economia Lavagna, appena rientrato da Washington ove si era recato per un'altra delicata fase delle trattative con il Fondo Monetario Internazionale. Il predetto Ministro ha ricordato come suo primo obiettivo sia stato il ripristino della normalità, secondo un disegno che si articola in vari capitoli, due dei quali appaiono fondamentali. Sotto un primo profilo, si tratta di mantenere attivo il funzionamento dei mercati finanziari interni, che nei primi quattro mesi dell'anno erano stati soggetti a frequenti chiusure. Sino ad ora non vi sono state nuove interruzioni, il livello del cambio si è mantenuto ragionevolmente stabile, il tasso di inflazione nel mese di giugno è stato del 3,5 per cento contro il 10 per cento dei mesi immediatamente precedenti e vi sono sintomi di recupero nella produzione di beni e servizi. Il secondo capitolo di rilievo invece attiene al fattore esterno preminente, relativo alla negoziazione con il Fondo Monetario Internazionale, che condiziona il dialogo con qualsiasi altro organismo internazionale o privato. Quest'anno vi sono scadenze importanti, in vista delle quali occorre assicurare l'adempimento degli impegni presi, per poi negoziare con le banche e i possessori dei titoli. Peraltro, la richiesta che l'Italia sostenga gli sforzi argentini innanzi agli organismi finanziari internazionali è stata avanzata da più parti nel corso della missione.

Il ministro Lavagna del resto non ha minimizzato i problemi interni ed esterni esistenti. In Argentina v'è stata un'enorme distruzione di ricchezza economica e il problema del Governo è distribuire in modo equo questa perdita. L'inadempimento dei contratti e dei titoli (che vale per gli investitori stranieri come per quelli argentini) è dovuto all'intensità della crisi, che ha scompaginato i rapporti tra Stato e privati così come tra i privati stessi. Sul piano interno, si tratta essenzialmente di infondere fiducia e assicurare stabilità giuridica, avvalendosi delle leggi esistenti, che sono aperte e non discriminanti per quanto concerne gli investimenti stranieri. In particolare, per rimettere in marcia l'economia sono richieste alcune condizioni, tra cui la possibilità di commerciare liberamente con il mondo, dovendosi per questo riguardo stigmatizzare (da parte argentina come del Mercosur e del Gruppo di Cairns) le politiche agricole protezionistiche dell'Unione europea e degli Stati Uniti. In attesa della definizione di un accordo biregionale tra Unione europea e Mercosur, l'Argentina ha infatti presentato alla stessa Unione europea una lista di emergenza di beni per i quali, nella condizione di grave difficoltà che si prevede avrà durata pari a 10-18 mesi, vi è l'auspicio di accedere al mercato europeo più favorevolmente. Sino ad ora, tuttavia, si è avuto solo un elevamento delle quote di carne da 28 mila a 38 mila tonnellate per il 2002.

Il Governo argentino è quindi in attesa di una risposta positiva su altri prodotti, fermo restando che, secondo le dichiarazioni del ministro Lavagna, non sono richieste condizioni di accesso migliori rispetto agli altri

produttori, bensì uguali. L'esponente del Governo argentino ha peraltro rilevato che l'Unione europea ha assicurato taluni vantaggi ai paesi dell'area Africa Caraibi Pacifico (ACP), così come ad alcuni Paesi sudamericani per programmi di sostituzione di coltivazioni di droga, tanto da alimentare l'impressione – quando egli era ambasciatore presso la stessa Unione europea – che la nostra organizzazione continentale facesse beneficenza con denaro altrui, in modo incompatibile con le regole dettate dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Si è svolto inoltre un incontro con il Ministro del lavoro, signora Camacho, con la quale si sono esaminati profili relativi: ai programmi di occupazione in situazioni di crisi perseguiti da quel Dicastero (peculiare il programma destinato ai capifamiglia disoccupati, anche per la sua forte connotazione partecipativa); al sistema previdenziale; alla dinamica salariale. Sotto quest'ultimo aspetto, tra l'altro, proprio nella settimana in cui la delegazione di senatori italiani era a Buenos Aires, il Governo argentino ha accordato un aumento salariale di 100 pesos per i lavoratori del settore privato, per una complessiva portata pari al 3,3 per cento del PIL e con una incidenza sui prezzi stimata del 2,5 per cento.

Non approfondisco qui i temi lavoristici, in quanto già all'attenzione della Commissione lavoro del Senato, che intende dedicare ad essi una specifica riflessione.

Altri incontri si sono poi susseguiti con autorevoli personalità del Parlamento argentino, nelle sue due Camere: si è in tal modo scandagliata la percezione che della crisi ha la classe politica argentina.

Si sono inoltre avuti incontri con esponenti del mondo imprenditoriale e sindacale, che hanno reso possibile allargare la prospettiva della missione, con un'attenzione forte per i profili produttivi, dell'occupazione e sociali. In particolare, dalle parole di un esponente sindacale della Centrale del Lavoro Argentina (CTA), è emersa l'esigenza di una riforma politica che coinvolga le istituzioni, i partiti e l'assetto federale dello Stato. È stata ugualmente affermata la necessità di una ristrutturazione economica che interessi il sistema industriale e quello bancario (quest'ultimo scompagnato, anzi non più esistente), oltre che di un riordino fiscale, che involge altresì un mutamento di cultura impositiva, estremamente debole e carente. In altri termini, sarà inevitabile procedere a una riforma dello Stato tutto, che in Argentina è clientelare e finanziatore della politica.

Si sono così acquisiti, con questi incontri ricchi di sollecitazioni, plurimi elementi di informazione: sul cattivo funzionamento istituzionale, riguardo sia al federalismo disorganizzato sia ai rapporti tra poteri; su una spesa pubblica insieme troppo estesa e non sufficientemente prodiga nell'azione assistenziale e di tutela della salute; su un sistema fiscale mal congegnato e inefficace; su un quadro sociale drammatico, dove su 36 milioni di abitanti, il 40 per cento è sospinto verso la soglia di povertà, con un processo di pauperizzazione che travolge la classe media e con un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento; su una situazione di forte recessione e crescente inflazione, che ha distrutto il mercato dei

beni e dei servizi, nonché quello finanziario; e infine su una politica del Fondo Monetario Internazionale, che più interlocutori ritengono eccessivamente restrittiva in nome di una rigorosa ortodossia finanziaria, che indurrebbe ad alimentare la stessa recessione.

Desidero poi dare particolare conto degli incontri con gli esponenti della comunità italiana, la quale conta in Argentina 611.476 connazionali iscritti all'AIRE al gennaio 2002.

Innanzi alla crisi, la parte prevalente della collettività italiana non ha optato per il rientro in Patria; ha però manifestato il desiderio di avere a disposizione il passaporto, il cui rilascio richiede ora tempi estesi a sei mesi, a causa dell'elevato numero di richieste presentate in precedenza e non ancora evase. Vi sono poi coloro che chiedono venga loro ricostruita la cittadinanza italiana: tra questi, a coloro che hanno già presentato i documenti, si aggiungono gli oltre 300 mila che sono in attesa di poterlo fare.

Prezioso è stato inoltre l'incontro con i consoli italiani, sia per acquisire diretta conoscenza dell'esperienza e delle problematiche che connotano la rete consolare in Argentina (che presenta, quali uffici di prima categoria, 5 consolati generali, 2 consolati, 2 agenzie consolari e, quali uffici di seconda categoria, 60 uffici onorari), sia per conoscere più da presso la concreta configurazione economico-sociale delle Province argentine e in tale contesto l'apporto della comunità italiana.

Ne è emersa una lamentela circa l'inadeguatezza, di sede e di organici, di più consolati né la legge n. 35 del 2002 sui contrattisti temporanei, pur apprezzata, è considerata risolutiva, anche alla luce della pressione che si va costantemente accrescendo, vuoi per l'invecchiamento e impoverimento di parte della collettività italiana pur essa colpita dalla crisi (in tal modo aumentando il carico di lavoro degli uffici di assistenza sociale), vuoi per l'incremento fortissimo del numero di pratiche di riconoscimento della cittadinanza da parte di persone che intendono emigrare (non necessariamente in Italia, quanto piuttosto in Spagna) o che desiderano comunque avere per il futuro la possibilità di recarsi nell'Unione europea.

La richiesta di cittadinanza è sovente formulata da chi vanta lontani ascendenti italiani e nemmeno conosce la nostra lingua, nell'intento di ottenere un passaporto italiano al solo fine di non avere problemi di visto in Europa e negli Stati Uniti; la richiesta è pertanto strumentale, non di sentimento o di appartenenza. Quale effetto, si ha un ingolfamento del sistema consolare, a detrimento dei connazionali che ricevono servizi molto più lenti. Questa situazione può dirsi, sulla base della normativa vigente, strutturale. Di qui, ritengo valida per noi la sollecitazione ad avviare una riflessione sulla normativa che presiede al riconoscimento della cittadinanza, ancor oggi permeata, pur dopo l'approvazione della legge n. 92 del 1991, dai principi della legge del 1911, oramai datata.

Importante pare inoltre curare la conoscenza e la diffusione della lingua italiana, specie tra le giovani generazioni, tenuto conto che più del 60 per cento della comunità italiana è costituito di ultrasessantenni, al fine di mantenere vivo un legame identitario essenziale, come anche, per altro

aspetto, allo scopo di assicurare un flusso costante ed aggiornato di informazioni relative sia all'offerta di lavoro in Italia che alle caratteristiche professionali delle persone potenzialmente interessate ad emigrare in Italia.

Di particolare interesse e intensità è stato l'incontro – in una gremita sala dell'Istituto di cultura – con i rappresentanti dei Comites, del CGIE, dei patronati e della stampa della collettività italiana. In tale occasione, molti temi sono stati toccati, in modo appassionato e vibrante, dai nostri interlocutori. Tra questi: l'esigenza che la riforma di Comites e CGIE giunga infine in porto, elemento presente del resto anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che abbiamo nei giorni scorsi esaminato; il disservizio consolare, di fronte all'accresciuto numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza (è stato inoltre chiesto che il periodo di validità dei passaporti sia elevato a dieci anni, anche in tal modo riducendo la mole di lavoro dei consolati); la richiesta dell'assegno o pensione sociale per gli italiani residenti all'estero che comporterebbe dunque la modifica della legge n. 335 del 1995 sull'assegno sociale, che vieta il pagamento a chi non risieda in Italia; la lamentela dei circa ventimila titolari di pensioni italiane i cui fondi sono bloccati in conti della Banca Nazionale del Lavoro.

E' stato poi sollecitato che il trattamento dei problemi degli italiani in Argentina avvenga «in tempi etici», vista la grave situazione in cui vivono migliaia di anziani italiani. Di qui la proposta che è stata avanzata nei nostri confronti di prevedere – in modo rigoroso e oggetto di costante verifica – una prestazione assistenziale rivolta agli italiani residenti in Paesi sprovvisti di sistemi minimi di protezione sociale all'estero e che versino in condizioni di speciale stato di indigenza, al fine di concedere agli emigranti italiani ultrasettantenni indigenti e residenti nei suddetti Paesi l'assegno sociale, secondo tempi e modalità di verifica certi.

Molti di questi temi involgono profili lavoristici di competenza della Commissione lavoro, che li approfondirà in modo debito. Ritengo opportuno tuttavia qui richiamarli, ricordando anche il senso talora di amarezza, se non di frustrazione, che abbiamo ascoltato nelle parole dei nostri connazionali, a causa delle molte visite di personalità politiche italiane rese in Argentina e rimaste senza concreto seguito.

Da ultimo, ricordo l'incontro con gli imprenditori italiani attivi in Argentina, impegnati in uno sforzo formidabile per fronteggiare una condizione di crisi che annienta l'intermediazione bancaria e finanziaria e la certezza stessa del diritto. Coloro che sono direttamente impegnati in attività di impresa bancaria o di gestione di servizi privatizzati hanno evidenziato alcune specifiche problematiche che rendono il loro compito oltre modo arduo.

Termino qui questa presentazione che vuole solo essere una rapida sintesi delle molte suggestioni e sollecitazioni emerse nel corso della missione, durante la quale, fra l'altro, vi è stato l'annuncio da parte del presidente Duhalde dell'anticipo delle elezioni presidenziali, originariamente previste nel settembre 2003, al marzo dello stesso anno. In occasione delle medesime elezioni, peraltro, i partiti designeranno i rispettivi candidati ri-

correndo a un nuovo metodo di consultazioni primarie, molto più aperto e meno oligarchico. Mi pare, questa, prova di vitalità dello spirito democratico del Paese, nella consapevolezza che i sacrifici necessari non possano essere perseguiti senza una piena legittimazione democratica. Desidero anche per questo esprimere un sentimento di profonda vicinanza al popolo argentino».

Si apre la discussione.

Il senatore ANDREOTTI ringrazia il presidente Provera per l'ampia esposizione che ha fotografato la situazione disperata in cui versa l'Argentina. Si dichiara tuttavia scettico sulle reali possibilità di cui l'Italia dispone di fornire concreti aiuti al grande Paese latino-americano. Sarebbe infatti errato illudere gli argentini sulle prospettive di un loro accoglimento in Italia a fini occupazionali. Non è facile infatti individuare modalità di intervento che vadano oltre la solidarietà verbale per un Paese ricco di risorse naturali, ma travolto da una gravissima crisi economico-sociale. Per tali ragioni, esprime le proprie perplessità anche riguardo all'eventuale trasmissione all'Assemblea di una relazione *ad hoc* della Commissione sulla quale svolgere un dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1171) Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale

(Rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

Prende la parola la senatrice DE ZULUETA, la quale ritiene che il provvedimento meriti di essere discusso dall'Assemblea, trattandosi della prima volta che l'Italia procede a questo tipo di finanziamenti destinati alla riduzione della povertà, sebbene lo strumento della «*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» sia stato introdotto già nel 1999.

Anche in ragione del fatto che non appaiono del tutto condivisibili le procedure e le condizioni poste ai Paesi beneficiari ai fini della concessione degli aiuti, in base allo strumento finanziario internazionale sopra citato, ella ritiene che il provvedimento in oggetto richieda una più approfondita riflessione e presenta pertanto, a nome del prescritto numero di senatori, una richiesta di rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Essendo stata pertanto avanzata, da parte del prescritto numero di senatori, la suddetta richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il presidente relatore FRAU avverte che l'esame proseguirà in sede referente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1171) Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore FRAU che sottolinea la rilevanza del contributo concesso dalla Banca d'Italia in favore della «*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» amministrata dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Egli si sofferma quindi sulle procedure di trasferimento delle risorse in favore della stessa PRGF, rendendo noto che le operazioni di prestito del PRGF *Trust* sono condotte attraverso un «Conto prestiti», un «Conto riserve» e un «Conto sussidi». Le risorse relative al primo di tali conti sono raccolte mediante prestiti a tassi di mercato contratti dal *Trust* con istituzioni finanziarie indicate dai Paesi donatori (per l'Italia appunto la Banca d'Italia). Il «Conto sussidi» ha invece la funzione di integrare le risorse necessarie a compensare la differenza tra il tasso d'interesse praticato dal *Trust* e il tasso agevolato pagato dai Paesi beneficiari. Infine, le risorse del «Conto riserve» possono essere utilizzate dal *Trust* per effettuare i pagamenti dei propri prestiti o degli interessi, nel caso in cui i fondi provenienti dalla restituzione dei prestiti erogati dal «Conto prestiti» o le risorse del «Conto sussidi» si rivelino insufficienti a far fronti ai suddetti pagamenti.

Un particolare rilievo assume inoltre il rispetto delle condizioni previste nei programmi associati alla PRGF, affinché i Paesi eleggibili possano beneficiare degli aiuti finalizzati alla riduzione della povertà. Tali Paesi sono infatti tenuti a presentare il *Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)*, documento che deve rendere testimonianza dell'alto grado di partecipazione economico-sociale realizzato in quegli stessi Paesi attorno ai programmi di riduzione della povertà.

Il Presidente relatore fa quindi presente che il prestito erogato dalla Banca d'Italia è a valere sulle riserve e non produce alcun impatto sul bilancio dello Stato. È tuttavia necessario procedere all'approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento per concedere, in favore della stessa Banca d'Italia, la garanzia dello Stato, che si è impegnato in sede internazionale per il finanziamento. La garanzia dello Stato è però aggiuntiva alla copertura offerta dal «Conto riserve» della PRGF, che dispone di risorse sufficienti a coprire il 40 per cento dei crediti concessi in base al medesimo strumento finanziario internazionale.

Nel merito del provvedimento, egli precisa che l'intervento della Banca d'Italia si suddivide in due prestiti (rispettivamente pari a 250 milioni e a 550 milioni di diritti speciali di prelievo) a valere sul medesimo Conto, in ragione della diversa scansione temporale con cui sono pervenute le richieste di contribuzione.

Da ultimo, il Presidente relatore evidenzia come lo strumento finanziario in oggetto stia ancora attraversando una fase di sperimentazione e

come sia pertanto necessario valutarne l'effettiva efficacia, oltre che la trasparenza nell'utilizzazione delle risorse disponibili.

Il sottosegretario TANZI interviene per ribadire a sua volta che il contributo italiano in favore della PRGF non è a dono, in quanto si ricorre alle riserve della Banca d'Italia e non si registrano oneri a carico del bilancio dello Stato. Lo scopo del disegno di legge in esame sta nella garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, che viene autorizzata a concedere i prestiti richiesti dal FMI. Comunque, la possibilità di richiedere l'esecuzione della garanzia statale è una eventualità secondaria, improbabile e mai verificata in tutti i prestiti precedentemente concessi per questo tipo di iniziative.

Dopo aver ricordato nelle linee generali le procedure attinenti la concessione degli aiuti finanziari da parte del FMI in favore dei Paesi più poveri, che sono tenuti ad utilizzare tali risorse per programmi di riduzione della povertà, ottenendo in cambio una riduzione del debito, il rappresentante del Governo osserva che non sempre lo strumento finanziario introdotto nel 1999 ha fornito buoni risultati e che molti dei Paesi interessati incontrano difficoltà nel predisporre il PRSP, per il quale debbono ricorrere ad esperti esterni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PIANETTA interviene per esprimere il proprio consenso sul provvedimento e preannunciando in merito un voto favorevole. Con questa iniziativa infatti l'Italia si allinea alla politica degli aiuti adottata dagli altri Paesi del G7, nell'auspicio che ciò consenta effettivamente di ridurre la povertà nel mondo.

Dal punto di vista procedurale poi, pur non volendo instaurare una specifica polemica nei confronti dei senatori della minoranza, l'oratore esprime perplessità per l'iniziativa assunta dall'opposizione relativa al trasferimento alla sede referente del disegno di legge in titolo. Egli ritiene infatti che un esame in sede deliberante avrebbe opportunamente garantito una più celere conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore MARINO giustifica l'iniziativa assunta dall'opposizione di rimettere l'esame del provvedimento all'Assemblea, che non ha carattere dilatori, ma si fonda sul convincimento che a tutti i senatori debba essere consentito di prendere parte al dibattito su un provvedimento così rilevante, che presenta peraltro alcuni profili discutibili anche dal punto di vista contabile. Riguardo poi alla politica italiana nei confronti del FMI egli ricorda di aver presentato un'apposita interrogazione (il cui svolgimento sollecita) riguardante la designazione del nuovo direttore esecutivo presso l'*Executive board* del FMI. Ritiene infatti sia quanto mai opportuno conoscere le direttive impartite dal Governo italiano nei riguardi dei propri rappresentanti in seno al FMI, al fine di far emergere la linea politica che si intende adottare nella strategia di riduzione della povertà.

Al riguardo, auspica che i Paesi membri dell'Unione europea riescano a mettere in atto una politica comune in questo settore, anche in considerazione del voto ponderato legato alle dimensioni del contributo fornito previsto in seno agli organismi direttivi del FMI.

Anche il senatore MARTONE interviene a difesa della scelta di procedere all'esame del disegno di legge in sede referente, che rappresenta l'unica occasione per il Parlamento per dibattere sull'argomento e per rivolgere raccomandazioni al Governo sulle strategie da adottare in sede di istituzioni finanziarie internazionali. Crede anzi che la riflessione sulla materia in oggetto vada ampliata ulteriormente, anche prevedendo audizioni di esperti che possano riferire sulle modalità di attuazione dei meccanismi della PRGF e sugli effetti concreti determinati dagli aiuti ai Paesi più poveri. Rileva infatti che spesso gli Stati interessati non hanno la capacità di allargare il processo partecipativo della società attorno ai programmi della riduzione della povertà, né sono in grado di produrre la laboriosa documentazione richiesta al fine della concessione degli aiuti. Nel contempo, occorrerebbe rendere più incisiva la verifica del rispetto delle condizioni di *good governance*.

Soffermandosi poi sulla strategia macroeconomica del FMI, osserva che l'abbandono dei piani di aggiustamento strutturale, che hanno spesso fornito esito negativo relativamente agli obiettivi di riduzione della povertà, si sia limitato al profilo terminologico, dal momento che il Fondo continua ad ispirarsi, pur in presenza dei nuovi strumenti finanziari, alla medesima strategia. Sarebbe invece opportuno introdurre mutamenti sostanziali per correggere la politica tradizionalmente seguita dal Fondo Monetario Internazionale e in proposito egli cita, a titolo esemplificativo, l'insistente invito rivolto dal Fondo ai Paesi interessati a procedere alla privatizzazione della terra e delle risorse naturali; invito che appare in contrasto con la sovranità alimentare e con il diritto al cibo, e che ha finito per determinare semmai un peggioramento della situazione di povertà.

Ritiene inoltre che non siano esaustive le motivazioni addotte dalle istituzioni finanziarie internazionali in merito alle ragioni per le quali i nove Paesi maggiormente indebitati non sono ancora riusciti a veder cancellato il proprio debito. In tal senso, è opportuno verificare quanto sia efficace il funzionamento della PRGF.

Quanto al provvedimento in esame, precisa che il contributo italiano ivi previsto non è rivolto solamente alla PRGF, ma è anche destinato alla liquidazione delle pendenze del *Enhanced Structural Adjustment Facility* (ESAF). In merito a quest'ultimo, egli ricorda che ne è stata decisa la sostituzione con la PRGF, in quanto, sottoposto a un procedimento di valutazione sia interno che indipendente, quello strumento finanziario aveva rivelato tutti i suoi limiti. Occorre allora comprendere le ragioni di quel fallimento e verificare se il FMI abbia effettivamente recepito le raccomandazioni che erano state formulate in occasione della predetta valutazione. La stessa Banca Mondiale del resto aveva sollecitato l'abbandono

dei piani di aggiustamento strutturale, formulando peraltro raccomandazioni non sempre rispettate dalla medesima Banca.

Chiusa la discussione generale, agli intervenuti replica il presidente relatore FRAU il quale riconosce la rilevanza dei temi emersi nel dibattito. Ritiene però che, prima ancora di concentrare l'attenzione sull'efficacia degli interventi di aiuto destinati alla riduzione della povertà, si debba valutare a monte se questo tipo di operazioni debba essere rimesso all'iniziativa dei singoli Stati o se ci si debba avvalere delle risorse degli istituti finanziari internazionali. Ricorda infatti che il FMI non utilizza solamente i contributi forniti dai Paesi donatori, ma concede anche prestiti basati sul sistema delle obbligazioni, che quindi richiedono regole di gestione inevitabilmente condizionate dalle esigenze di rientro. Sarebbe forse auspicabile allora che gli aiuti ai Paesi poveri traggano origine solamente dalla nuova finanza, da denaro fresco esistente e utilizzabile. Il Parlamento del resto ha anche il compito di prospettare al Governo delle soluzioni in materia.

Egli propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato alle ore 18 di martedì 30 luglio.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani verrà integrato con il seguito dell'esame della materia di competenza concernente le indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 16,10.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

45^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.

Interviene, altresì, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il generale di corpo d'armata Guido Bellini, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, accompagnato dal generale di brigata Arturo Esposito, capo del II reparto del comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di effettuare la visita in Corsica presso i reparti della legione straniera dell'esercito francese, quale deliberata nella seduta del 2 luglio 2002, nei giorni 8 e 9 settembre.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone altresì di effettuare la visita all'ospedale militare del Celio di Roma nella mattinata di venerdì 20 settembre.

Conviene la Commissione.

Il senatore PASCARELLA propone inoltre di effettuare verso la fine del mese di settembre una visita alla base dell'Aeronautica militare di Pratica di Mare.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante contributi della Difesa in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi per l'anno 2002 (n. 125)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore MELELEO, osservando che si è proceduto alla ripartizione di 18 miliardi di lire seguendo i criteri delle precedenti assegnazioni. In particolare per le associazioni combattentistiche si è proceduto alla somma prescritta per legge di 4 miliardi di lire seguendo un piano chiesto alla confederazione tra le associazioni combattentistiche e partigiane; per le associazioni d'arma si è proceduto ad un incremento non eccedente la somma prevista dalla legge n. 653 del 1986 (900 milioni di lire), tenendo presente le singole richieste dei sodalizi e l'attività paraistituzionale che ogni associazione svolge; per gli enti culturali scientifici e tecnici e le associazioni di categoria si è proceduto ad un modesto aumento globale delle assegnazioni (pari a 233 milioni di lire circa) dati l'attività delle associazioni di categoria e il particolare impiego nella propagazione e diffusione della realtà militare che in questo momento di transizione e radicali modificazioni ha bisogno di una particolare visibilità esterna; per gli enti assistenziali notiamo ancora un modesto incremento tenuta presente anche in questo caso l'alta valenza morale e sociale svolta da questi enti (per lo più assistenza familiare); per i due musei militari, si è assegnata pressochè la somma richiesta.

In conclusione, rende noto che globalmente la somma messa a disposizione dal Ministero per le singole associazioni riflette pressochè gli importi assegnati nell'esercizio precedente decurtati nella misura *standard* del 10,43 per cento per ragioni di contenimento e razionalizzazione della spesa (articolo 32 Finanziaria 2001).

Propone quindi alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore esprimono avviso favorevole, anche a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, i senatori NIEDDU, BEDIN, MINARDO e COLLINO.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende noto che era stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

In previsione di tale richiesta il Presidente del Senato aveva espresso il suo assenso già per la seduta del 12 giugno. Tale forma di pubblicità è pertanto adottata anche per il prosieguo della seduta, dedicata al seguito dell'audizione del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'armata Guido Bellini, sull'assetto funzionale ed organizzativo dell'Arma dei Carabinieri

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 12 giugno scorso.

Prende la parola il generale BELLINI, rispondendo ai quesiti posti nella seduta del 12 giugno dal senatore Nieddu. Riferendosi al primo quesito, vertente sui rapporti formali e sostanziali tra il comando generale dell'Arma dei Carabinieri e lo Stato maggiore della Difesa da una parte, ed il dipartimento di pubblica sicurezza dall'altro, ricorda che la nuova collocazione ordinativa dell'Arma dei Carabinieri conseguente all'emanazione della legge n. 78 del 31 marzo 2000 ha solo mutato l'autorità di riferimento in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto della difesa con la riforma dei vertici militari. Difatti la dipendenza dell'Arma è stata spostata dalla supremazia gerarchica del Capo di Stato maggiore dell'Esercito a quella del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in conseguenza dell'attribuzione a quest'ultimo della responsabilità di tutte le attività militari in cui l'istituzione è impegnata. Per quanto attiene, invece, alla collocazione dell'Arma nell'area della pubblica sicurezza osserva che la vigente normativa lascia inalterati i rapporti già esistenti tra il Comando Generale dell'Arma ed il dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'organo di raccordo tra il momento di indirizzo del Ministro e quello più strettamente operativo e resta la sede istituzionale privilegiata di incontro tra le forze di polizia.

Relativamente al secondo quesito, avente ad oggetto la richiesta di dati concreti circa la funzione di polizia militare esercitata dall'Arma, con particolare riferimento ai compiti di polizia militare, evidenziando le attività svolte per adempiere a questa funzione, nonché il numero e il tipo dei reati denunciati, osserva che la funzione di polizia militare, svolta in via esclusiva dall'Arma alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e nel rispetto delle competenze dei comandanti responsabili delle singole Forze armate, è costituita dall'insieme delle attività intese ad assicurare il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni provenienti dall'autorità militare, ed a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze armate, sia sul territorio nazionale che all'estero. Tali attività, di natura preventiva, si estrinsecano nel concorrere alla vigilanza delle opere e degli impianti che rivestono interesse militare (nel 2001 sono state ad esempio effettuate 13.500 pattuglie), nell'assicurare le scorte d'onore, di viabilità e di sicurezza a favore di alte

autorità nazionali ed estere, nonché eseguire scorte ad autocolonne militari di particolare interesse operativo, a valori e a veicoli o trasporti eccezionali militari (sempre nel 2001, sono state effettuate 3.830 scorte e rilevati oltre 400 incidenti stradali), nel partecipare, in operazioni in territorio estero, per la protezione degli abitanti dai saccheggi, dalle requisizioni illegali e dalle azioni contrarie alle convenzioni internazionali, e nel prevenire ogni altra attività che possa ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate, mediante azione informativa.

L'Arma assolve tali compiti di polizia militare in via generale attraverso i reparti territoriali, nonché utilizzando alcune unità dedicate, circa 1000 uomini, collocate presso ciascuna Forza armata e la struttura Nato. Precisa quindi che dalla polizia militare va distinta, sul piano concettuale, la funzione di polizia giudiziaria militare svolta alle dirette dipendenze della competente Autorità giudiziaria militare e consistente nel complesso delle attività svolte per la repressione dei reati militari. Rende quindi noti alcuni dati concreti: nel 2001 sono stati arrestati 103 disertori e 401 militari in esecuzione di ordini di custodia cautelare in carcere; sono state effettuate oltre 400 perquisizioni su disposizione dell'autorità giudiziaria e ben 2.521 d'iniziativa; sono stati operati 124 sequestri su ordine dell'autorità giudiziaria e 231 d'iniziativa; oltre 900 sono stati gli interrogatori di indiziati di reati. Sono stati eseguiti, inoltre, ben 120.000 atti di polizia giudiziaria concernenti i reati di armi, stupefacenti, furti, violate consegne e altri, quali notifiche, dissequestri, assunzioni di informazioni da persone informate sui fatti.

Procede quindi alla disamina del terzo quesito, concernente la problematica inerente la sostituzione dei carabinieri ausiliari. A tal riguardo osserva che l'arruolamento dei carabinieri effetti ed il relativo onere finanziario, devono essere interpretati come un provvedimento di mera sostituzione di personale in forza all'Arma, conseguente al passaggio ad un modello di difesa professionale, e mirante a garantire i livelli di efficacia ed efficienza dell'Istituzione. Risulterebbe d'altro canto scarsamente efficace utilizzare le risorse economiche necessarie al ripianamento degli ausiliari per creare incentivi retributivi che porterebbero nella migliore delle ipotesi ad un incremento mensile lordo medio pro capite pari a circa 40 euro. Questo perché il beneficio non potrebbe che essere esteso a tutto il personale del comparto sicurezza/difesa, da sempre caratterizzato da delicati equilibri retributivi. I non significativi benefici non giustificherebbero la perdita di circa 10.000 uomini, cui conseguirebbe, inevitabilmente, la chiusura di molti presidi.

Quanto alla redistribuzione sul territorio dei militari impegnati con mansioni di autista, precisa che l'impiego operativo degli ufficiali dell'Arma prevede l'espletamento di molteplici funzioni di comando e controllo all'esterno della propria sede di servizio con continui e talvolta lunghi spostamenti sul vasto territorio di competenza. L'autovettura di servizio diviene quindi, grazie all'attività di supporto del conducente, un vero e proprio «posto comando», indispensabile per assolvere con la necessaria continuità ai compiti di direzione delle unità dipendenti e per assicurare

il necessario flusso informativo verso i comandi superiori e l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Inoltre l'Arma, ha già avviato un sostanziale recupero di risorse, traendole dallo snellimento e dalla razionalizzazione delle procedure logistico-amministrative, oltre che dalla massiccia utilizzazione delle nuove tecnologie. Infatti, utilizzando ulteriori 2.000 unità che saranno recuperate nel prossimo biennio, è stato già pianificato il potenziamento dei reparti ubicati nei territori ove il fenomeno della criminalità diffusa si manifesta con forme più intense.

Per ciò che attiene al quarto quesito, tendente a sottolineare la presenza nel Paese di due primati contraddittori, ovvero del più alto numero di operatori di polizia rispetto al numero di cittadini e contemporaneamente di un rapporto non soddisfacente tra reati denunciati e scoperti.

Premette innanzitutto che l'aspetto dell'alto numero degli operatori di polizia rispetto ai cittadini sconta una semplificazione concettuale che non considera le effettive competenze delle forze di polizia. La polizia penitenziaria e la Guardia forestale svolgono infatti funzioni specialistiche che non hanno diretta attinenza alla sicurezza dei cittadini tradizionalmente intesa, e la stessa Guardia di Finanza non ha un diretto impegno in materia di pubblica sicurezza, essendo il suo apporto limitato e concorrente. Quindi, considerato che soltanto l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato garantiscono in via primaria l'importantissima attività di controllo e di presidio del territorio, il rapporto abitante-operatori risulta più correttamente elaborato in relazione al numero complessivo dei carabinieri e dei poliziotti (pari a 212.434 unità). Sotto tale aspetto emerge la presenza di un operatore di polizia ogni 271 abitanti, al pari ad esempio della Francia che ha un numero di abitanti di poco superiore rispetto a quello dell'Italia. Tale confronto, tuttavia, non può limitarsi ad una semplicistica comparazione quantitativa, ma deve essere vagliato alla luce dei risultati conseguiti in termini di prevenzione e repressione di reati. Passo quindi a considerare il secondo aspetto, ovvero quello del basso rapporto fra reati denunciati e identificazione degli autori, osservando innanzitutto, quanto al numero dei reati denunciati, che un confronto fra i dati forniti dal Segretariato generale dell'Interpol, evidenzia che il numero dei reati consumati in Francia è pari al doppio di quelli denunciati nel nostro paese. Ne consegue allora in modo evidente che l'efficacia dell'attività preventiva in Italia è quasi doppia rispetto a quella francese e la stessa attività repressiva, in alcuni settori, risulta più proficua.

Sempre con riguardo all'attività di contrasto l'Arma offre inoltre un significativo contributo ai risultati conseguiti nel Paese. Nel 2001, per esempio, i Carabinieri hanno proceduto per il 69 per cento dei delitti complessivamente perseguiti, hanno deferito all'autorità giudiziaria il 67 per cento delle persone in tutto denunciate nel Paese ed eseguito il 58 per cento degli arresti, con un incremento rispettivamente del 13 per cento e del 6 per cento rispetto all'anno precedente. I dati relativi ai primi cinque mesi dell'anno in corso, confrontati con lo stesso periodo del 2001, confermano questo *trend* positivo, con un ulteriore aumento del 17 per

cento dei delitti scoperti, del 10 per cento delle persone denunciate e del 13 per cento degli arresti.

Risponde, infine, all'ultimo quesito posto dal senatore Nieddu, che sollecitava una verifica in ordine al collegamento dell'alto tasso di suicidi con una presunta condizione di esteso disagio del personale dell'Arma.

Al riguardo rileva che l'attenzione dell'Arma nei confronti del doloroso fenomeno dei suicidi ha portato alla costituzione di un dedicato gruppo di studio attivato presso il comando generale. Tale attività ha consentito di poter raccogliere elementi utili all'analisi del fenomeno fornendo risultati di carattere parziale.

In particolare, prendendo in considerazione il tasso degli eventi ogni 100.000 unità, l'esame dei dati statistici dell'ultimo decennio evidenzia che l'incidenza dei suicidi nell'Arma (13,2 eventi su 100.000 unità) fa registrare, in media 2,5 casi in più rispetto a quelli riferiti alla popolazione italiana maschile di età compresa tra i 17 ed i 64 anni (10,7 casi ogni 100.000 abitanti).

Tuttavia, per considerare adeguatamente la tendenza suicida nelle sue reali dimensioni, si deve tener conto anche del numero dei tentativi di suicidio.

Aggiungendo tale dato la percentuale riferibile all'Arma si colloca al di sotto dei valori nazionali con una percentuale in meno del 7,5 per cento. Inoltre, l'incidenza del fenomeno è spesso di gran lunga inferiore rispetto a quella che si registra nelle forze di polizia di altri Paesi. Infatti, tenuto sempre conto del numero dei suicidi ogni 100.000 unità, a Los Angeles, nel 1997, si è registrato un valore pari a 26, a New York, nel 1994, il dato è stato di 29 ed in Svizzera, nel 1989, di 24. Infine, per quanto attiene al fattore scatenante di tali gesti estremi ricorda che oltre l'80 per cento dei suicidi sono connessi con problemi personali che esulano dall'ambiente di servizio.

In tale quadro sono comunque già state sviluppate alcune iniziative finalizzate a migliorare la prevenzione specifica. È stato infatti istituito il servizio di psicologia medica dell'Arma dei Carabinieri.

Inoltre, sono ormai in fase di ultimazione i lavori di uno specifico gruppo di studio, presieduto dal vice comandante generale dell'Arma ed integrato da psicologi ed accademici che hanno già condotto analisi epidemiologiche sul fenomeno tra la popolazione nazionale, al fine di individuare eventuali fattori ricorrenti e proporre ulteriori interventi preventivi.

Il senatore NIEDDU chiede chiarimenti in ordine al reclutamento nelle Forze di polizia di personale volontario proveniente dalla ferma triennale delle Forze armate, che costituirebbe uno dei più importanti fattori di incentivo per il reclutamento delle stesse.

Replica il generale BELLINI, osservando che il sistema di reclutamento evidenziato dal senatore Nieddu viene già applicato all'Arma dei Carabinieri, peraltro con eccellenti risultati. Stante, quindi, l'efficacia del meccanismo, non osta alcuna ragione alla possibilità di ampliarne la

sfera applicativa in un prossimo futuro, prevedendo ovviamente gli opportuni interventi del caso.

Interviene quindi il senatore PERUZZOTTI, illustrando una serie di problematiche relative all'ordinamento ed alla struttura dell'Arma dei Carabinieri.

In primo luogo rileva che la riforma in senso professionale delle Forze armate priverà l'Arma dei Carabinieri del prezioso apporto del personale ausiliario, ossia di ben diecimila unità. Ciò comporta, a suo avviso, la necessità di ovviare tempestivamente a tale grave carenza, prevedendo ad esempio la possibilità di reclutare nell'Arma volontari in ferma biennale, con l'eventuale facoltà di inserimento in altre componenti delle Forze armate una volta esaurito tale servizio.

In secondo luogo si sofferma sul problema relativo allo stato delle caserme, rilevando che molte strutture appaiono obsolete ed inadeguate. A ciò si cumula, inoltre il problema del pagamento degli affitti, che espone l'arma al rischio di numerosi sfratti e quindi a difficoltà operative certamente non auspicabili.

Prende quindi in considerazione il problema della permanenza sul territorio dei comandanti di stazione, osservando che sarebbe opportuno prevedere una loro «rotazione» verso altre sedi almeno ogni cinque anni.

Per ciò che attiene al coordinamento operativo dell'Arma dei Carabinieri con le altre Forze di polizia, ricorda che esso non sempre si rivela agevole ed efficiente, oltre che, in alcuni casi, mancare del tutto. Si sofferma quindi sulla questione relativa alla modernizzazione dell'armamento leggero in dotazione all'arma, sottolineandone la particolare urgenza. Nella loro opera di contrasto della criminalità, infatti, i Carabinieri si sono trovati spesso di fronte a malviventi armati con moderni ed efficaci fucili-mitragliatori. Osserva inoltre che all'addestramento, a suo avviso molto realistico e quindi di grande utilità, nei poligoni di tiro è spesso ed erroneamente preferito quello, meno efficiente, praticato attraverso l'ausilio di simulatori elettronici.

Conclude sottolineando anche l'esistenza di un collegamento inadeguato tra le stazioni locali ed i vertici dell'Arma.

Replica il generale BELLINI, osservando, relativamente all'ultimo quesito posto dal senatore Peruzzotti, che dal momento della assunzione della carica, ha già provveduto a visitare molte stazioni locali, e che il problema di un forte collegamento tra il vertice dell'Arma e le realtà locali sarà preso in seria e costante considerazione.

Relativamente alla questione della modernizzazione degli armamenti, riconosce la necessità di procedere ad un rapido e sollecito aggiornamento delle armi leggere in dotazione all'Arma. Inoltre, pur riconoscendo la diversità esistente tra l'addestramento condotto in un poligono di tiro e quello effettuato presso simulatori elettronici, sottolinea l'enorme progresso tecnologico compiuto da questi ultimi.

Per quanto attiene quindi al problema della permanenza sul posto dei comandanti di stazione, ricorda che sono già in vigore delle procedure, dette di «deregionalizzazione», in base alle quali ad un comandante non è permesso di prestare servizio operativo nella propria regione di provenienza prima di otto anni.

Si sofferma quindi sullo stato delle caserme, rilevando che, allo stato attuale, gli stabili obsoleti o comunque in cattive condizioni rappresentano soltanto il sei per cento del totale. In ogni caso sono in corso procedure di modernizzazione di tali strutture, operate anche attraverso il coinvolgimento delle altre Forze di polizia, degli enti locali. Questi ultimi, inoltre, potrebbero dare all'Arma un forte sostegno allo scopo di colmare il «gap» degli affitti arretrati cedendo delle strutture in comodato d'uso.

Per ciò che concerne, infine, il problema relativo al personale ausiliario, ricorda che tale personale è essenziale per l'Arma, e che dovrà essere preso ogni provvedimento volto ad individuare una valida alternativa ad esso.

Il PRESIDENTE Contestabile dopo aver ringraziato il generale Belini per la sua disponibilità, dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

161^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti al testo proposto dalla Commissione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 1)

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la trattazione degli emendamenti non ancora esaminati viene rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

101^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane (n. 40)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore GENTILE, il quale illustra il *curriculum* del dottor Domenico Santececca, proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori GIRFATTI, SALERNO ed EUFEMI, mentre preannuncia il proprio voto di astensione il senatore BRUNALE.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina, che è approvata, risultando 11 voti favorevoli e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BALBONI, BRUNALE, CANTONI, CASTELLANI, COSTA, EUFEMI, FRANCO Paolo, GENTILE, GIRFATTI, IZZO (in sostituzione del senatore Degennaro), KAPPLER, PEDRIZZI e SALERNO.

IN SEDE DELIBERANTE

(129) *GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(377) *BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(1319) *PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di testo unificato)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 luglio scorso.

Il Presidente PEDRIZZI fa presente che si passerà all'esame dell'emendamento presentato dal relatore, in ossequio al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il relatore EUFEMI illustra l'emendamento 1.1, recante modificazioni al comma 4, in accoglimento del parere espresso dalla Commissione bilancio, programmazione economica.

Su tale emendamento esprime parere favorevole il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, l'emendamento 1.1 viene approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

Il senatore GIRFATTI, nel preannunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia, sottolinea l'impegno profuso per giungere al varo del provvedimento e fa presente che esso risponde alle aspettative delle vedove e dei congiunti dei caduti di guerra. Egli sottolinea però come rimanga ancora aperta la questione di integrare i trattamenti dei grandi invalidi.

Il senatore BALBONI, dopo aver espresso rammarico per non aver potuto accogliere le istanze della categoria dei grandi invalidi, auspica che le questioni relative ai grandi invalidi siano al più presto affrontate dalla Commissione. Preannuncia poi il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore BRUNALE ricorda che il provvedimento riproduce sostanzialmente il disegno di legge n. 4677, approvato dalla Commissione prima della chiusura della scorsa legislatura e non approvato in via definitiva per il sopravvenuto scioglimento delle Camere. Esprime quindi soddisfazione per l'accoglimento delle oggettive esigenze di ristoro vantate

dalle categorie in questione, auspicando comunque un riordino dell'intera disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra. Preannuncia il voto favorevole dei senatori appartenenti al Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Anche il senatore CASTELLANI, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, ricorda il lavoro già compiuto dalla Commissione nella scorsa legislatura, in materia di pensioni di guerra. Nella consapevolezza che il testo in approvazione riguarda solo parzialmente la platea dei pensionati di guerra sostiene l'opportunità che già nella prossima legge finanziaria siano reperite le risorse per una revisione complessiva della materia.

Il relatore EUFEMI dà atto al Governo della disponibilità dimostrata nel reperire le risorse finanziarie necessarie. Anche se il provvedimento risponde in maniera solo parziale alle legittime aspettative di categorie così meritevoli, un allargamento dell'intervento, peraltro valutato dal Comitato ristretto, avrebbe compromesso, dovendosi reperire ulteriori risorse finanziarie, l'approvazione del disegno di legge in tempi rapidi.

Il Presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato che il lavoro della Commissione si pone in continuità con quanto già fatto nella passata legislatura, esprime la propria soddisfazione per la convergenza di tutte le forze politiche su tale provvedimento, il quale rappresenta un giusto, se pur limitato, riconoscimento a categorie meritevoli di rispetto e stima per le sofferenze subite e per il contributo offerto al Paese. Assicura l'impegno della Commissione di esaminare, dopo la pausa estiva, le questioni ancora irrisolte concernenti i trattamenti pensionistici di guerra.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato risultante dai disegni di legge nn. 129, 377 e 1319 (già adottato dalla Commissione per il prosieguo della discussione) nel suo articolo unico, come modificato, unitamente alla tabella allegata di cui all'articolo 1, comma 2, con il seguente titolo «Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra».

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 25 luglio, convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,50.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 129, 377 E 1319**

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le cifre: «1.820.154» e «2.911.362» rispettivamente con le altre: «1.820.516» e «2.911.000».

TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 129, 377 E 1319 CONCERNENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI GUERRA

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato, rispettivamente, di 60 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di 60 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2° alla 6°, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 11.690.131 di euro per l'anno 2002 ed a 24.099.723 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per 5.164.569 di euro per l'anno 2002, per 19.692.502 di euro per l'anno 2003 e per 10.329.000 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.820.154 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive, per 6.638.192 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 2.401.015 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per 6.525.562 di euro per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, per 2.911.362 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, per 4.407.221 di euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 2)

(Importi in Euro)

Categorie	dal 1° gennaio 2002	dal 1° gennaio 2003
2 ^a categoria	1.626,51	1.838,66
3 ^a categoria	1.422,06	1.624,68
4 ^a categoria	1.278,92	1.426,05
5 ^a categoria	1.125,45	1.223,09
6 ^a categoria	984,57	1.018,78

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

109^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore DELOGU, il quale osserva anzitutto che il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, comprende due articoli che riguardano materie di competenza della Commissione: l'articolo 4, recante unificazione delle competenze in materia di giochi e l'articolo 8, recante riassetto del CONI. Sino a pochi anni orsono, infatti, i giochi, le scommesse e i concorsi pronostici connessi alle manifestazioni sportive producevano un gettito assai rilevante che consentiva non solo di finanziare tutto lo sport italiano a partire dal CONI, ma anche di far affluire alle casse dello Stato un gettito finanziario significativo. Adesso invece, a seguito della introduzione di nuovi giochi, che hanno attratto una gran mole di scommesse, i proventi che derivano dai pronostici sportivi si sono ridotti in misura notevolissima. Da ciò è derivata una crisi profonda del CONI e delle più importanti federazioni sportive e la necessità da parte dello Stato di erogare somme rilevanti a favore dello sport italiano.

Soffermandosi in particolare sull'articolo 4, il corelatore Delogu osserva che esso, allo scopo di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici e soprattutto di ottimizzare il gettito erariale, attribuisce all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio di tutti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici, anche di quelli riservati dal decreto legislativo n. 496 del 1948 al CONI, del quale la predetta azienda diventa concessionaria. Il CONI comunque continua a tenere in via esclusiva i rapporti con le federazioni sportive, il suo Presidente entra a far parte del Comitato generale per i giochi di cui alla legge n. 357 del 1988 ed il suo voto è vincolante per le deliberazioni che afferiscono ai giochi, alle scommesse ed ai pronostici sportivi. Al CONI verrà inoltre attribuita una percentuale delle somme introitate grazie ai giochi, alle scommesse ed ai pronostici sportivi pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni. È però prevista anche la possibilità di attribuire eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

Quanto all'articolo 8, esso dispone la costituzione di una società per azioni denominata «CONI Servizi S.p.A.», della quale il CONI si avvarrà per l'espletamento dei suoi compiti. Il capitale sociale è pari a un milione di euro e le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente ed il consiglio di amministrazione saranno tuttavia designati dal CONI. L'articolo 8 regola inoltre la vita della società ed i suoi rapporti con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per i beni e le attività culturali e, ovviamente, con il CONI. Dispone altresì che il personale già dipendente dal CONI passi alle dipendenze della società, fatti salvi i diritti acquisiti. La società succede al CONI in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità dei beni facenti capo al CONI stesso.

Il corelatore Delogu ricorda infine che il decreto-legge comprendeva anche l'articolo 6, che recava disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'articolo è stato soppresso dalla Camera dei deputati, ma il Governo si è impegnato a riproporre in tempi brevi quelle disposizioni in un apposito disegno di legge.

Integra la relazione il corelatore BARELLI, il quale osserva che gli articoli 4 ed 8 del decreto-legge si rendono necessari in considerazione della sensibile diminuzione di entrate connesse ai giochi tradizionali, che per anni hanno garantito l'autonomia del CONI e, attraverso di esso, dello sport italiano. Dagli oltre 1.100 miliardi delle vecchie lire di cui beneficiava il CONI negli anni passati, oggi le entrate si sono infatti ridotte a meno di 600 miliardi, registrando un sostanziale dimezzamento. Il Governo ha pertanto individuato una soluzione idonea a garantire l'autonomia dello sport attribuendo il coordinamento dei giochi ad un unico soggetto; ha assicurato peraltro al CONI la stessa percentuale sui giochi e le scommesse prevista dalle leggi vigenti, da integrarsi ad opera del Ministero dell'economia qualora essa non sia sufficiente a garantire la vivibilità dell'ente e dello sport in generale.

La parte più innovativa dell'opera di riassetto è tuttavia quella contenuta nell'articolo 8, istitutivo della CONI Servizi S.p.A. Si tratta a suo giudizio di una norma che non lede l'autonomia dello sport italiano, in

quanto sarà il CONI stesso a stipulare le convenzioni con il suo braccio strumentale e a designare gli organi principali della nuova società.

Nell'esprimere pertanto soddisfazione per un meccanismo volto a rendere più dinamico il settore dello sport, conclude sollecitando una forte attenzione nei confronti delle associazioni sportive che, se espunte dal testo del decreto-legge, dovranno ora trovare adeguato spazio di discussione in un provvedimento *ad hoc* che il Consiglio dei ministri si accinge a varare e che egli si augura il Parlamento voglia esaminare tempestivamente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore D'ANDREA solleva perplessità in ordine alla scelta di introdurre il riassetto del CONI nell'ambito di un provvedimento d'urgenza. Se da un lato è infatti indiscutibile che il settore necessita di interventi tempestivi, non va dimenticato che la tematica fu affrontata già nel corso dell'esame dell'ultima manovra finanziaria, con la presentazione di emendamenti volti a corrispondere alle esigenze di bilancio del CONI poi ritirati sulla base dell'impegno del Governo ad intervenire con una propria iniziativa. L'iniziativa non ha visto la luce per mesi e si palesa ora nell'ambito di un decreto-legge, che priva il Parlamento della possibilità di un'approfondita discussione. Essa mira peraltro a esautorare il CONI dalla gestione dei giochi di sua competenza, con la motivazione che essi non garantiscono più proventi sufficienti ad assicurare l'autonomia del settore. Incarica inoltre di tali funzioni una società per azioni con capitale interamente pubblico che, a giudizio del Governo, non lede l'autonomia dello sport. Appare tuttavia del tutto evidente che, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, il CONI si troverà nella condizione di dover chiedere anno per anno una integrazione finanziaria al Ministero dell'economia, benché finora tutte le forze politiche si fossero attivamente impegnate per scongiurare tale eventualità, considerata fortemente lesiva dell'autonomia del settore. Appare altresì estremamente curioso che il mondo sportivo non levi la sua voce per contrastare tale ipotesi, anche se forse tale atteggiamento di acquiescenza è comprensibile in considerazione della situazione di precarietà finanziaria che caratterizza il settore.

Manifesta pertanto tutta la propria contrarietà nei confronti di una manovra a suo giudizio pericolosa non tanto nell'immediato quanto nelle sue prospettive.

Si associa la senatrice ACCIARINI, la quale condivide pienamente il giudizio di inopportunità sull'inserimento di tale tematica in uno strumento d'urgenza di tutt'altro contenuto, che priva il Parlamento della possibilità di svolgere un dibattito sereno.

Quanto al merito della proposta, ella ritiene che si tratti di una soluzione di grave asservimento del mondo dello sport al potere politico, prevedendo un contratto di servizio annuale fra il CONI e la CONI Servizi S.p.A., che prefigura una rinegoziazione annuale sul piano finanziario.

Il senatore CORTIANA lamenta che la Commissione non abbia avuto molte occasioni di discutere di sport, né in questa né nella passata legislatura. Pare quasi che il peso della politica pubblica per lo sport condotta dal regime fascista impedisca ora di prendere atto con serenità dell'esigenza di un impegno pubblico in tale settore.

Né appare condividibile il riassetto prefigurato dal disegno di legge in esame, che iscrive la politica sportiva in una logica ragionieristica e contabile, di carattere meramente commerciale, senza tener conto dei suoi risvolti sociali, culturali ed educativi.

Nell'esprimere pertanto la sua netta contrarietà all'ipotesi prefigurata dagli articoli 4 ed 8, auspica quanto meno una riflessione approfondita sul settore dello sport, in difficile equilibrio fra dimensione olimpica, professionistica e dilettantistica. Deplora inoltre il silenzio del mondo dello sport su tale iniziativa, tanto più a fronte delle vivaci proteste sollevate nella scorsa legislatura contro il presunto attacco del Centro-sinistra alla libertà dello sport, silenzio che nasconde evidentemente l'impossibilità di sottrarsi ad una pesante limitazione della propria autonomia.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il corelatore DELOGU, il quale osserva che il dibattito in corso, nonché quello successivo che si svolgerà in Aula, rappresentano due importanti sedi di confronto sulle tematiche dello sport. Ribadisce inoltre la necessità dell'intervento, stante la contrazione delle risorse rinvenenti dai giochi tradizionali.

Replica a sua volta il corelatore BARELLI, il quale sottolinea come la soluzione sottesa agli articoli 4 e 8 del decreto-legge n. 138 non rivesta carattere meramente congiunturale ma sia al contrario strutturale e meriti pertanto attenzione, tanto più dopo tanti anni di crisi. Conviene comunque sull'opportunità di un ampio dibattito sulle tematiche dello sport.

I corelatori DELOGU e BARELLI presentano quindi la seguente proposta di parere favorevole:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1626 di conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, così come modificato dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento agli articoli 4 e 8;

ritenuto che le norme in esame possono fronteggiare ed avviare a soluzione i gravissimi problemi che attualmente affliggono lo sport italiano in generale ed il CONI in particolare in dipendenza della macroscopica contrazione dei proventi derivanti dai giochi, dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi alle manifestazioni sportive;

valutata positivamente la facoltà attribuita, dall'articolo 4, comma 1, al disciplinare di concessione che interverrà tra il CONI e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di prevedere l'attribuzione di risorse aggiuntive allo stesso CONI per soddisfare adeguatamente le sue necessità finanziarie;

valutate altresì positivamente le garanzie riconosciute dall'articolo 8, comma 11, agli ex dipendenti del CONI ora trasferiti alle dipendenze della "CONI Servizi S.p.A";

valutato che tanto l'articolo 4 quanto l'articolo 8 non mettono in alcun dubbio l'indispensabile autonomia del CONI (inteso sia come ente pubblico che come S.p.A) e dello sport italiano;

considerato che detta autonomia va salvaguardata anche attraverso ulteriori atti legislativi tendenti a valorizzare l'associazionismo sportivo quali, ad esempio, le disposizioni in materia di società ed associazioni sportive dilettantistiche prima contenute nell'articolo 6 del decreto-legge, soppresso dalla Camera dei deputati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole dei corelatori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (n. 41)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO, il quale illustra anzitutto le attività e i compiti del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Raccomanda quindi l'espressione di un parere favorevole sulla proposta del Governo di nominare alla Presidenza del Consorzio la professoressa Maria Cristina Pedicchio, di cui illustra il prestigioso *curriculum*.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BARELLI, BETTA, BEVILACQUA, BRIGNONE, COMPAGNA, CORTIANA, D'ANDREA, DELOGU, FAVARO, Vittoria FRANCO, GABURRO, MONTICONE, SOLIANI, SUDANO, TESSITORE, TOGNI e VALDITARA.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della professoressa Maria Cristina Pedicchio è approvata, risultando 12 voti favorevoli, nessuno contrario e sette astenuti.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 39)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore BARELLI, il quale coglie l'occasione per commemorare la figura del precedente presidente, Lucio

Ardenzi, scomparso poco dopo il suo recente insediamento alla presidenza dell'ente.

Raccomanda quindi l'espressione di un parere favorevole sulla proposta del Governo di nominare alla presidenza dell'Istituto il dottor Galdieri, del quale ricorda il brillante *curriculum*.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BARELLI, BETTA, BEVILACQUA, BRIGNONE, COMPAGNA, CORTIANA, D'ANDREA, DELOGU, FAVARO, Vittoria FRANCO, GABURRO, MONTICONE, SUDANO, TESSITORE e TOGNI.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Domenico Galdieri è approvata, risultando 10 voti favorevoli, nessuno contrario e sette astenuti.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 42)

Proposta di nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 43)

(Pareri al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame. Pareri favorevoli)

Riferisce alla Commissione il senatore SUDANO, il quale si sofferma anzitutto sulla proposta del Governo di nominare alla presidenza dell'Istituto Turi Vasile, nei confronti del quale esprime profondo apprezzamento in quanto figura storica di origine siciliana assunta a notorietà nazionale ed internazionale in campo cinematografico. Manifesta apprezzamento altresì per la proposta di nominare Emanuele Giliberti a consigliere di amministrazione dell'Istituto, in considerazione delle sue elevate qualità artistiche.

Il senatore TESSITORE ricorda la figura di Giusto Monaco, indimenticato presidente dell'Istituto in anni passati. Esprime conseguentemente qualche perplessità per la proposta del Governo, che cade su una personalità di indiscusso valore ma in un campo specifico quale quello cinematografico.

Il senatore COMPAGNA si associa al ricordo di Giusto Monaco. Manifesta tuttavia consenso alla scelta del Governo di nominare una personalità non competitiva sul piano della memoria con il suo predecessore, in quanto attiva in un campo totalmente diverso.

Il sottosegretario BONO ricorda che la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto assicura comunque la presenza di uno studioso di teatro antico, di nomina del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presidente sono invece attribuite competenze più spiccatamente gestionali.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto. Ad entrambe le votazioni partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BARELLI, BETTA, BEVILACQUA, BRIGNONE, COMPAGNA, CORTIANA, D'ANDREA, DELOGU, FAVARO, Vittoria FRANCO, GABURRO, SERVELLO (in sostituzione del senatore VALDITARA), SUDANO, TESSITORE e TOGNI.

La proposta di esprimere parere favorevole sulle nomine di Turi Vassile e Emanuele Giliberti è approvata, risultando per ciascuna votazione 10 voti favorevoli, nessuno contrario e sette astenuti.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

– e petizione n. 349 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1251 e 1306, congiunzione con l'esame della petizione n. 349 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà preliminarmente conto della petizione n. 349, sottoscritta da oltre 200.000 cittadini, con la quale si manifesta decisa contrarietà al ricorso alla delega per la riforma scolastica e se ne chiede il ritiro. Ne propone conseguentemente l'abbinamento con i disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte quindi che si procederà nella votazione degli emendamenti all'articolo 2, del disegno di legge n. 1306 pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 17 luglio scorso.

La senatrice ACCIARINI dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 2.108 (identico al 2.511), interamente soppressivo della lettera *d*). Tale lettera, oltre a ripartire la scuola secondaria in due gradi collocandone peraltro uno nel primo ciclo e l'altro nel secondo ciclo, opera infatti una netta ripartizione fra il sistema dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale nient'affatto condivisibile e in netta controtendenza rispetto all'evoluzione della scuola italiana coronata dalla legge n. 30. Essa determina così un elemento di forte selezione sociale attraverso la formazione, distinguendo fra percorso scolastico destinato a chi proseguirà gli studi e percorso formativo destinato a chi entrerà nel mondo del lavoro, secondo una dicotomia fondante nella riforma Gentile ma ormai da tempo superata. Non che sia realistico eliminare ogni differenza fra

percorsi formativi alternativi; una biforcazione così rigida e precoce allontana tuttavia irrimediabilmente l'integrazione fra i diversi sistemi che pure aveva rappresentato un'acquisizione di grande rilievo della scuola italiana. Né tale separazione può dirsi addebitabile al nuovo Titolo V della Costituzione, che attribuisce la competenza sull'istruzione alla legislazione concorrente fra Stato e regioni e quella sull'istruzione e formazione professionale alla competenza esclusiva delle regioni. Da ciò non deriva infatti in alcun modo l'esigenza di una separazione così netta, né tantomeno il trasferimento alle regioni degli istituti professionali di Stato che la legge n. 30 aveva invece inserito a pieno titolo nel sistema dei licei.

Anche il senatore CORTIANA considera la lettera *d*) un punto cruciale dell'intero provvedimento, frutto peraltro di una scelta affrettata del Governo, incapace di raccogliere la sfida conseguente alle reazioni suscitate dalla riforma Berlinguer. Il ministro Moratti ha inoltre sommato a tale ritorno al passato la scelta di una canalizzazione precoce degli studi, cui si lega la collocazione della scuola secondaria di primo grado nel ciclo primario. Si tratta in questo caso di una scelta a suo giudizio colpevole, nei confronti della quale manifesta netta contrarietà raccomandando la soppressione della lettera *d*). Assai preferibile appare invece ribadire l'articolazione prevista dalla legge n. 30 ed in tal senso preannuncia fin d'ora il suo voto favorevole sull'emendamento 2.109.

Posto ai voti, l'emendamento 2.108 (identico al 2.511) viene respinto.

Sull'emendamento 2.109, esprime il suo voto favorevole il senatore D'ANDREA, il quale stigmatizza la soluzione confusa offerta dalla lettera *d*) nel testo del Governo, che pare non tener conto non solo del nuovo Titolo V della Costituzione ma neanche del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sovrapponendo competenze statali a competenze regionali senza alcuna articolazione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.109 viene respinto.

Sull'emendamento 2.512, esprime il voto favorevole la senatrice Vittoria FRANCO, la quale sollecita a sua volta la modifica della lettera *d*), in quanto punto qualificante di un disegno socialmente selettivo fra scuola di *élite* e scuola per studenti svantaggiati. Auspica conseguentemente un più lungo periodo di istruzione comune, nella prospettiva della costruzione di una cittadinanza uguale per tutti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.512 viene respinto, così come – con separata votazione – il 2.110.

Sull'emendamento 2.111, esprime un convinto voto favorevole la senatrice ACCIARINI, la quale richiama il dibattito in corso sugli organi

collegiali della scuola e sottolinea l'importanza della rappresentanza della componente studentesca.

Si associa il senatore CORTIANA, il quale esprime perplessità in ordine alla scelta operata a suo tempo dal Centro-sinistra di incentrare la riforma della scuola sulle funzioni dei direttori scolastici e sul conseguente conferimento della dirigenza. Si è trattato infatti di un profilo indubbiamente nevralgico, ma discutibile quanto all'efficacia. Le figure centrali della scuola sono per contro gli insegnanti e gli studenti, cui devono essere assicurati gli strumenti per una partecipazione attiva alla vita scolastica. Considerato che l'emendamento non stravolge l'impianto del testo governativo, ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Dissente il senatore COMPAGNA, il quale osserva che in tal caso occorrerebbe assicurare altrettanta tutela ad altre componenti attive dell'educazione dei giovani, fra cui i nonni.

Posto ai voti, l'emendamento 2.111 viene respinto, così come – con separata votazione – il 2.112.

Dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 2.113 la senatrice ACCIARINI, la quale ricorda l'esperienza positiva degli istituti comprensivi nata nell'ambito della legge quadro sulle zone montane e poi diffusasi sul territorio con crescente credibilità. Ad oggi, gli istituti comprensivi sono infatti oltre 3.200, pari a circa il 42 per cento delle unità scolastiche del ciclo di base, e – pur presentando luci ed ombre – sono sempre espressione di un elevato impegno didattico.

Il senatore BRIGNONE si dichiara ben consapevole dell'importanza del processo di verticalizzazione connesso agli istituti comprensivi. Al riguardo, ricorda l'interrogazione da lui presentata all'allora ministro De Mauro nella scorsa legislatura sui risultati di tale esperienza, cui purtroppo non ha mai avuto risposta. Ricorda altresì il suo personale impegno per la riduzione dei parametri dimensionali ai fini della dirigenza scolastica, che ha comportato un incremento del processo stesso. Preannuncia pertanto voto contrario rammentando che nella scorsa legislatura il Centro-sinistra non aveva dimostrato altrettanta sensibilità.

Posto ai voti, l'emendamento 2.113 viene respinto, così come – con separate votazioni – il 2.114, il 2.115 e il 2.116.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 2.117.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

MODIFICA DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, avrà inizio al termine dei lavori dell'Aula.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

110^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

– e petizione n. 349 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Come già annunciato nel corso della stessa seduta pomeridiana, in ragione del nuovo calendario dei lavori dell'Aula, il presidente relatore ASCIUTTI sospende la seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi al termine della seduta dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 20,32, è ripresa alle ore 22,15.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che si procederà nella votazione degli emendamenti all'articolo 2, del disegno di legge n. 1306 pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 17 luglio scorso.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.118, in quanto ritiene debba essere salvaguardato l'impianto della scuola secondaria superiore definito dalla legge n. 30 del 2000, che prevede una formazione culturale di base omogenea fino ai quindici anni di età, per poi procedere ad una diversificazione nell'ultimo triennio del ciclo secondario.

Posto ai voti, l'emendamento 2.118 viene respinto, così come, con successive e separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 2.119, 2.120, 2.121 e 2.122; l'emendamento 2.123 viene invece dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.124, prende la parola la senatrice ACCIARINI che si dichiara favorevole alla soppressione della lettera *e*) dell'articolo 2, nella quale prende forma il primo segmento dell'articolazione dei cicli scolastici proposta dal Governo cui ella giudica preferibile quella delineata dalla normativa vigente. In particolare, respinge la concezione in base alla quale la costituzione degli istituti comprensivi sarebbe stata giustificata da ragioni burocratiche connesse alla figura dei dirigenti scolastici, osservando di converso come essi siano stati introdotti per corrispondere alle esigenze dell'autonomia scolastica che richiedeva un dimensionamento degli istituti medesimi adeguato al progetto della scuola di base. Del resto, il valore insito nell'esperienza degli istituti comprensivi viene riconosciuto persino dal documento elaborato dalla cosiddetta commissione Bertagna, il quale ribadiva lo stretto legame esistente tra l'ultimo anno della scuola elementare e il primo della scuola media inferiore, secondo un principio di continuità che viene invece disatteso nel disegno di legge in esame.

La senatrice SOLIANI si dichiara a sua volta favorevole sull'emendamento, associandosi alle argomentazioni espresse dalla senatrice Acciarini. Afferma peraltro che dalla formulazione della lettera *e*) si ricava una descrizione della realtà esistente nel mondo della scuola senza che emerga un autentico disegno riformatore. Nell'articolazione dei cicli scolastici proposta dal Governo, inoltre, non è possibile cogliere il senso della continuità educativa, né di una progettualità del percorso scolastico che si sviluppi secondo una visione longitudinale del sistema di istruzione. La concezione presente nel disegno di riforma si caratterizza invece per la separazione fra i diversi segmenti del percorso educativo, che si riflette anche a livello strutturale e organizzativo, non essendo riconosciuta la validità dell'esperienza degli istituti comprensivi.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.124, 2.125 e 2.513, di identico contenuto, vengono respinti dalla Commissione.

Sono ugualmente respinti, a seguito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 2.514, 2.126, 2.127, 2.128 e 2.129.

Sull'emendamento 2.517, dichiara il voto favorevole il senatore CORTIANA, che esprime forti perplessità nei confronti della disposizione che richiama il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, a suo avviso foriera di possibili implicazioni problematiche, dal momento che potrebbe verificarsi l'ipotesi di un orientamento diverso fra famiglie o all'interno dello stesso nucleo familiare. Sarebbe quindi opportuno sopprimere tale passaggio e confermare il ruolo precipuo della scuola nel processo di formazione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.517 e 2.131, di identico contenuto, vengono quindi respinti. Successivamente viene posto ai voti e respinto anche l'emendamento 2.132.

Il senatore BRIGNONE ritira poi l'emendamento 2.133, accedendo all'invito formulato dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo.

Con successive e separate votazioni, vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.134, 2.135 e 2.515.

La senatrice ACCIARINI interviene per dichiarare il voto favorevole in merito all'emendamento 2.137, che tende a sopprimere la previsione di una iscrizione anticipata per le bambine e i bambini che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Ricorda peraltro come le forze di opposizione abbiano più volte ribadito questa loro contrarietà all'anticipato ingresso alla scuola dell'infanzia, che va a intaccare un progetto pedagogico delineato attorno alle esigenze di bambini compresi fra i tre e i sei anni di età.

Il testo in esame avrebbe invece un impatto fortemente negativo sia sull'autonomia degli istituti scolastici che sulle competenze specifiche degli insegnanti, comportando inoltre rilevanti conseguenze anche in termini di risorse logistiche e finanziarie. In particolare, un chiaro elemento di difficoltà nell'attuazione del progetto governativo emerge già dalla considerazione che il rapporto numerico fra insegnanti e alunni è assai diverso tra gli asili nido e la scuola dell'infanzia ed è quindi evidente quale sarebbe la ricaduta sulle competenze richieste agli stessi insegnanti.

Anche la senatrice SOLIANI si dichiara favorevole all'emendamento in votazione, dal momento che l'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia sarebbe non solo inopportuna, ma anche dannosa, mettendo in discussione alcuni capisaldi di quello che viene considerato un segmento di eccellenza del sistema di istruzione italiano. Viene inoltre gravemente scossa la certezza delle famiglie relativa ai percorsi educativi che i loro figli dovrebbero seguire, senza dimenticare che l'ampliamento della forbice di differenziazione delle età degli alunni frequentanti una stessa classe stravolge l'impostazione educativa della scuola dell'infanzia negando il valore della crescita comune di bambini coetanei.

Un ulteriore profilo critico emerge poi dalle parole finali della lettera, che mettono in connessione la possibilità dell'iscrizione anticipata con le risorse di cui effettivamente dispongano gli istituti e gli enti responsabili, introducendo peraltro un elemento di incertezza anche riguardo alla professionalità degli insegnanti. Il sentimento di precarietà e incertezza, del resto, si diffonde dal governo del sistema fino alle singole scuole e classi. Viceversa sarebbe opportuno affermare un quadro di certezza istituzionale e ordinamentale, investendo poi sulla flessibilità interna nei percorsi didattici, mentre la previsione di un servizio prestato su domanda dei fruitori caratterizzerebbe la scuola dell'infanzia in senso assistenziale e svilirebbe la cultura pedagogica italiana di cui non può essere messo in dubbio l'assoluto valore.

Il senatore BETTA si esprime a sua volta in senso favorevole all'emendamento, che va a incidere su uno dei passaggi più controversi del provvedimento, sia sotto il profilo pedagogico che dal punto di vista logistico-organizzativo, tant'è che gli enti locali hanno reso più volte note le loro preoccupazioni riguardo a una disposizione che inciderà pesantemente sulle loro risorse. È infatti presumibile che le famiglie, sulle quali grava sino ad ora la spesa per il servizio offerto dagli asili nido, colgano l'opportunità dell'anticipato ingresso alla scuola dell'infanzia per usufruire di un servizio gratuito, con ciò esercitando una forte pressione sugli enti locali competenti in materia.

Alle considerazioni del senatore Betta si associa il senatore CORTIANA, il quale rileva la contraddizione esistente fra l'assegnazione di una serie di finalità specifiche alla scuola dell'infanzia e la commistione con la funzione propria degli asili nido che verrebbe a determinarsi grazie alla facoltà di far iniziare anticipatamente ai propri figli il percorso formativo. Vengono in tal modo compromesse le ragioni peculiari che sottostanno alla configurazione della scuola dell'infanzia.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.137, 2.138, 2.139 e 2.140, di identico contenuto, vengono quindi respinti.

La senatrice Vittoria FRANCO prende la parola per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 2.141 e preannunciare il medesimo sostegno al successivo emendamento 2.516. Ancora una volta si tratta di scongiurare l'ipotesi di una iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia, uno degli aspetti del disegno di riforma che ha generato più allarme tra le famiglie e gli operatori della scuola. L'atteggiamento del Governo in materia appare infatti irresponsabile, in quanto l'intervento riformatore espone questo eccellente segmento del sistema educativo italiano a un rischio di decadimento. Esso comprime la fase di vita dei bambini compresa fra i zero e i tre anni di vita, sulla quale sono attualmente competenti gli asili nido, che sono tenuti a rispettare il rapporto di uno a otto fra insegnanti e alunni (in luogo del rapporto uno a ventotto previsto per la

scuola dell'infanzia), consentendo di intervenire più utilmente su alcuni aspetti specifici dell'educazione dei fanciulli.

Posto ai voti, l'emendamento 2.141 viene respinto, come pure, a seguito di separata votazione, il successivo emendamento 2.516.

La senatrice SOLIANI dichiara che voterà contro l'emendamento 2.143, pur apprezzando l'introduzione del principio di gradualità nei confronti di una disciplina innovativa che dovrebbe agire su un sistema che tradizionalmente non tollera strappi. Ugualmente ella giudica positivamente il tentativo del Presidente relatore di fare espresso riferimento a una logica di sperimentazione.

Rileva tuttavia che la formulazione dell'emendamento attiene alla gradualità di trasformazione del sistema scolastico e non può essere invece riferita alla possibilità dei bambini di essere iscritti con anticipo alla scuola dell'infanzia. Pertanto, l'intenzione lodevole del Presidente relatore non sana il vizio di fondo della normativa proposta dal Governo, che concerne essenzialmente l'indeterminatezza di un sistema che non appare in grado di dare certezze alle famiglie e agli operatori della scuola, sebbene sia tanto più necessario stabilire parametri precisi quanto maggiore è la flessibilità del sistema stesso.

Prima di enunciare la propria dichiarazione di voto, la senatrice PAGANO, che peraltro condivide le osservazioni testé rese dalla senatrice Soliani, chiede sulla base di quale intendimento il rappresentante del Governo abbia espresso parere favorevole sull'emendamento 2.143.

Al riguardo, il sottosegretario Valentina APREA precisa che il Governo ha inteso raccogliere le sollecitazioni provenienti non solo dall'ambito parlamentare, ma anche dalle varie istanze della società civile interessate alla riforma scolastica. In tal senso, quanto disposto dalla lettera e) rappresenta un obiettivo da raggiungere, un servizio cioè da rendere alla comunità anche al fine di ovviare alle carenze degli asili nido. Tuttavia, preso atto delle difficoltà pratiche e in considerazione dei rilevanti investimenti richiesti in termini di strutture logistiche e di personale, il Governo acconsente a ritardare il conseguimento di tale obiettivo graduando nel tempo la piena attuazione della disciplina che la norma in oggetto si propone di introdurre.

La senatrice PAGANO, pur ritenendo apprezzabili le argomentazioni esposte dal Sottosegretario, ritiene che, anche laddove l'emendamento del Presidente relatore venisse accolto, l'avvio della sperimentazione rimarrebbe legato alle risorse effettivamente disponibili degli istituti scolastici e degli enti locali competenti, con ciò arrecando un *vulnus* al principio di pari opportunità e all'omogeneità complessiva del sistema di istruzione nazionale.

Ella esprime anche apprezzamento nei confronti del tentativo del Presidente relatore di migliorare il testo in esame attraverso la presentazione di un emendamento, dal quale trapelano evidentemente dubbi – nonostante i toni moderati – nei confronti della possibilità di iscrizione anticipata. Ritiene peraltro che non vi siano le risorse, neppure nelle regioni più ricche e progredite e dotate di una legislazione d'avanguardia, per procedere realmente alla sperimentazione in questo campo. E d'altra parte il Governo probabilmente non ha presenti tutte le implicazioni derivanti dalla disposizione in oggetto, in quanto potrebbe verificarsi il caso che tutte le scuole, su pressione delle famiglie interessate a fruire di un servizio più economico di quello offerto dagli asili nido, siano nella condizione di dover procedere alla sperimentazione. Ma allora si profila il pericolo che, per fare fronte alle esigenze economiche derivanti dall'anticipata iscrizione alla scuola dell'infanzia, si vada a incidere sul numero degli insegnanti della scuola primaria nell'ottica di un ritorno al maestro unico.

Ma se il Governo non sarà in grado di attuare questo aspetto della riforma, così come – ad avviso dell'oratrice – non vi saranno le condizioni per realizzare la cosiddetta doppia canalizzazione dell'istruzione secondaria superiore, si dovrebbe apertamente riconoscere che la riforma stessa è fallita proprio nei suoi obiettivi più innovativi.

In dissenso dal proprio Gruppo, il senatore MONTICONE dichiara che si asterrà sull'emendamento in esame, al fine di riconoscere che da parte del Presidente relatore è stato lanciato un segnale positivo che consente di riaprire il dibattito sull'ipotesi di iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia. In merito a ciò, egli intende apportare un personale contributo alla discussione, sottoponendo al Presidente relatore una formulazione alternativa del suo emendamento, che faccia riferimento alla possibilità dei bambini di essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forme di sperimentazione.

Il presidente relatore ASCIUTTI accetta di riformulare l'emendamento 2.143 nel senso proposto dal senatore Monticone.

Sull'emendamento 2.143 (nuovo testo), pubblicato in allegato al resoconto della seduta, il sottosegretario Valentina APREA esprime parere favorevole.

Dopo che il senatore BETTA ha dichiarato di votare a favore dell'emendamento 2.143 (nuovo testo), quest'ultimo viene posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.518 e 2.145, di identico contenuto, vengono respinti; l'emendamento 2.142 invece viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore BRIGNONE accoglie l'invito del Presidente relatore e del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 2.146, non senza aver segnalato che la sua proposta non ha un carattere estemporaneo, ma fa invece riferimento alla data (il 15 marzo) entro la quale gli studenti debbono ritirarsi per non perdere l'anno scolastico.

In sede di dichiarazione di voto, la senatrice SOLIANI esprime il proprio consenso nei riguardi dell'emendamento 2.147, che mira a sopprimere le ultime parole della lettera *e*) dell'articolo 2, con le quali si mette in discussione l'attuale impianto della scuola dell'infanzia, lasciandone intravedere una concezione di tipo assistenziale.

Ella dichiara inoltre di nutrire dubbi circa le reali intenzioni del Governo. Infatti, le disposizioni di cui alla citata lettera *e*) vanno lette assieme alle dichiarazioni del ministro Moratti sul destino riservato alla scuola elementare e al relativo modulo concernente gli insegnanti; vale a dire che le nuove esigenze di natura assistenziale della scuola dell'infanzia potrebbero essere soddisfatte tramite trasferimenti del personale docente già interno al sistema scolastico con l'obiettivo di ridurre gli organici della scuola primaria e ripristinare l'insegnante elementare unico. Questa impostazione peraltro non denota una reale volontà riformatrice, ma anzi rivela la patente contraddizione esistente fra i principi richiamati all'articolo 1 e nelle prime lettere dell'articolo 2 e i passaggi concreti – come quello che si intende qui sopprimere – che invece si propongono di smantellare alcuni servizi pubblici radicati nel tessuto sociale del Paese e che hanno finora prodotto risultati positivi, come quello rappresentato dalla scuola dell'infanzia.

Anche la senatrice PAGANO dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 2.147, volto a sopprimere un inciso che tradisce, a suo giudizio, la preoccupazione del Governo sugli effetti dell'anticipo dell'ingresso nella scuola dell'infanzia. Correlare tale anticipo all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative sottintende infatti che esso non sia realizzabile a modalità organizzative invariate e conferma la consapevolezza di dover modulare l'organizzazione scolastica sulle diverse esigenze dei bambini a seconda della loro età. Non si comprende pertanto la ragione di tale forzatura, non sorretta da alcuna convinzione psicopedagogica, se non nell'ottica di una ricerca del consenso da parte dell'utenza. Si tratta tuttavia di una motivazione che in nessun modo può giustificare a suo avviso una riforma di sistema che smantella un settore del percorso formativo perfettamente funzionante.

Prima di esprimersi sull'emendamento, il senatore CORTIANA chiede al rappresentante del Governo di specificare dove intende reperire le nuove figure professionali cui è correlata l'applicazione dell'anticipo dell'età scolare, atteso lo scarso gettito, per il momento, di laureati in scienze della formazione primaria. Chiede altresì se le nuove modalità organizzative cui fa riferimento la lettera *e*) implicano la possibilità di isti-

tuire classi differenziate, destinate ai bambini più piccoli, e l'incremento da due a tre degli insegnanti per classe.

Risponde il sottosegretario Valentina APREA, la quale conferma che il Governo è pienamente consapevole della diversa accoglienza di cui necessitano i bambini di due anni e mezzo rispetto a quelli di tre all'atto dell'ingresso nella scuola dell'infanzia. Il rapporto fra docenti e bambini non potrà evidentemente più essere di uno a venticinque-ventotto, ma di uno a otto-dieci, con presenza di figure professionali differenziate rispetto a quella del docente. Per rispettare il diverso grado di autonomia dei bambini di due anni e mezzo si impone infatti l'affiancamento di nuove figure professionali, esistenti sul mercato del lavoro, cui saranno offerte nuove opportunità di lavoro. Al riguardo, cita ad esempio i possessori di diploma di laurea (di durata triennale), atteso che ai docenti sarà richiesta anche la laurea specialistica.

Si tratta comunque, sottolinea, dell'estensione del servizio statale a bambini di una fascia di età di cui finora lo Stato non si era mai fatto carico, lasciandoli prevalentemente al servizio comunale. Né va dimenticato che la scuola dell'infanzia già ora consente l'iscrizione di bambini nati entro il 31 gennaio, mentre il disegno di legge governativo estende in prima applicazione tale possibilità al solo 28 febbraio determinando un ampliamento inizialmente piuttosto modesto. Solo quando il sistema scolastico sarà pronto, in termini di personale, moduli organizzativi e strutture, la possibilità sarà estesa ai bambini nati entro il 30 aprile.

Pur prendendo atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, il senatore CORTIANA dichiara il voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'inciso.

L'emendamento 2.147, posto ai voti, è respinto.

La senatrice ACCIARINI dichiara poi il suo convinto voto favorevole all'emendamento 2.148 (identico al 2.149 e al 2.519), soppressivo dell'intera lettera f). Si tratta infatti, ricorda, della lettera che articola il primo ciclo dell'istruzione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, suddividendo la prima in un anno seguito da due bienni e la seconda in un biennio seguito da un anno terminale. Tale articolazione contraddice tuttavia non solo l'idea di continuità curricolare che era alla base della riforma Berlinguer, ma le stesse indicazioni del gruppo di lavoro insediato dal ministro Moratti, che aveva raccomandato un biennio di transizione fra scuola elementare e scuola media costituito dall'ultimo anno della prima e dal primo anno della seconda.

La scelta del Governo comporta dunque, a suo avviso, una forte destrutturazione della scuola che, unita all'anticipo dell'età di ingresso, introduce elementi di consistente disomogeneità e difficoltà nel rispettare i tempi educativi di ciascuno.

Ella chiede poi al Governo e alla maggioranza se anche in questa lettera intendano apportare la modifica, suggerita dal senatore Monticone alla lettera e), nel senso di sostituire le parole «possono iscriversi» con le altre «possono essere iscritti». Qualora infatti tale modifica sia da intendersi in senso meramente lessicale, e cioè volta a chiarire che ad iscrivere i bambini a scuola sono i genitori o chi ne fa le veci, analoga modifica non potrebbe non essere apportata anche con riferimento alla lettera in questione. Qualora invece essa sottintendesse la volontà di rimettere alla scuola la discrezionalità se iscrivere o meno i bambini di età inferiore, si tratterebbe di una scelta assai discutibile, che negherebbe le pari opportunità che la legge sembra voler affermare ed innescherebbe meccanismi di accentuata conflittualità. L'identificazione della platea dei beneficiari della disposizione in questione è già del resto assai difficile, anche alla luce dell'imbarazzato parere della Commissione bilancio sul testo governativo.

Anche la senatrice SOLIANI dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti soppressivi della lettera f). Prevedendo infatti un primo anno della scuola primaria teso al raggiungimento delle strumentalità di base, essa introduce un elemento di rigidità non condivisibile, connesso peraltro alla ventilata introduzione di un maestro prevalente. Si smonta così una visione culturale ben precisa, basata sul lavoro di *équipe* fra gli insegnanti al fine di favorire la crescita complessiva degli alunni in un'ottica più matura dell'apprendimento. Il primo anno isolato di scuola primaria, cui potrebbe essere connesso un momento di verifica con conseguente possibilità di ripetizione, non corrisponde invece all'evoluzione dei bambini e non tiene conto di un approccio globale alla socializzazione e all'apprendimento che consente metodologie a loro volta globali, conseguenti ad una visione educativa strutturale.

Quanto poi all'anticipo dell'età scolare a cinque anni e mezzo, ella osserva che si tratta di una visione ben diversa da quella unitaria degli istituti comprensivi. Esso abroga poi la verifica, orientata tanto sulla preparazione quanto sull'effettiva maturità del bambino, che attualmente consente l'inserimento di bambini più piccoli, vanificando così il compito della scuola di accompagnare i bambini nel loro percorso formativo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.148 (identico al 2.149 e al 2.519), 2.150, 2.520, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.521, 2.156, 2.522, 2.157 e 2.158.

In assenza del proponente, il senatore CORTIANA fa proprio l'emendamento 2.159, su cui dichiara il proprio voto favorevole sottolineando l'importanza degli aspetti psicomotori ai fini dello sviluppo relazionale e cognitivo del bambino. Lamenta pertanto la mancanza di sensibilità del Governo su questo punto, che a suo giudizio non altera affatto l'impianto del testo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.159, 2.161, 2.162, 2.163 (identico al 2.164) e 2.166 risultano respinti.

L'emendamento 2.165 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 2.167, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 2.169.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.170 e 2.171.

Con riferimento all'emendamento 2.172, il senatore CORTIANA chiede al rappresentante del Governo di esplicitare le ragioni del parere contrario espresso.

Il sottosegretario Valentina APREA chiarisce che nella scuola primaria è previsto l'insegnamento di una sola lingua straniera, peraltro comunitaria. L'introduzione della seconda lingua, del resto anch'essa comunitaria, avverrà invece a partire dalla scuola secondaria di primo grado.

Il senatore CORTIANA prende atto del chiarimento, sottolineando tuttavia l'esigenza che, in considerazione del carattere multi-etnico e multiculturale della società contemporanea, venga impartito anche l'insegnamento di lingue non comunitarie. Mantiene pertanto l'emendamento, su cui dichiara voto favorevole.

Conviene la senatrice SOLIANI, la quale concorda in particolare con l'opportunità di impartire anche lingue extracomunitarie.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.172 e 2.174 (fatto proprio, in assenza del proponente, dal senatore CORTIANA) risultano respinti.

Il senatore BRIGNONE ribadisce le ragioni dell'emendamento 2.179, ricordando che le tecnologie informatiche non possono essere fini a se stesse ma debbono essere considerate quali strumenti per l'accrescimento delle conoscenze e delle abilità.

Il sottosegretario Valentina APREA modifica il parere contrario precedentemente reso e manifesta un orientamento favorevole all'emendamento.

Si associa il presidente relatore ASCIUTTI.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BETTA e TESSITORE, l'emendamento 2.179, posto ai voti, risulta accolto.

Il senatore TESSITORE dichiara quindi il proprio voto favorevole all'emendamento 2.176, volto ad introdurre fra le finalità della scuola primaria quella di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi.

Si associa il senatore CORTIANA, il quale richiama le sfide poste sul piano cognitivo dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche soprattutto se attuate al di fuori di precisi *standard* di controllo scientifico. Osserva altresì che, anche in questo caso, l'emendamento non altera l'impianto del testo governativo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.176 e 2.524 risultano respinti.

In assenza del proponente, il senatore CORTIANA fa proprio l'emendamento 2.177, sul quale dichiara il proprio voto favorevole. Ricorda altresì l'esperienza negativa del protocollo d'intesa siglato fra l'allora Ministero della pubblica istruzione ed il CONI nella scorsa legislatura con il quale si affidavano i bambini a tecnici dello sport, completamente avulsi dalla dimensione didattica e collegiale della scuola.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.177, 2.178, 2.180 e 2.525 risultano respinti.

Sull'emendamento 2.181, dichiara il proprio voto favorevole il senatore CORTIANA, a giudizio del quale a formare ed ampliare le capacità cognitive in un'ottica di complessità anziché di linearità concorrono molteplici linguaggi espressivi, fra cui a pieno titolo quelli artistici e musicali.

Si associa la senatrice ACCIARINI, la quale osserva che l'emendamento in questione non investe l'ambito delegificato dei programmi, bensì quello degli orientamenti di carattere culturale, a pieno titolo di rango legislativo secondo il taglio stesso del disegno di legge governativo. Quanto al merito dell'emendamento, ricorda che la riforma Berlinguer prevedeva che l'educazione musicale fosse impartita dal primo anno della scuola di base, secondo innovazione molto apprezzata dalle famiglie di cui tuttavia il ministro Moratti non sembra aver voluto tenere conto.

Conviene anche la senatrice SOLIANI, la quale registra che è lo stesso testo governativo a richiamare l'apprendimento dei mezzi espressivi fra le finalità della scuola primaria, senza citare tuttavia quelli di carattere artistico e musicale che rappresentano invece profili di grande rilievo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.181 viene respinto.

Il senatore CORTIANA, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 2.182 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

0/1306/7/103

CORTIANA, BIANCONI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

impegna il Governo

ad attribuire alla scuola secondaria di primo grado il compito di promuovere l'educazione fisica ed artistica».

Il sottosegretario Valentina APREA dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 103, per la votazione del quale non insiste il senatore CORTIANA.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.183 mentre, con separata votazione, respinge il 2.523.

Il senatore CORTIANA fa proprio l'emendamento 2.184, ritirato dalla senatrice Bianconi, in coerenza con l'obiettivo precedentemente manifestato di promuovere l'insegnamento di lingue non comunitarie.

Posto ai voti, l'emendamento 2.184 viene respinto, con l'astensione della senatrice BIANCONI.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CORTIANA, la Commissione approva invece l'emendamento 2.175, con conseguente preclusione del 2.185.

La Commissione respinge infine l'emendamento 2.526.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 25 luglio, alle ore 15,30, è anticipata alle ore 14,30. Essa sarà peraltro sospesa all'inizio dei lavori dell'Assemblea, per riprendere alla loro conclusione e proseguire fino alla serata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 0,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306

Art. 2.

2.143 (nuovo testo)

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possono iscriversi» con le seguenti: «possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

109^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni (n. 120)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma, 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

Il senatore PEDRAZZINI interviene con alcune osservazioni sugli articoli 4 e 9. Riguardo al primo articolo sottolinea che la condizione per cui l'istanza di autorizzazione alle installazioni è presentata dai soggetti titolari della licenza individuale non rispecchia l'attuale situazione del mercato. Infatti, alcune società realizzano le infrastrutture «ponte», eseguendo tutte le procedure, e poi le cedono al gestore di licenza. Vi è dunque maggiore flessibilità.. La norma, così come è prevista, concentra invece tutto sul licenziatario. In relazione all'articolo 9, relativamente alla parte della sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte, è poi da sottolineare che viene ristretto enormemente il controllo del piccolo comune nei confronti delle grandi società. Per quanto riguarda per esempio le spese legali, in caso di lavori non necessariamente male eseguiti ma non del tutto rispondenti alle esigenze, non è prevista la possibilità dell'ente locale di utilizzare lo scavo per pose di tubazioni proprie a titolo anche oneroso in quanto tali scavi possono essere utilizzati solo per altri

operatori di telecomunicazioni. È pertanto possibile che ciò dia luogo a un contenzioso legale che vede le piccole amministrazioni soccombenti.

Il senatore MENARDI, ribadendo quanto già brevemente detto anche ieri circa la compatibilità del provvedimento in esame con le finalità della legge obiettivo, sottolinea ancora una volta che non è possibile prevedere l'opera di tratti di rete singoli dato che la comunicazione legata ai sistemi UMTS è di natura virtuale. Le reti vanno quindi organizzate nel loro complesso. Dichiarata pertanto di condividere i contenuti dell'articolo 2 laddove si specifica che tali reti rientrano a pieno titolo tra le opere di interesse nazionale. Così come ritiene del tutto legittimo che i concessionari debbano poter operare concretamente al fine di fornire i servizi di telecomunicazione in questione. Per quanto riguarda invece il problema dell'elettromagnetismo derivante dalle installazioni in questione, sottolinea che, se è vero che nella letteratura scientifica non vi sono prove circa la dannosità delle fonti elettromagnetiche, appare tuttavia prudente che nella installazione di questi siti siano attentamente presi in esame quelli cosiddetti «sensibili» onde evitare comunque di esporre alle onde elettromagnetiche popolazioni a rischio. Per quanto riguarda infine il problema dei cavidotti, ritiene che non vada eccessivamente esaltata la questione relativa ai possibili monopoli che potrebbero crearsi in quanto, giusta l'osservazione avanzata ieri dal senatore Brutti, le procedure da esso indicate sono tuttora assai difficili da applicare ai piccoli comuni.

Il presidente GRILLO, dopo aver dichiarato chiuda la discussione generale, illustra la seguente bozza di parere favorevole:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni,

preso atto che allo stato della documentazione trasmessa, l'unica deliberazione del Consiglio dei Ministri – in data 9 maggio 2002 – è riferibile al testo originario dello schema, prima dell'avvio dell'istruttoria presso la Conferenza unificata Stato-regioni-città;

preso atto altresì delle dichiarazioni rese dal Ministro delle comunicazioni, nella seduta del 10 luglio 2002, circa la disponibilità del Governo ad accogliere tutte le modifiche al testo originario trasfuse nel nuovo testo dello schema di decreto trasmesso in allegato al parere della Conferenza unificata (Allegato C);

fatti propri gli emendamenti proposti dalla Conferenza unificata e, dunque, riferendo i rilievi recati dal presente parere al testo a cui, da ultimo, pare essere pervenuto il lavoro istruttorio già svolto in sede di Conferenza unificata;

considerato il rilievo strategico – oltre che immediatamente produttivo ed occupazionale – delle finalità dello schema di decreto, consistenti nell'adeguamento tecnologico del sistema infrastrutturale delle telecomunicazioni – sistemi UMTS e GSM e sistemi di telecomunicazioni a banda larga – nonché nella predisposizione delle condizioni per l'esercizio delle relative attività economiche in un regime di libera concorrenza;

considerato che proprio all'adeguamento del quadro normativo rispetto alle grandi priorità strategiche dello sviluppo infrastrutturale del Paese ha inteso dare risposta il Parlamento delegando il Governo, con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, a definire – attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi – un regime speciale acceleratorio e derogatorio per la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale;

considerato che – per consolidata giurisprudenza costituzionale – non tutte le disposizioni elencate fra i criteri e principi direttivi della delega devono trovare esatto, puntuale e testuale riscontro nel decreto delegato, ma che tale riscontro può anche essere parziale e non univoco, e che esattamente tale circostanza si verifica nel caso in esame, in cui il decreto delegato ricorre a meccanismi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche attraverso norme specifiche in tema di conferenza di servizi, ma non ricorre – nella definizione del regime speciale – ad altri strumenti indicati dalla delega, quali il *general contractor* o la concessione o il project financing, perché evidentemente e logicamente incongrui rispetto al settore d'intervento;

considerato che tale parziale ricorso ai criteri e principi della delega non si configura come incoerenza o come eccesso rispetto alla finalità complessiva e unificante della delega stessa – la realizzazione di un regime speciale per la realizzazione di opere ritenute "strategiche" – rispetto alla quale vi è invece assoluta omogeneità e corrispondenza;

considerato che la delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 non consente al Governo di disporre – nel suddetto regime speciale – *solo*, ma bensì anche, in deroga a determinati articoli della legge n. 109 del 1994 e che, del resto, del tutto illogica sarebbe stata tale limitazione data la vastità e il carattere disomogeneo e frammentario della normativa che disciplina o interferisce nella disciplina sulla realizzazione delle opere pubbliche e degli insediamenti produttivi potenzialmente ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 443;

considerato che il maggiore ostacolo alla rapida realizzazione delle reti di telecomunicazioni consiste in una situazione frammentata della disciplina vigente in materia di tutela dalle radiazioni elettromagnetiche e dei conseguenti controlli ed oneri del procedimento autorizzatorio;

considerato che i ritardi nel rilascio delle autorizzazioni e le stesse incertezze e incongruenze normative sono in realtà dovuti ad una paralisi decisionale, risalente ad una intrinseca debolezza degli organi locali rispetto allo scontro fra i contrapposti interessi coinvolti e che tale scontro risulta in molti casi impropriamente acuitizzato da campagne allarmistiche che non trovano sufficiente fondamento scientifico e che rifiutano anche il

quadro di regole e limiti di emissione definiti da una delle normative più severe sul piano internazionale, quale quella italiana;

considerato che la fonte normativa di rango statale, nell'assumere in questo specifico settore della tutela dell'ambiente e della salute umana la responsabilità di un bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti, e nel dettare una disciplina omogenea sull'intero territorio nazionale non fa che dare attuazione al nuovo Titolo V della Costituzione che ha previsto l'esclusiva competenza dello Stato nell'intero ambito normativo della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

considerato che lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo si pone in un corretto rapporto – pur richiedendosi alcuni interventi emendativi di miglior coordinamento normativo – con la legge statale che ha proprio mirato a collegare in un quadro coerente l'azione dei pubblici poteri per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico;

considerato che la disciplina recata dallo schema di decreto legislativo non si sovrappone in alcun modo alla disciplina ordinaria – e non potrebbe farlo poiché non è tale il contenuto della delega recata dalla legge n. 443 del 2001 – ma si affianca a questa come disciplina speciale, applicabile alle sole infrastrutture indicate nel programma predisposto annualmente secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 443, e che pertanto tutte le norme vigenti, anche in materia di autorizzazione all'installazione degli impianti, restano in vigore e continueranno ad applicarsi a quelle infrastrutture per le telecomunicazioni che non vengono inserite nel programma delle infrastrutture strategiche;

considerato il contenuto tecnico di molti termini inseriti nell'articolo, tale da richiedere una particolare cura nella redazione del testo, ai fini di una maggiore chiarezza delle disposizioni e uniformità nell'interpretazione ed applicazione delle stesse;

considerato che l'obiettivo di fondo del decreto legislativo consiste principalmente nel consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione (in particolare, con tecnologia UMTS) e nel favorire l'ammmodernamento degli impianti ritenuti strategici sotto il profilo tecnologico, produttivo ed occupazionale; rilevato pertanto, a tal fine, che la formulazione di cui all'articolo 4, comma 2 (del testo di cui all'Allegato C), non appare pienamente congruente con il raggiungimento degli obiettivi predetti e che essa, da un lato, non rappresenta un criterio collegabile all'impatto urbanistico – e in quanto tale non appare del tutto congrua ai fini della discriminazione fra interventi sottoposti ad autorizzazione ed interventi ammessi a denuncia di inizio attività – dall'altro, non appare neanche collegabile (o lo è solo indirettamente) alla potenziale emissione di radiazioni elettromagnetiche;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, alinea, sia specificato che le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano solo alle categorie di opere infrastrutturali nel settore delle telecomunicazioni inserite nel pro-

gramma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001;

b) siano inserite disposizioni di coordinamento normativo con la legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed in primo luogo la specificazione che le procedure del decreto legislativo derogano – per le infrastrutture strategiche inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 – alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 36 del 2001;

c) siano inserite – in particolare all'articolo 2 – disposizioni di coordinamento con la normativa vigente sulle opere di urbanizzazione primaria;

d) vengano inserite – nella parte iniziale del provvedimento – le definizioni necessarie alla univoca interpretazione di tutti i termini di natura tecnica presenti nel testo;

e) sia inserita, in particolare, una definizione di «infrastrutture per le telecomunicazioni» il cui contenuto sia un elenco tendenzialmente esaustivo di opere e manufatti in cui possa comprendersi l'intero complesso di tali infrastrutture;

f) tutte le disposizioni del decreto che si riferiscono all'insieme delle «infrastrutture per le telecomunicazioni» vengano riferite in forma esplicita ad una o più voci dell'elenco di cui alla precedente lettera e);

g) sia modificata la rubrica dell'articolo 11 poiché le norme ivi inserite non hanno tutte carattere transitorio;

h) sia modificata la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, nel senso di estendere l'*iter* semplificato, in primo luogo, agli impianti con tecnologia UMTS (la quale appare essere la tecnologia più direttamente interessata dallo schema di decreto legislativo) e, comunque, a tutti gli impianti la cui potenza in antenna non superi i 20 Watt; tale criterio costituisce infatti un valore ritenuto compatibile, per un verso, con gli obiettivi di riduzione dell'impatto visivo degli impianti da realizzare e, per altro verso, con i limiti relativi alla stessa normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, trattandosi di una categoria di impianti omogenea, sia per caratteristiche volumetriche sia per l'appartenenza ad una comune tecnologia;

e con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di giungere celermente alla definitiva attuazione della legge n. 36 del 2001, mediante l'emanazione dei decreti attuativi previsti dalla citata legge, al fine di garantire l'uniforme applicazione dei principi in essa contenuti da parte degli enti territoriali interessati;

2) andrebbe altresì verificata, per i fini di cui sopra, la possibilità che il Governo avvii iniziative volte a garantire una piena e completa informazione dei cittadini, nonché a favorire la loro partecipazione sul tema delle emissioni elettromagnetiche, anche mediante la creazione di reti di monitoraggio ambientale e programmi educativi ed informativi, da realiz-

zarsi di concerto tra i Ministeri delle comunicazioni, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3) qualora il Governo decidesse di recepire nell'atto definitivo l'articolo 6 nel testo concordato con le regioni e gli enti locali, al comma 6, sarebbe poi opportuno prevedere che il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie».

Il senatore Paolo BRUTTI si dichiara favorevole in particolare al punto 3 delle osservazioni ed insiste invece affinché l'articolo 2 rimanga quello elaborato dalla Presidenza del Consiglio e non modificato secondo quanto concordato con le regioni e gli enti locali. Ritiene infatti che la seconda norma sia pericolosa. Riguardo poi alla compatibilità dello schema di decreto con la legge n. 443 del 2001 sottolinea che l'articolo 3 è troppo esteso rispetto a quanto stabilito dalla delibera del CIPE del dicembre 2001. Infatti esso non si riferisce soltanto alle grandi opere ricordate ieri dal sottosegretario Baldini, ovvero alle reti UMTS, alla larga banda e al digitale terrestre ma, sembrerebbe, anche alla reti GSM che non sembrano rientrare tra le opere di preminente interesse nazionale. Esprime poi perplessità sulle condizioni inserite alla lettera h).

Il ministro GASPARRI sottolinea che per quanto riguarda in particolare la rete UMTS nell'ultimo vertice di Siviglia dell'Unione europea vi è stato un accordo di tutti i paesi membri nel definire strategiche le installazioni di questi impianti. Inoltre il presidente della Commissione europea Prodi ha invitato tutti i paesi membri ad agire in questa direzione nel più breve tempo possibile. Riguardo poi alla questione dell'elettromagnetismo sottolinea che è in vigore una legge, approvata nella passata legislatura, che il Governo in carica non ha alcuna intenzione di modificare e che prevede emissioni elettromagnetiche a livelli molto più bassi di quelli previsti per esempio in Francia ed in Inghilterra paesi che certamente non possono essere accusati di disattenzione nei confronti di questo problema. Lo schema di decreto si muove esattamente nel quadro di questa legge. Fa quindi presente al senatore Paolo Brutti che l'osservazione contenuta nella lettera h), si colloca comunque all'interno della soglia stabilita dalla legge in questione. In ogni caso dichiara di esser aperto a qualunque miglioramento dello schema di decreto ed eventualmente ad un dibattito specifico sull'inquinamento elettromagnetico.

La senatrice DONATI illustra quindi la seguente bozza di parere alternativo, sottoscritta anche dai senatori Paolo Brutti, Fabris, Montalbano, Viserta Costantini:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni per

accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni, premesso che:

sotto il profilo della legittimità il testo proposto non appare compatibile con la disposizione di delega (legge 21 dicembre 2001, n. 443) alla quale si richiama; esso opera infatti una evidente forzatura, poiché la legge citata prevede che per l'applicazione delle procedure in deroga alla legislazione vigente vi debba essere una precisa individuazione delle opere da realizzare; più precisamente si prevede che tali opere debbano essere contenute in un programma inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria e che, in sede di prima applicazione, tale programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001; nella delibera CIPE non c'è invece una individuazione precisa di opere relative a reti di telecomunicazioni, essendo essa rinviata ad una successiva delibera ad oggi inesistente;

il provvedimento eccede in ogni caso dai limiti fissati dalla legge di delega alla quale intende richiamarsi, operando di fatto modifiche a strumenti normativi (quali la legge 22 febbraio 2001, n. 36, che all'articolo 8 prevede che le competenze in materia di autorizzazione e localizzazione degli impianti di telecomunicazioni sono assegnate alle regioni e agli enti locali) non ricompresi tra quelli previsti al comma 2 dell'articolo 1 della medesima legge 443/2001;

il testo proposto, assimilando le infrastrutture di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria (articolo 2, comma 3) e definendo le procedure per le autorizzazioni e l'installazione, invade sostanzialmente le competenze proprie dei comuni sancite dal testo unico degli enti locali e dall'articolo 118 della Costituzione; è opportuno peraltro ricordare che i comuni sono titolari della potestà di regolamentare il procedimento in quanto titolari della relativa funzione amministrativa;

considerato che:

in sede di conferenza Stato-regioni ben sei regioni hanno espresso parere negativo e tutte, comunque, hanno formalizzato richieste di sostanziali modifiche;

anche le osservazioni dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia appaiono inequivocabili per quanto attiene al giudizio critico espresso sul testo dello schema di decreto legislativo, sia sul dato formale (illegittimità dell'atto), sia per quanto riguarda il merito dell'articolato (sostanziale preoccupazione per il mancato rispetto delle proprie competenze in materia);

il provvedimento impone oneri impropri ai Comuni quali, ad esempio, la previsione di incentivi agli operatori per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; ciò appare tanto più sconcertante se si considera la riduzione di risorse finanziarie, promossa dal Governo, relativamente alla quota dei proventi delle licenze UMTS da destinare alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (in tale finalità rientra-

vano anche incentivi per l'utilizzo di nuove tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi di qualità);

appare sconcertante anche la norma con cui si permette ai gestori di agire direttamente in giudizio contro quei cittadini che si oppongono alla installazione sulla loro proprietà delle infrastrutture per reti di telecomunicazioni;

per le ragioni suddette il provvedimento, anziché accelerare la realizzazione delle infrastrutture, appare destinato a produrre ulteriori contenziosi tra lo Stato centrale da un lato e le regioni e gli enti locali dall'altro, nonché ad alimentare le vertenze locali;

condizione essenziale per garantire la certezza delle regole sull'intero territorio nazionale e per consentire uno sviluppo razionale e corretto delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni, garantendo al tempo stesso le condizioni di tutela dell'ambiente e della salute, sarebbe invece la rapida e completa attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ostacolata a tutt'oggi dai ritardi e dalle inadempienze del Governo,

esprime parere contrario».

Il senatore VERALDI dichiara di aggiungere la propria firma a quella degli estensori del parere alternativo illustrato dalla senatrice Donati.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la bozza di parere favorevole da lui illustrata che risulta approvata restando così preclusa la votazione della bozza di parere contrario.

La seduta termina alle ore 9,35.

110^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1583) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara aperta la discussione generale ed invita tutti coloro che hanno presentato emendamenti ed intendono intervenire nel dibattito a darne, al contempo, illustrazione.

Il senatore GIOVANELLI, richiamando la necessità di porre rimedio a quelli che vengono definiti gli incidenti del sabato sera e che ogni settimana vedono un alto numero di morti tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, illustra gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4. Le due norme, che certamente non danno soluzione definitiva ad un problema prevalentemente concentrato in alcune regioni – e tra queste in particolare l'Emilia Romagna – sono finalizzati ad attribuire alle autorità locali la possibilità di intervenire sui limiti di velocità nelle ore notturne del sabato e della domenica. È evidente che il problema in questione ha anche una natura culturale ed è certamente legato a molti fattori tra i quali sicuramente il tasso alcolico e l'utilizzazione di stupefacenti, ma più in generale ad alcuni stili di vita giovanili a cui le due norme non possono dare soluzione definitiva. Tuttavia ritiene che il Senato non possa non farsene carico e certamente l'abbassamento dei limiti di velocità nelle ore a rischio sarebbe un segnale molto forte. Qualora non potesse essere possibile approvare le norme per questioni legate alla decadenza del decreto-legge riterrebbe comunque utile una presa di posizione di questo ramo del Parlamento anche con la trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno da presentare all'Assemblea.

Il senatore MONTALBANO dichiara di condividere molte delle preoccupazioni espresse dal senatore Giovanelli sugli incidenti mortali tra i giovani. Ritiene comunque che i problemi di incidentalità e di sicurezza stradale, più in generale, abbiano raggiunto un livello sul quale non è più possibile indugiare. A questo fine ritiene tuttavia che il decreto-legge non raggiunga lo scopo che si era prefisso in quanto, peraltro, la sua applicazione sarà successiva all'esodo estivo che era una delle ragioni per cui il Governo aveva scelto questo strumento. Esprime quindi forti perplessità sulla norma che obbliga a tenere i fari accesi sulle autostrade e sulle superstrade anche durante le ore del giorno in quanto ritiene che non sia risolutiva ai fini della sicurezza mentre più efficace appare la norma riguardante il divieto di guida nel caso il tasso alcolemico del guidatore sia superiore ad una certa soglia. Passa quindi ad illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo stigmatizzando tuttavia che al Se-

nato sia stato lasciato così poco tempo per approfondire temi così complessi e richiama la necessità, in relazione all'articolo 4, di un'adeguata informazione agli automobilisti dell'utilizzo, a fine sanzionatorio, di tecnologie di controllo delle infrazioni.

Il senatore VERALDI, dando per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 4.1 volto alla soppressione dell'articolo in questione che ritiene incongruo rispetto al resto degli articoli contenuti nel decreto-legge.

Il senatore Paolo BRUTTI sottolinea la necessità che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 9 del 2001 non abbia immediata attuazione come invece previsto dall'articolo 1 del decreto-legge in quanto molte regioni hanno fatto sapere di non avere i mezzi sufficienti a dare attuazione alla norma e chiedono che siano i prefetti a continuare ad occuparsi della questione.

La senatrice DONATI illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi soffermandosi in particolare sull'emendamento 4.5 che chiede l'estensione del controllo elettronico a fini sanzionatori anche per le infrazioni effettuate sulle strade urbane ed extraurbane in genere in quanto ritiene che, ai fini della sicurezza stradale, questo potrebbe essere il mezzo di controllo più efficace per reprimere una serie di scorrettezze alla guida che in numerosi casi comportano anche incidenti gravi.

Si sofferma quindi sull'emendamento 4.0.1 che prospetta il divieto di sorpasso per i TIR anche in autostrada dato il grave pericolo per la sicurezza stradale che queste manovre di mezzi così pesanti comportano, come è recentemente avvenuto anche sull'autostrada Bologna-Rimini.

Il presidente PEDRAZZINI illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo e riferiti all'articolo 4. Dichiarando quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore MENARDI, intervenendo in sede di replica, dichiara di condividere profondamente le preoccupazioni espresse dal senatore Giovanelli e si dichiara sin d'ora disponibile a far propri gli ordini del giorno che vadano nella direzione di dare soluzione ai problemi delle cosiddette stragi del sabato sera. Condivide quindi anche le preoccupazioni sulla sicurezza espresse dal senatore Montalbano. Data la necessità di convertire il decreto-legge invita comunque tutti i senatori a ritirare gli emendamenti e a trasformarli, eventualmente, in ordini del giorno e questo invito vale in particolare per l'emendamento della senatrice Donati sul controllo elettronico rispetto al quale è particolarmente favorevole. Dichiarando quindi di condividere pienamente la norma che prevede l'accensione dei fari anche durante il giorno nei termini previsti dalla norma contenuta nel decreto-legge.

Il sottosegretario MAMMOLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati non tanto per una questione di sostanza ma perché la loro approvazione comporterebbe la decadenza del decreto-legge. Il provvedimento, com'era ampiamente nelle previsioni, ha provocato un notevole dibattito in quanto tutti i temi connessi al codice della strada toccano molto da vicino non solo tutti i cittadini ma anche l'attività di tutti i parlamentari. Invita pertanto al ritiro degli emendamenti e alla presentazione di ordini del giorno che almeno forniscano al Governo un indirizzo al fine di continuare, secondo quanto era stato stabilito con la delega concessa all'Esecutivo nella passata legislatura, a riformare le norme del codice. Riguardo poi al testo del decreto-legge fa presente che l'accensione diurna delle luci nelle strade a scorrimento veloce è proprio finalizzata alla diminuzione dei tassi di incidentalità e ricorda che si tratta di una misura già adottata in molti altri paesi europei. Dichiara poi di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Giovanelli che si è comunque impegnato a presentare degli ordini del giorno; in relazione poi alla questione sollevata dal senatore Paolo Brutti fa presente che la norma da lui richiamata è stata introdotta alla Camera dei deputati per non inserire nell'ordinamento disparità di trattamento che altrimenti avrebbero determinato problemi di costituzionalità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Verificata la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 3.0.1.

Il senatore KOFLER annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.19 augurandosi che, anche se non accolto, il Governo si faccia tuttavia carico del problema in esso posto in luce.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 e successivamente gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il senatore CICOLANI, dopo averlo fatto proprio, illustra il seguente ordine del giorno:

0/1583/1/8

FABRIS

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1583 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale",

premessi:

che come ogni anno, in occasione delle ferie estive il numero dei veicoli sulle strade aumenta in maniera consistente raggiungendo cifre impressionanti, che si aggirano intorno a circa 145 milioni di veicoli;

che risulta estremamente frequente il verificarsi di incidenti mortali nei quali perdono la vita persone investite da autoveicoli che sopraggiungono, perché costrette a scendere dall'auto in panne nelle ore notturne;

che è da tempo dimostrato che il segnale di veicolo fermo (cosiddetto triangolo) può esporre il conducente in situazioni di rischio durante la stessa operazione di segnalamento;

che lo stesso codice della strada obbliga il conducente sprovvisto di triangolo a segnalare in qualsiasi modo la presenza del veicolo fermo, esponendolo di fatto ad una altissima situazione di rischio;

che, anche in caso di ingombro della carreggiata, il conducente è obbligato, al fine di evitare ulteriori pericoli, a rendere sollecitamente libero il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata;

considerato:

che durante la scorsa legislatura il Parlamento ha approvato la legge delega n. 85 del 22 marzo 2001 di riforma del Codice della strada;

che tra i criteri di delega è prevista la necessità di dotare i veicoli di un giubbotto ad alta visibilità da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza;

che, di recente, anche la Spagna ha introdotto l'obbligo di indossare tali giubbetti,

impegna il Governo:

ad attuare quanto prima la lettera u) dell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85 prevedendo l'obbligo per il conducente di indossare un giubbotto fluororifrangente ad alta visibilità in caso sia costretto a scendere dal veicolo in situazioni di emergenza».

Dichiarano di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno in questione i senatori GUASTI, Paolo BRUTTI e DONATI.

Il sottosegretario MAMMOLA accoglie l'ordine del giorno.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 121 del 2002 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati autorizzandolo al contempo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1583

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

MONTALBANO, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

1.3

MONTALBANO, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 3.

1.4

MONTALBANO, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, capoverso 1-ter, dopo le parole: «urbane principali» aggiungere le seguenti: «in particolari condizioni di scarsa visibilità previe apposite indicazioni».

1.5

FABRIS

All'articolo 1, comma 3, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. Le disposizioni di cui al precedente comma devono intendersi estese anche alla categoria dei quadricicli e, più genericamente, a tutti i veicoli ricompresi tra le cosiddette »city cars«, che dal Codice della strada sono equiparati ai motocicli».

1.6

FABRIS

All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia eguale o superiore a 3.5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, è obbligatorio l'uso di bande retroriflettenti ad alta visibilità e grandangolari al fine di rendere visibile l'intera sagoma del mezzo».

1.7

FABRIS

All'articolo 1, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma avranno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more di tale periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a programmare ed effettuare una adeguata campagna di informazione pubblica per rendere edotti delle nuove disposizioni in materia gli utenti della strada. Allo stesso modo, e per lo stesso periodo di tempo, sarà a carico delle Società concessionarie garantire la più ampia informazione sulle nuove norme, attraverso l'utilizzo dei tabelloni elettronici installati lungo l'intera rete autostradale e ai caselli di accesso alla stessa. L'opportuna segnaletica dovrà essere installata presso tutti gli accessi terrestri e marittimi al nostro territorio nazionale. Gli eventuali oneri finanziari saranno a valere sui capitoli 1248, 7159, 7160 e 1326 del bilancio 2002 del Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti, già attribuiti al centro di responsabilità n. 1 dello stesso Ministero».

1.8

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Art. 2.

2.1

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

3.0.1

FORLANI, DANZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 32 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di rilevamento a distanza.

1-*ter*. Il dispositivo di rilevamento a distanza di pericolo di cui al comma 1-*bis* deve essere costituito da un'apparecchiatura che consenta di avvisare il conducente, in qualsiasi condizione atmosferica e di visibilità, dell'esistenza di un incidente o di un'ostruzione stradale causati da autoveicoli dotati di analoga apparecchiatura".

2. Gli autoveicoli immatricolati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere dotati del dispositivo di cui all'articolo 72,

comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli autoveicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto devono essere dotati del dispositivo entro il 30 giugno 2003.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto di attuazione del presente articolo ai sensi del comma 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Art. 4.

4.1

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSANTINI

Sopprimere l'articolo.

4.2

VERALDI, FABRIS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui viene data informazione agli automobilisti,» con le seguenti: «omologati secondo le norme previste dal regolamento e della cui presenza viene data apposita segnalazione agli automobilisti.»

4.3

VERALDI, FABRIS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui viene data informazione agli automobilisti» con le seguenti: «della cui presenza viene data apposita segnalazione agli automobilisti.»

4.4

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «agli automobilisti» aggiungere le seguenti: «con idonee indicazioni poste all'inizio del tratti interessati.»

4.5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sulle strade urbane di scorrimento e urbane di quartiere, ovvero su singoli tratti di esse, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere D e E del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del successivo comma 2, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare idonei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 146 comma 3 dello stesso decreto legislativo. Per quanto riguarda le strade di cui alla lettera E, la procedura di cui al presente comma si applica anche al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 dello stesso decreto legislativo».

4.6

VERALDI, FABRIS

Al comma 2, sostituire le parole da: «e di traffico» fino a: «soggetti controllati», con le seguenti: «e del volume del traffico».

4.7

VERALDI, FABRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di identificare il conducente responsabile della violazione ed eseguire i necessari accertamenti senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, è consentito effettuare il fermo del veicolo anche a distanza dal luogo della commessa infrazione».

4.8

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali».

4.9

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di dare informazione agli automobilisti, le strade o singoli tratti di esse individuate dal prefetto ai sensi del comma 2 devono essere munite di idonee indicazioni».

4.10

VERALDI, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale».

4.11

VERALDI, FABRIS

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1,» aggiungere le seguenti: «la presenza dei dispositivi o mezzi tecnici deve essere appositamente segnalata e».

4.12

VERALDI, FABRIS

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «che» dopo le parole: «o con analoghi dispositivi». Conseguentemente, sopprimere le parole da: «consentono di accertare» fino a: «responsabile della circolazione».

4.13

VERALDI, FABRIS

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dispositivi» aggiungere le seguenti: «o mezzi tecnici».

4.14

VERALDI, FABRIS

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «violazione» aggiungere la seguente: «anche».

4.15

VERALDI, FABRIS

Sopprimere il comma 4.

4.16

PEDRAZZINI

Al comma 4, dopo le parole: «Nelle ipotesi» inserire le seguenti: «di cui al comma 1 e 2».

4.17

VERALDI, FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «ipotesi» aggiungere le seguenti: «indicate dal comma 1».

4.18

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il personale di polizia municipale, munito dei mezzi tecnici o dei dispositivi di cui ai commi precedenti, è autorizzato a sostare in prossimità delle gallerie al fine di rilevare a distanza le violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

4.19

KOFLER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lunghezze dei veicoli adibiti al trasporto persone sono adeguate a quanto previsto dalle norme comunitarie.»

4.0.1

TURRONI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incremento della sicurezza stradale)

Ai veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c) categoria N2, N3, O3 e O4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato il sorpasso in autostrada».

4.0.2

MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI, CALDEROLI, BOLDI, FRANCO Paolo, AGONI, VANZO, PIROVANO, MORO, CORRADO PERUZZOTTI, BRIGNONE, PROVERA, CHINCARINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

"Art. 60-bis.

(Motoveicoli e autoveicoli da competizione su strada)

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli da competizione.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli da competizione i motoveicoli e gli autoveicoli sia moderni che storici, regolarmente immatricolati, di cui è stata data comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di "trasformazione ad uso competizione" in quanto destinati alla partecipazione a competizioni motoristiche su strada di regolarità e/o di velocità ai sensi dell'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 o dei raduni autorizzati. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco "veicoli da competizione su strada" presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Al fine dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui al comma 2, il proprietario al momento della trasformazione è tenuto a dare comunicazione scritta presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, indicando i dati identificativi del veicolo e del proprietario. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia un certificato di appartenenza a tale elenco, numerato progressivamente su base provinciale, da esibire, insieme con i documenti del veicolo, alle forze dell'ordine durante eventuali controlli nel corso delle competizioni o dei raduni autorizzati. Al momento dell'iscrizione nell'apposito elenco il veicolo potrà circolare esclusivamente durante lo svolgimento di tali competizioni o raduni autorizzati.

4. I veicoli da competizione sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite competizioni motoristiche o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito degli itinerari di svolgimento delle competizioni motoristiche o dei raduni autorizzati. A tale scopo l'autorità competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione ai promotori della competizione motoristica o del raduno, dovrà dare comunicazione scritta in merito al programma della

manifestazione nonché dell'itinerario di svolgimento, alle forze dell'ordine competenti. All'uopo i veicoli, per poter circolare, dovranno essere provvisti della particolare autorizzazione di cui al presente comma;

b) tali veicoli in quanto allestiti nel rispetto delle norme tecnico-sportive ed inoltre essendo provvisti di particolari dispositivi di sicurezza supplementari secondo quanto previsto dalle prescrizioni di sicurezza emanate dalle federazioni competenti, sono esenti, dal momento dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui al comma 3, da revisione periodica. Tramite i loro delegati tecnici, le federazioni competenti sottopongono i veicoli a verifica tecnica precedentemente lo svolgimento di ogni competizione motoristica o raduno. A tale scopo i delegati delle federazioni competenti comunicano per iscritto, all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, l'esito positivo delle verifiche tecniche allegando un elenco recante i numeri di gara, il nome del primo conduttore ed il numero progressivo del certificato di cui al comma 3 dei veicoli verificati;

c) il trasferimento di proprietà dei veicoli da competizione, disciplinato dal titolo III, capo III, sezione III, è comunicato, dal nuovo proprietario, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2 e per il rilascio del nuovo certificato;

d) obbligo di copertura assicurativa, come previsto dall'articolo 193 del titolo V, in quanto equiparati, esclusivamente durante lo svolgimento di una competizione e durante la circolazione su strade aperte al normale traffico, ai normali veicoli a motore.

5. Nel caso in cui, alle competizioni motoristiche o ai raduni autorizzati, partecipino veicoli immatricolati in un paese straniero o siano di proprietà di un cittadino straniero, i proprietari sono tenuti a comunicare all'ente organizzatore, 20 giorni prima dello svolgimento della competizione, i dati identificativi del veicolo. L'ente organizzatore provvede a darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tale comunicazione costituisce permesso provvisorio per le sole competizioni motoristiche per le quali è stata richiesta.

6. Il proprietario di un veicolo trasformato "ad uso competizione" che intenda riportare il medesimo veicolo allo stato originario, è tenuto a richiederne la cancellazione dall'apposito elenco di cui al comma 2, prima che il veicolo stesso sia sottoposto a revisione.

7. Chiunque circola con veicoli da competizione senza l'autorizzazione prevista dal comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duecento ad euro ottocento. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».

4.0.3

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Nelle ore notturne dei giorni di fine settimana, per le aree e le fasce temporali nelle quali risulti un livello di rischio particolarmente elevato per la sicurezza stradale, le regioni e le province, anche su proposta dei comuni, possono con propria ordinanza imporre in via straordinaria e temporanea limiti di velocità più ridotti di quelli ordinari su tutta la rete stradale, del territorio di propria competenza o parte di essa. Con la medesima ordinanza sono definite le modalità di pubblicizzazione della stessa».

4.0.4

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Nelle ore notturne dei giorni di fine settimana, per le aree e le fasce temporali nelle quali risulti un livello di rischio particolarmente elevato per la sicurezza stradale, i prefetti, sentiti i comuni e le province interessate possono con propria ordinanza imporre in via straordinaria e temporanea limiti di velocità più ridotti di quelli ordinari su tutta la rete stradale, del territorio di propria competenza o di parte di essa. Con la medesima ordinanza sono definite le modalità di pubblicizzazione della stessa».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore OGNIBENE, rileva preliminarmente che il decreto-legge n. 138 del 2002 presenta diversi aspetti di particolare rilevanza, in riferimento ai profili di competenza della Commissione agricoltura.

Segnala che il comma 6 dell'articolo 1 modifica i termini entro i quali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, devono adottarsi le norme di attuazione delle disposizioni in materia di rinegoziazione per i mutui di miglioramento agrario e fondiario, di cui all'articolo 128 della legge n. 388 del 2000, prorogando il termine, (originariamente stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge), fino al 30 settembre 2002.

Rileva inoltre che l'articolo 11 estende l'agevolazione prevista nella forma del credito di imposta anche alle imprese che esercitino attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, e che realizzino nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale.

Si sofferma poi sul comma 4, che rinvia al decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988 la determinazione dei criteri da adottare per il calcolo degli ammortamenti dedotti, con riferimento alle imprese agricole il cui reddito agrario sia determinato ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico delle imposte sui redditi. Tale comma prevede che per le imprese il cui reddito agrario sia definito catastalmente si debbano applicare, ai fini della determinazione degli ammortamenti dedotti (in vista della quantificazione del valore dell'investimento netto su cui commisurare il credito d'imposta), i coefficienti di ammortamento definiti con il decreto ministeriale sopra richiamato. Si stabilisce, inoltre, che per la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti debba essere assunto il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati con i medesimi coefficienti.

Il comma 5 dell'articolo 11 subordina la fruizione dell'agevolazione alla fissazione di un limite di spesa. Nel caso specifico delle imprese agricole, il limite di spesa è fissato nell'importo di 85 milioni di euro per il 2002 e di 175 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

In riferimento all'articolo 13 (profondamente modificato nell'esame in prima lettura con l'approvazione di molti commi aggiuntivi), rileva che lo stesso reca disposizioni in materia idrica, prevedendo l'assegnazione di un contributo straordinario di 8 milioni di euro per l'anno 2002 a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Alla copertura dell'onere si provvede riducendo di pari importo le risorse allocate sul capitolo 1730 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativo al «Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo», che nel bilancio per il 2002 è dotato di 55,3 milioni di euro.

Relativamente al comma 4, rileva che lo stesso contiene una norma di portata generale relativa alla gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo, consentendo ai soggetti titolari dei finanziamenti pubblici disposti dall'articolo 141 della legge n. 388 del 2000 (consorzi di bonifica ed enti irrigui) di gestire tali schemi attraverso società controllate. La norma introdotta da tale comma fa salve le previsioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato recate dalla legge n. 36 del 1994 consentendo, in particolare, l'affidamento in gestione degli schemi idrici indicati, senza il ricorso alle procedure di gara.

Il comma 4-*bis* prevede che alle imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità derivante dalla siccità in uno degli anni 2000, 2001 e 2002 possono esser concesse le provvidenze previste dalla legge n. 185 del 2002, secondo le procedure dalla stessa stabilite.

Il comma 4-*ter* stabilisce che alle imprese di cui al comma 4-*bis* – che nel periodo 1995-1999 che per almeno due annate agrarie, anche non consecutive, abbiano beneficiato delle provvidenze previste dalla legge n. 185 del 1992 o abbiano ottenuto il nullaosta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze – sono concessi finanziamenti decen-

nali a tasso agevolato per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento.

Al comma 4-*quater* si prevede che gli Enti che gestiscono la distribuzione dell'acqua per l'irrigazione operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-*bis*, ovvero nei territori danneggiati dalla siccità per gli anni 2000, 2001 e 2002, che a causa della carenza idrica abbiano dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua per uso irriguo, possono concedere, per gli anni 2001 e 2002, l'esonero del pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al 50 per cento degli oneri consortili.

Il comma 4-*quinqüies* dispone che agli Enti di cui al comma 4-*quater*, che gestiscono la distribuzione dell'acqua per irrigazione nei territori delimitati ai sensi del comma 4-*bis*) vengano concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito derivante dalle minori entrate a seguito dell'esonero del pagamento dei contributi che avrebbero dovuto pagare gli agricoltori.

Al comma 4-*sexies* si prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per il finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici istituito dall'articolo 127, comma 3, della legge n. 388 del 2000. L'oratore rileva che la creazione del fondo in questione permetterà l'avvio del processo di sviluppo della stipula dei contratti di assicurazione dai rischi atmosferici da parte degli imprenditori agricoli.

Il comma 4-*septies* permette la conservazione da parte dei beneficiari dei diritti previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Il comma 4-*octies* individua la copertura finanziaria, stabilendo che la stessa è posta a carico dell'articolo 7-*ter* della legge n. 49 del 2001 per 12,9 milioni di euro, dall'articolo 121 della legge n. 388 del 2000 per 2,6 milioni di euro e dell'articolo 144 della stessa legge n. 388 del 2000 per 2,5 milioni di euro.

L'oratore rileva che nel complesso viene assegnato un limite di impegno dell'importo di 18 milioni di euro, reso disponibile per 8 milioni di euro senza alcun vincolo e per 10 milioni di euro con analogo finanziamento da parte delle regioni interessate.

Al comma 4-*nonies* è prevista l'utilizzazione del limite di impegno quindicennale per l'importo di 15,494 milioni di euro. Ricorda che il richiamato stanziamento era stato già utilizzato attraverso il decreto-legge n. 4 del 2002 successivamente rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Al comma 4-*decies* si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole e forestali deve assicurare la raccolta di tutte le informazioni riguardanti i sistemi di irrigazione e di approvvigionamento idrico.

A tal fine possono essere utilizzate anche le risorse finanziarie disponibili presso l'ex Agensud per scopi di assistenza tecnica.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore BONGIORNO il quale, in riferimento all'articolo 13, comma 4-*ter*, rileva che l'ambito applicativo della disposizione normativa in questione (finalizzata a concedere finanziamenti decennali a tasso agevolato alle imprese che nel periodo 1995-1999 hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 185 del 1992) andrebbe opportunamente esteso anche al triennio successivo, in quanto tale ampliamento sarebbe pienamente compatibile con la *ratio* sottesa alla disciplina *de qua* (deducibile anche dal comma 4-*bis*, che si riferisce espressamente ai danni cagionati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002).

Invita quindi il relatore a tener conto dell'osservazione sopra prospettata.

Interviene il senatore MURINEDDU il quale, in riferimento all'articolo 13, comma 4-*septies*, osserva che i «Piani di sviluppo rurale» e i «Programmi operativi regionali» sono stati elaborati secondo modalità improntate spesso a improvvisazione e a criteri non pienamente razionali e trasparenti.

Prospetta inoltre l'opportunità di garantire adeguate misure di sostegno a favore dei Consorzi di bonifica, gravemente colpiti dalla crisi idrica in atto.

Il senatore RUVOLO, esprime pieno apprezzamento per la sensibilità manifestata dal Governo rispetto alle problematiche attinenti alla siccità delle aree meridionali, precisando che le misure assunte nel provvedimento in titolo risultano adeguate e superiori anche alle aspettative prospettabili nell'attuale situazione. Auspica, comunque, che gli interventi atti a fronteggiare la carenza idrica vengano ulteriormente ampliati, nell'ambito del disegno di legge n. 1320, attualmente *in itinere*.

Il senatore COLETTI, in riferimento all'articolo 13, comma 4-*bis*, rileva che i meccanismi e i moduli operativi contemplati dalla legge n. 185 del 1992, risultano complessi e di difficile applicazione, prospettando altresì l'opportunità di apportare una modifica a tale disciplina, in modo da riferire la soglia del 35 per cento alla singola azienda danneggiata e non quindi all'intera «area perimetrata» (come avviene allo stato attuale). Prospetta anche l'opportunità di aumentare il limite del «contributo a fondo perduto» configurato dalla legge n. 185 del 1992.

Il senatore PIATTI esprime un giudizio negativo sul provvedimento in titolo prospettando l'opportunità, in riferimento alla materia del credito di imposta, di aumentare le risorse destinate a tal fine.

Quanto ai piani di sviluppo rurale, citati nel testo normativo in esame, rileva che sussiste, in riferimento all'elargizione dei contributi, il pericolo di una gestione degli stessi non improntata a canoni connotati in senso oggettivo.

Auspica inoltre che vengano adeguatamente valutate le osservazioni critiche formulate dalle organizzazioni agricole su taluni profili del provvedimento in questione.

In riferimento alla crisi idrica rileva che andrebbero individuate le specifiche competenze esistenti in tale settore, in modo tale da rendere possibile la precisa individuazione delle responsabilità politiche e amministrative.

Interviene il senatore MALENTACCHI il quale preannuncia un proprio voto contrario in ordine al provvedimento in titolo, riservandosi di esporre compiutamente le ragioni sottese a tale giudizio negativo in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, dando la parola al relatore e al Governo per gli interventi in sede di replica.

Il relatore OGNIBENE dichiara di condividere l'osservazione formulata dal senatore Bongiorno.

Il sottosegretario DOZZO rileva che il Governo ha intenzione di risolvere i problemi connessi all'emergenza idrica, dichiarando altresì di condividere l'osservazione formulata dal senatore Bongiorno.

In riferimento alle questioni sollevate dal senatore Coletti nel corso del proprio intervento, relativamente alla legge n. 185 del 1992, rileva che in concreto non sussistono profili problematici di rilievo in quanto per il 2000 e il 2001 è già stato dichiarato lo stato di calamità, mentre per il 2002 le Regioni stanno procedendo all'individuazione delle aree danneggiate.

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di conferire mandato al relatore per la formulazione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo, integrato dall'osservazione emersa nel corso del dibattito.

La Commissione approva tale proposta, conferendo mandato al relatore a redigere un parere nei termini sopra indicati.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(1436) *Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana*

– e voto regionale n. 55 ad esso attinente

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella sopracitata seduta si era conclusa la discussione generale e che sono stati presentati due emendamenti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), sui quali la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere di nulla osta.

Informa inoltre la Commissione sul contenuto del parere espresso sul provvedimento in titolo dalla Conferenza Stato-Regioni, in data 11 luglio 2002.

Interviene il relatore BONATESTA per una precisazione, rilevando che nella riunione tecnica del 25 giugno 2002 i rappresentanti regionali avevano espresso un giudizio favorevole sul disegno di legge in esame (come risulta dalla premessa del provvedimento consultivo in questione), e che quindi non sussistono, in ordine alla disciplina in questione, nodi problematici di particolare rilievo sotto il profilo tecnico.

Il PRESIDENTE invita quindi il senatore Coletti ad illustrare gli emendamenti.

Il senatore COLETTI, dopo aver illustrato brevemente gli emendamenti 1.1 e 1.2, dichiara di ritirare entrambe le sopracitate proposte emendative, confidando sull'assunzione (anche in sede comunitaria) di iniziative finalizzate alla tutela della qualità nonché della salute dei consumatori, da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il relatore BONATESTA interviene precisando che le iniziative auspicate dal senatore Coletti saranno sicuramente assunte dal Governo, anche in sede comunitaria, ed evidenziando altresì che la tutela della qualità e del consumatore costituiscono profili ampiamente presenti nell'ambito delle linee politiche di fondo del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il sottosegretario DOZZO evidenzia che l'indirizzo politico del Governo è orientato nella direzione della tutela della qualità dei prodotti tipici, nonché in quella della tutela della sicurezza alimentare. Precisa inoltre che il Governo ha stanziato fondi finalizzati specificatamente alla promozione dei prodotti tipici.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone separatamente ai voti gli articoli 1 e 2, che vengono entrambi approvati dalla Commissione.

Prende la parola il senatore MALENTACCHI per dichiarazione di voto, evidenziando che la privatizzazione delle attività volte alla tutela della salute degli animali non costituisce un rimedio adeguato, in quanto occorrerebbe a tal fine un intervento atto a potenziare le strutture delle Aziende sanitarie locali, a cui competono i controlli di tipo veterinario.

Preannuncia quindi la propria astensione sul provvedimento in titolo.

Interviene il senatore VICINI il quale, pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dal Governo in ordine alla tematica attinente alla garanzia della qualità del prodotto, rileva tuttavia che la disciplina contenuta nel disegno di legge in esame presenta problemi di coerenza con altre discipline di settore, evidenziando altresì che la stessa potrebbe creare anche problemi a livello comunitario.

Preannuncia infine la propria astensione sul provvedimento in titolo, precisando che tale posizione viene assunta a titolo personale.

Interviene il senatore MURINEDDU il quale, pur preannunciando un voto positivo sul provvedimento in titolo, rileva tuttavia che il testo presenta alcune «oscurità», in quanto non vengono definite le entità delle patologie e non viene altresì precisato quali siano i «metodi specifici» da adottare in riferimento alle stesse.

Rileva inoltre che il Servizio veterinario italiano deve continuare a svolgere le proprie funzioni, atteso che lo stesso ha una dotazione organica tra le più ampie di tutta Europa.

Interviene il senatore BONGIORNO il quale dichiara di condividere le considerazioni espresse dal relatore, rilevando in particolare che la qualificazione della bufala mediterranea quale patrimonio zootecnico nazionale costituisce una misura di grande rilievo. Rileva inoltre che la linea politica sottesa al provvedimento si inquadra nella strategia complessiva del Governo, volta a tutelare sia la qualità dei prodotti, sia la salute dei consumatori.

Ritiene inoltre infondate le preoccupazioni espresse da taluni senatori in ordine alla compatibilità dell'orientamento politico governativo nel settore in questione con la strategia politica comunitaria, precisando in particolare che le linee politiche governative risultano pienamente compatibili con le prospettive emerse in ambito comunitario.

Preannuncia quindi voto favorevole sul provvedimento in titolo.

Interviene il senatore RUVOLO, preannunciando il proprio voto favorevole sul provvedimento in titolo, in quanto le disposizioni normative indicate nello stesso, finalizzate alla tutela della salute nonché alla tutela del patrimonio genetico zootecnico italiano, risultano pienamente compatibili con le linee di fondo della politica comunitaria.

Interviene il senatore AGONI, preannunciando il proprio voto favorevole sul disegno di legge in esame, sottolineando il positivo effetto sanitario conseguente alle disposizioni normative contenute nello stesso.

Rileva inoltre che è stato recentemente posto in commercio un vaccino (chiamato RB 51), che potrebbe ingenerare pericoli sul piano veterinario nonché su quello sanitario.

Interviene il senatore PICCIONI, preannunciando il voto favorevole sul disegno di legge in questione e ricordando che le disposizioni norma-

tive contenute nello stesso erano già state inserite nell'ambito del decreto-legge n. 4 del 25 gennaio 2002, rinviato alle Camere dal Capo dello Stato.

Interviene il sottosegretario DOZZO, precisando che non vi è alcuna intenzione di privatizzare i controlli veterinari e che la pianificazione delle attività di verifica in tale settore viene concordata preventivamente con il Ministero della Salute. Anche per quel che concerne i vaccini, rileva che gli stessi potranno essere usati solo secondo le modalità e i limiti fissati dalle autorità sanitarie.

Il PRESIDENTE pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione approva.

Conclusivamente il PRESIDENTE dichiara anche assorbito il voto regionale n. 55, congiuntamente all'esame della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Interviene il senatore PIATTI, il quale, dopo aver riscontrato la sussistenza di taluni profili di «disagio istituzionale» in ordine alla materia *de qua*, prospetta l'opportunità di rinviare l'analisi della questione attinente alla riorganizzazione.

Si chiude la discussione generale.

Interviene il senatore MALENTACCHI per dichiarazione di voto, preannunciando il proprio voto negativo sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di conferire mandato al relatore per la predisposizione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva tale proposta.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1436**Art. 1.****1.1**

COLETTI, LIGUORI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino a: «di riferimento».

1.2

COLETTI, LIGUORI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche» con le altre: «che, nel rispetto della normativa vigente, possono, fino ad un massimo di sei anni, utilizzare».

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

90^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 8,40.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: proposta di documento conclusivo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore MUZIO ritiene che la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva riassume efficacemente quanto emerso nel corso delle audizioni svolte, mentre – a suo avviso – non viene affrontata in maniera completa la parte propositiva. È essenziale, a suo avviso, che in ogni caso il Parlamento continui a seguire l'andamento della situazione fino alle scadenze, indicate nello stesso documento, già previste per il 2004.

Occorre non sottovalutare gli aspetti finanziari della crisi che ha colpito il gruppo Fiat, anche in riferimento alle implicazioni derivanti dalla operazione Italenergia. Contestualmente alla riaffermazione dell'importanza della presenza di marchi italiani nel mercato automobilistico, sarebbe necessario sottolineare l'esigenza di uscire dal settore dell'energia per concentrare le risorse su quello dell'auto. Solo in tal modo saranno possibili gli investimenti adeguati. Questa parte del documento, a suo giudizio, dovrebbe essere rafforzata, visto che non può essere sufficiente, sul piano propositivo, limitarsi a proporre lo svecchiamento del parco auto e gli eco-incentivi. In caso contrario, si rischia il completo disimpegno a partire dal 2004. Una più completa riflessione andrebbe condotta anche sul ruolo svolto dal sistema bancario, che in futuro potrebbe divenire, impropriamente, titolare delle politiche industriali di settore.

Quanto alla necessità di incrementare gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, ritiene che si debba rendere più incisivo il capitolo relativo all'indotto. Va tenuto presente, infatti, che le piccole e medie imprese interessate, lavorano per il 60 per cento su commesse Fiat: è evi-

dente che gli effetti, anche sul piano occupazionale, che possono prodursi non sono risolvibili attraverso l'utilizzazione dei soli ammortizzatori sociali. È necessario un sostegno di sistema a favore delle piccole e medie imprese, che deve coinvolgere anche le banche. Risorse finanziarie adeguate dovranno essere previste anche per la formazione e riqualificazione del personale, nella consapevolezza che anche da questo punto di vista non possono essere sufficienti gli interventi ordinari, ma è indispensabile una strategia complessiva in cui inserire il rilancio dell'azienda.

Ribadisce l'esigenza imprescindibile di individuare le forme più idonee per una verifica almeno annuale da parte del Parlamento dello sviluppo della crisi e delle prospettive dell'industria dell'automobile in Italia.

Il senatore MACONI esprime apprezzamento per la proposta di documento che è stata presentata. Ritiene che essa rappresenti una sintesi apprezzabile dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione industria del Senato e dalla Commissione attività produttive della Camera. Si è trattato di una indagine approfondita, che ha consentito di individuare i caratteri fondamentali della crisi che ha colpito il settore dell'automobile, anche con riferimento alle peculiarità della situazione italiana.

Nel documento si sottolinea, opportunamente, che le difficoltà della Fiat non sono contingenti, ma derivano da scelte strategiche errate compiute nel passato e che hanno riguardato la collocazione nel Gruppo dei mercati internazionali, l'insufficiente ricerca di una migliore qualità e innovazione del prodotto, le politiche commerciali. Ciò ha determinato una debolezza peculiare del marchio Fiat all'interno di un andamento internazionale non facile e in presenza di una accentuata selezione dei produttori indipendenti.

Nell'ultimo periodo è stato compiuto uno sforzo per invertire la rotta sia sulla qualità del prodotto, sia sulla rete commerciale. Lo stesso accordo con la *General Motors* può rappresentare, pur nelle sue ambiguità, un elemento positivo. Occorre, però, compiere scelte chiare soprattutto con riferimento alle prospettive dell'operazione Italenergia e alle priorità nella utilizzazione delle risorse finanziarie. È essenziale, infatti, che tutte le fasi della produzione dell'auto restino in Italia. Ciò, in quanto, la ricerca e l'innovazione tecnologica che si produce nel settore rappresenta un fattore di sviluppo di carattere generale. Si tratta peraltro dell'unico grande settore manifatturiero ancora attivo in Italia, nel cui indotto sono presenti un grande numero di piccole e medie imprese per le quali si realizza un ciclo virtuoso di innovazione e crescita. Occorre evitare che le prospettive dell'accordo con *General Motors* possano dar luogo alla fuoriuscita delle fasi più significative e qualificanti del processo produttivo, con la concentrazione, in Italia, invece – come è avvenuto in altri settori – delle fasi più povere e meno innovative.

Ritiene che questo aspetto debba essere maggiormente sottolineato nel documento conclusivo. Concorda, infatti, sulle proposte che in esso sono contenute relativamente agli incentivi per lo svecchiamento del parco-auto e per le auto ecologiche, nonché sul ruolo del sistema bancario (da estendere, come rilevato dal senatore Muzio, anche all'indotto), ma è

indispensabile richiedere espressamente una politica più incisiva di incentivazione alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, fornendo anche indicazioni puntuali. Insufficiente appare, poi, la parte concernente la gestione degli esuberanti. Senza sostituirsi al ruolo delle parti sociali, occorre però evidenziare che non ci si può limitare alla utilizzazione degli strumenti tradizionali: occorre imboccare strade innovative che puntino con determinazione sulle politiche della formazione e della gestione degli orari, con l'obiettivo di non dispendere le elevate competenze presenti nel settore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (n. 123)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GARRAFFA ritiene che anche nella regolamentazione delle transazioni commerciali ed in particolare nella lotta contro i ritardi di pagamento, sia necessario favorire lo sviluppo della democrazia economica e della concorrenza eliminando situazioni di privilegio e sperequazioni. In quest'ottica, a suo avviso, occorrerebbe rafforzare la tutela a favore delle piccole e medie imprese, anche escludendo che la disciplina del decreto legislativo in esame si estenda ai pagamenti regolati dalla legge sulle subforniture. Propone di inserire tale condizione nel parere.

Il relatore BETTAMIO, integrando la proposta di parere favorevole già formulata nella precedente seduta, propone di condizionare tale parere alla esclusione, dall'applicazione della nuova disciplina, dei pagamenti di cui alla legge n. 192 del 1998 in materia di subfornitura, integrando l'elenco contenuto all'articolo 1, comma 2. Propone, altresì, di porre una condizione relativa alla inclusione anche dei professionisti.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie infine la proposta di parere favorevole con condizioni formulate dal relatore.

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE precisa che il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca una serie di interventi in diversi

settori dell'economia, con misure relative alla materia fiscale e tributaria, al riassetto di enti pubblici, alla spesa farmaceutica, al sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate.

Per quanto concerne la competenza della Commissione industria, i primi quattro commi dell'articolo 1 prorogano al 31 dicembre 2002 le agevolazioni fiscali concernenti particolari impieghi di prodotti petroliferi, già in vigore in forza di provvedimenti legislativi precedentemente adottati. Si tratta, in particolare, delle agevolazioni sulle accise relative agli oli emulsionati, al gas metano per uso industriale, al gasolio e al GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento in talune zone geografiche, allo sfruttamento di biomasse e di energia geotermica per l'alimentazione di reti di teleriscaldamento. La Camera dei deputati ha poi esteso la proroga anche alle agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.

Le norme finalizzate ad incentivare la ripresa della domanda nel settore automobilistico, attraverso lo svecchiamento del parco degli autoveicoli circolanti in Italia e il suo adeguamento alla normativa comunitaria in materia di emissioni inquinanti, sono contenute nell'articolo 2. Si prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, dell'imposta di bollo erariale, degli emolumenti da corrispondere per l'iscrizione al PRA e della tassa automobilistica per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2002, di vetture nuove, di potenza non superiore a 85 Kw e dotate di dispositivi antinquinamento, purché accompagnato dalla consegna per la rottamazione di un veicolo non catalizzato. Una misura analoga, sia pure con l'esclusione della agevolazione relativa alla tassa automobilistica, è prevista per l'acquisto, presso un rivenditore professionale, di auto usate aventi le medesime caratteristiche richieste in caso di veicoli nuovi.

L'articolo 9, al fine di contenere la spesa farmaceutica, dispone una revisione del prontuario farmaceutico, basata sul superamento del criterio della rimborsabilità dei farmaci per categorie omogenee. Saranno pertanto posti a carico del Servizio sanitario i medicinali che, a parità di efficacia terapeutica, presentino il costo meno elevato. Si prevede, inoltre, che i farmaci il cui principio attivo non sia più coperto da brevetto vengano rimborsati fino ad un prezzo pari a quello del corrispondente farmaco meno costoso disponibile sul mercato. Tali norme, senza avere conseguenze negative sulla salute dei cittadini, oltre a consentire un risparmio diretto per la finanza pubblica, dovrebbero potenziare la concorrenza tra le aziende produttrici, con ulteriori effetti positivi sul mercato.

L'articolo 10, infine, è dedicato agli interventi per il sostegno dei nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, già previsti dalla legge finanziaria per il 2001. Rispetto alla normativa vigente vengono limitati i settori ammessi alle agevolazioni, che sono concesse sotto forma di crediti di imposta nel limite di 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.740 milioni di euro per gli anni dal 2003 al 2006. Le aree interessate sono quelle ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato Cee (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise e alcune aree del Centro-Nord), e la misura dell'aiuto

non può superare l'85% delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Oltre ad alcune disposizioni procedurali, l'articolo in esame introduce una novità di grande rilievo per i settori produttivi, vale a dire la possibilità di cumulare il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate con le agevolazioni previste dalla cosiddetta legge «Tremonti-bis». Agli investimenti per i quali il contratto risulti concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame si continua ad applicare la normativa previgente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 luglio 2002, alle ore 830, ferma restando la convocazione pomeridiana odierna.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

91^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Galati.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CHIUSOLI preannuncia il proprio parere contrario sul provvedimento in titolo. Le disposizioni in esso contenute appaiono, infatti, inadeguate, confuse e contraddittorie. Si tratta, inoltre, di misure parziali, che affrontano i diversi problemi in modo solo episodico e congiunturale.

Provvedimenti così eterogenei non costituiscono, purtroppo, una novità e anche l'abuso della decretazione d'urgenza è un problema di antica data. Stupisce, tuttavia, che una maggioranza con una così solida base parlamentare sia costretta a procedere in tale modo.

È evidente che nel testo del provvedimento, anche in conseguenza di miglioramenti intervenuti durante l'esame alla Camera, sono contenute anche norme condivisibili, tuttavia esse risultano slegate da una visione organica e prive di collegamento con le precedenti iniziative del Governo in materia economica. Ciò vale anche per le norme sul settore dell'auto, che dovrebbero affrontare anche i problemi dell'indotto.

Il senatore BASTIANONI osserva che sia per ciò che concerne la finanza pubblica che per quanto riguarda gli interventi di politica economica, il Governo agisce con improvvisazione e senza una strategia di riferimento. Si giunge, quindi, a provvedimenti, come quello in esame, privi di una linea conduttrice e assolutamente eterogenei nel contenuto.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli 9 e 10, sottolineando, per quanto concerne la disposizione sui farmaci, che essa finirà per creare nuove difficoltà agli strati più deboli della popolazione. Relativamente al cumulo tra credito di imposta e agevolazioni della «Tremonti-bis», ricorda che esso era stato richiesto con forza dai Gruppi di opposizione già lo scorso anno. Tuttavia, le modalità di attuazione suscitano notevoli perplessità. Viene eliminata infatti quella automaticità nella concessione dei benefici che era stata alla base del superamento dei precedenti gravi ritardi burocratici. Contestualmente viene fissato un tetto di spesa e un trasferimento di fondi al 2004 che determinerà seri problemi applicativi.

Preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore COVIELLO ritiene che occorre prendere atto che il Governo è ormai passato da provvedimenti che tendevano ad avere una visione generale a interventi costellati di misure «tampone». A suo avviso ciò costituisce una dichiarazione di fallimento e il segnale inequivoco dell'assenza di una visione strategica. Già in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, i Gruppi di opposizione hanno avuto modo di rilevare come l'azione del Governo fosse imperniata, sul piano finanziario, su provvedimenti *una tantum* e, sul piano sociale, su interventi finalizzati a sopprimere gli elementi di solidarietà su cui è basata la legislazione vigente.

Sottolinea, quindi, le contraddizioni esistenti tra le disposizioni contenute nel decreto-legge e la proposta di documento dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'auto. In quel documento si rende esplicita la critica a misure di incentivazione analoghe a quelle sulla rottamazione e si richie-

dono interventi di carattere organico e strutturale. Nel decreto-legge in esame, viceversa, sono previste misure di incentivazione limitate nel tempo e finalizzate all'acquisto di nuovi veicoli.

Per quanto riguarda la norma sul cumulo, lungamente richiesta dai Gruppi di opposizione, occorre prendere atto dei risultati positivi che il credito di imposta ha contribuito a determinare nel Mezzogiorno. Il Governo, che non ha una propria politica per il Sud, deve finalmente prendere atto che solo una consistente crescita delle regioni meridionali consentirà di raggiungere un tasso di sviluppo adeguato per l'intero paese. Esprime meraviglia, pertanto, per le dichiarazioni rese in Assemblea dal Ministro dell'economia sui prestiti d'onore: tale strumento ha infatti consentito l'avvio di un cambio di mentalità nelle giovani generazioni meridionali, avvicinandole all'iniziativa imprenditoriale. Tuttavia, la disposizione sul cumulo elimina l'automaticità e non consente la selezione degli interventi per qualità. Ciò determinerà il riemergere del burocratismo e penalizzerà le iniziative maggiormente innovative.

Il senatore TRAVAGLIA respinge le critiche di carattere sommario e pregiudiziale contenute negli interventi che lo hanno preceduto. Invita i rappresentanti dei Gruppi di opposizione a compiere valutazioni più approfondite e a non limitarsi a ripetere sempre i soliti argomenti.

Quanto alle dichiarazioni del Ministro dell'economia, ritiene che esse siano state estremamente opportune ed interessanti e abbiano richiamato all'esigenza di un controllo efficace degli interventi che si realizzano.

Occorre poi riconoscere che si possono determinare situazioni di emergenza per le quali è indispensabile provvedere in modo urgente e attraverso strumenti legislativi che possono avere anche il carattere dell'eterogeneità. Per il resto, concorda con le considerazioni svolte dal presidente Pontone nella sua relazione introduttiva, sottolineando l'utilità ed il rilievo di molte disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

Dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario GALATI si pronuncia sulle osservazioni proposte dal relatore sul provvedimento in titolo. Dichiara di condividere quelle ri-

ferite agli articoli 2, 5, 10 e 13. Chiede il ritiro di quelle all'articolo 7 e all'articolo 14 e suggerisce di modificare la proposta da inserire all'articolo 12 prevedendo di «sentire» la Commissione centrale per gli enti cooperativi.

Il senatore CHIUSOLI considera l'impianto del provvedimento in esame largamente condivisibile, anche se sarebbe stato forse opportuno attendere l'attuazione dell'articolo 5 della riforma del diritto societario. Esprime meraviglia, peraltro, per l'accettazione del provvedimento da parte di quei settori della maggioranza che dovrebbero respingere ogni impostazione di carattere centralistico.

Ritiene, infatti, che lo schema di decreto legislativo abbia, in modo evidente, tale connotazione.

Per quanto riguarda le osservazioni proposte dal relatore, dichiara di condividerle. Aggiungerebbe ad esse anche quelle proposte dalla 11^a Commissione sull'articolo 3 e sull'articolo 4: sarebbe infatti assolutamente opportuno incrementare in misura considerevole il numero degli enti cooperativi associati stabilito dall'articolo 3 (e conseguentemente aumentare il numero delle regioni in cui essi devono essere distribuiti), mentre considera essenziale la soppressione dell'improprio riferimento contenuto all'articolo 4 sulla «possibilità di ricambio della classe dirigente». Propone, inoltre, la soppressione dell'articolo 6, che appare contraddittorio e fuori delega.

Il senatore COVIELLO ritiene che debba essere accolta anche l'osservazione della Commissione 11^a riferita all'articolo 15.

Il sottosegretario GALATI precisa che l'incremento del numero delle cooperative stabilito all'articolo 3 costituisce un chiaro segnale di cambiamento. Condivide la proposta del senatore Chiusoli sull'articolo 4, mentre sull'articolo 6 propone di aggiungere un comma per chiarire che l'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5. Si riserva di approfondire l'osservazione riferita all'articolo 15.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, formula infine parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo osservando che all'articolo 2, comma 2, dovrebbero essere soppresse le parole «per gli enti cooperativi che beneficiano delle agevolazioni fiscali o di altra natura» e aggiunte in fine le altre «fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali» e che al comma 8, lettera *a*) andrebbero aggiunte le parole «indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo». All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), andrebbero soppresse le parole «le possibilità di ricambio della classe dirigente e l'ingresso di nuovi soci». All'articolo 5, comma 1, andrebbero aggiunte le parole «sulla base di uno schema tipo previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 3» e al comma 5, dopo le parole «trasmette il verbale di

revisione» andrebbero inserite le altre «per il tramite dell'associazione in caso di enti cooperativi aderenti o di revisioni eseguite in convenzione». All'articolo 6 dovrebbe essere aggiunto il seguente comma «l'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5». All'articolo 10, comma 1, lettera *b*) le parole «ed interrogare» dovrebbero essere sostituite dalle altre «e di ascoltare». All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole «può adottare» occorrerebbe aggiungere le altre «sentita la Commissione centrale per gli enti cooperativi» e al comma 2 la stessa formula dovrebbe essere inserita dopo le parole «sono cancellati». All'articolo 14 occorrerebbe modificare il comma per specificare che i componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, rimangono in carica fino al termine del mandato. All'articolo 15 sarebbe opportuno inserire una modifica finalizzata a collocare, a regime, l'albo nazionale degli enti cooperativi presso le Camere di commercio.

IN SEDE REFERENTE

(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising

(103) MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il relatore ASCIUTTI riferisce sui lavori svolti dal comitato ristretto ed illustra il testo predisposto, proponendo che esso sia assunto quale testo unificato. Propone, altresì, di procedere alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

La Commissione approva all'unanimità le proposte del relatore Asciutti.

Il presidente PONTONE precisa che si farà carico di acquisire il consenso del Governo e dei Gruppi non presenti alla seduta e di richiedere, quindi, il trasferimento alla sede deliberante al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 19, 25 e 103**

Norme per la disciplina del *franchising*

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, rientrano nel *franchising* o affiliazione commerciale i rapporti tra due imprese giuridicamente ed economicamente indipendenti che sono caratterizzati dalla presenza di un soggetto, affiliante, fornitore o *franchisor*, che mette a disposizione dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto di un altro soggetto, affiliato, acquirente o *franchisee*, un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per *know-how*, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il *know-how*, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il *know how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

b) per diritto di ingresso, una cifra fissa rapportata al valore economico e alle capacità di sviluppo della rete che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di *franchising*;

c) per *royalties*, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o ad altri criteri o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per accordo di *franchising* principale, o *master franchising*, un contratto tra due imprese, in base al quale una, l'affiliante, concede ad un'altra, l'affiliato principale, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il di-

ritto di sfruttare un *franchising* allo scopo di stipulare accordi di *franchising* con terzi;

e) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.

Art. 2.

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di *franchising* deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

2. Il contratto di cui al comma 1 non può essere in contrasto, a pena di nullità, con i principi stabiliti dalla presente legge.

3. Per la costituzione di una rete di *franchising* l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato in un qualsiasi Stato della Comunità Europea la propria formula commerciale per un periodo minimo di due anni e con almeno due unità di vendita, possibilmente in città diverse, metà delle quali gestite da affiliati pilota. Nel periodo di sperimentazione, si applicano i principi stabiliti nella presente legge.

4. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

5. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;

b) le modalità di calcolo e di pagamento delle *royalties* e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;

c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;

d) la specifica del *know-how* fornito dall'affiliante all'affiliato;

e) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

f) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 3.

(Obblighi dell'affiliante)

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di *franchising* come definito dall'art. 1, comma 1, l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere,

corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;

c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto del *franchising*;

d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;

e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante, negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di *franchising* in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità;

g) un'ipotesi di bilancio previsionale fondata, se possibile, su esperienze di affiliati in posizione analoga; tale ipotesi non costituisce, in alcun modo, garanzia o promessa di risultato.

Art. 4.

(Obblighi dell'affiliato)

1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.

2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto del *franchising*.

Art. 5.

(Comportamenti precontrattuali)

1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione

del contratto di *franchising*, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

3. L'aspirante affiliato deve tenere, in qualsiasi momento nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di *franchising*, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

Art. 6.

(Conciliazione)

1. Per le controversie relative ai contratti di *franchising* di cui alla presente legge le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o l'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione o privato o presso la Camera di commercio, industria e artigianato nel cui territorio ha sede l'affiliato.

Art. 7.

(Annullamento del contratto)

1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Art. 8.

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di *franchising* in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli accordi di *franchising* anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell'articolo 2, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 24 LUGLIO 2002

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che la prossima settimana la Commissione torni a riunirsi per discutere sui risultati della missione svolta in Argentina dal 1° al 5 luglio da una delegazione di senatori appartenenti alla 3^a, alla 10^a, alla 11^a e alla 13^a Commissione permanente. Propone altresì che su questa materia, per la parte di competenza della Commissione, venga attivata la procedura di cui all'articolo 50, comma 1, del Regolamento – già avviata dalla Commissione affari esteri, emigrazione – al fine di predisporre una relazione all'Assemblea.

La prossima settimana potrebbe riunirsi anche l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, per programmare lo svolgimento dei lavori dopo la pausa estiva.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi sui contenuti dell'accordo siglato il 5 luglio 2002 tra il Governo e le parti sociali

Si riprende la procedura informativa in titolo, sospesa nella seduta del 17 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione sulla relazione svolta dal sottosegretario Sacconi sui contenuti dell'accordo siglato il 5 luglio scorso.

Interviene quindi il senatore MORRA.

Il sottosegretario SACCONI replica a tutti gli intervenuti.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2002

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta già convocata per domani, giovedì 25 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

78^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI annuncia che il Presidente del Senato ha nominato il senatore Carella, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Rivolge quindi al senatore Carella fervidi auguri di buon lavoro. Si associa la Commissione.

Interviene quindi il senatore MASCIONI per chiedere notizie circa la richiesta di trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge sulle attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, nonché sui provvedimenti relativi agli informatori scientifici del farmaco.

Il presidente TOMASSINI dà notizia dei contenuti di una lettera da lui inviata al Presidente del Senato relativamente ai provvedimenti sulle attività trasfusionali, nella quale sollecita, in mancanza di un assenso al trasferimento degli stessi in sede deliberante, un loro sollecito inserimento all'ordine del giorno all'Assemblea del Senato, facendo presente come anche nell'eventualità di un parere contrario della Commissione bilancio, sia comunque possibile pronunciarsi sugli stessi, prevedendosi in tal caso maggioranze più qualificate. Per quanto concerne i disegni di legge sugli informatori scientifici del farmaco, comunica di non essere in grado di comprendere i motivi del ritardo nell'accoglimento della richiesta e assicura che sarà sua cura sollecitarla ulteriormente.

Il senatore MASCIONI, nel prendere atto dell'impegno del Presidente, rispetto al quale non aveva nutrito alcun dubbio, ritiene a maggior ragione inspiegabile la situazione attuale e ribadisce le critiche già espresse in proposito.

IN SEDE CONSULTIVA

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo, per la parte di competenza relativa alla Commissione igiene e sanità, il senatore CARRARA il quale sottolinea come l'articolo 9 riguardi misure attinenti il Sistema Sanitario Nazionale. Al comma 1 del suddetto articolo è abrogata la limitazione temporale rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n.17 del 2001, ciò allo scopo di evitare alle regioni di trovarsi in una situazione di carenza di liquidità. Trattandosi di spesa in corso di esercizio, rileva che ciò non comporta oneri aggiuntivi alla finanza pubblica. I commi 2, 3, 4 e 5 intervengono nell'ambito della spesa farmaceutica, ridefinendo l'elenco dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e stabilendo la rimborsabilità al prezzo più basso per tutti quelli non più coperti da brevetto. Lo scopo è far rispettare il tetto di spesa individuato nell'Accordo dell'8 agosto 2001 tra Stato e regioni, dove la quota a carico del Servizio Sanitario Nazionale era fissata al 13 per cento. I commi 2, 3 e 4 propongono la revisione del prontuario farmaceutico: non più rimborso per categorie omogenee di farmaci, bensì per ogni specifico prodotto, analizzato caso per caso, adottando il nuovo criterio del costo-efficacia. Resta da definire tale criterio, la cui responsabilità è demandata alla Commissione Unica del Farmaco e al Ministro della salute.

Al comma 2 è previsto che la Commissione Unica del Farmaco dovrà elaborare entro il 30 settembre 2002, il nuovo elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, elenco che sarà adottato con decreto del Ministero della salute. Il punto più complesso prevede l'analisi, oltre alla rilevanza terapeutica dei prodotti, anche del loro valore economico (il cd. rapporto costo-efficacia), così da ottenere un elenco ottimale di prodotti entro i Livelli Essenziali stabiliti dal decreto-legge 347 del 2001. Il comma 5 infine prevede che, nel caso di medicinali non più coperti da brevetto, il Servizio Sanitario Nazionale rimborsi il prezzo più basso.

Si apre quindi la discussione generale in cui interviene il senatore DI GIROLAMO il quale rileva preliminarmente come l'articolo 9 riprenda una proposta già avanzata per la redazione dei prontuari terapeutici regionali. L'unico caso il cui il rapporto costo-efficacia è stato applicato nei

prontuari terapeutici è quello dell'Inghilterra che ha istituito un'apposita Commissione. Tenuto conto che differenze rilevanti si sono riscontrate all'interno delle stesse categorie terapeutiche di farmaci, pensare che la Commissione Unica del Farmaco nel giro di soli due mesi possa redigere un prontuario nuovo sembra un'ipotesi un po' troppo avventurosa e non sufficientemente meditata.

Il senatore MASCIONI ritiene il provvedimento all'esame assolutamente eterogeneo, spaziando dalla materia tributaria alle privatizzazioni, al contenimento della spesa farmaceutica. A quest'ultimo proposito, rileva che le ulteriori disposizioni varate dal Governo sono sintomatiche di una mancanza di adeguata strategia e non sarebbero state necessarie se i precedenti interventi non si fossero rivelati in gran parte fallimentari. Ritiene in ogni caso che il comma 1 dell'articolo 9 permetterà alle regioni di non trovarsi in una situazione di carenza di liquidità, mentre per quanto riguarda le misure previste per ridurre la spesa farmaceutica, teme che si tradurranno in un abbassamento del livello delle prestazioni sanitarie, a danno dei cittadini, mentre la modifica della disciplina del rimborso del prezzo dei farmaci – introdotta nello stesso provvedimento – potrebbe inficiare il principio dell'autonomia prescrittiva dei medici. Ritiene pertanto di non poter esprimere un parere favorevole sul provvedimento all'esame.

Il senatore CARELLA ritiene che la pericolosità delle misure previste non stia tanto negli aspetti tecnici, quanto piuttosto nella dimostrazione di incapacità del Governo di intervenire in modo coerente ed efficace. Troppi interventi normativi si sono susseguiti nell'ultimo anno, per non ingenerare fondate perplessità. Le previsioni di cui all'articolo 9 – che, caso anomalo, non ha subito alcuna modifica dall'esame della Camera dei deputati – costringeranno la Commissione Unica del Farmaco a redigere un prontuario farmaceutico, tenendo conto di un doppio vincolo rappresentato da un lato, dai documenti contabili vigenti e dall'altro, dall'obbligo del tetto di spesa individuato nell'Accordo dell'8 agosto 2001 tra Stato e regioni e che molte regioni non sono state in grado di soddisfare. Ciò porrà seri pregiudizi ad un ripensamento del prontuario in termini di efficacia. Del resto la stessa maggioranza ha manifestato, in alcune sue componenti, seri dubbi sui contenuti del provvedimento.

Il senatore MAGRI ribalta le accuse di scarsa coerenza rivolte alla maggioranza, sottolineando come sono proprio le forze politiche di opposizione e le regioni guidate dal Centro-sinistra ad avere dato prova di scarsa coerenza in politica sanitaria, parlando con voci diverse sul piano parlamentare e istituzionale. La regione Emilia Romagna costituisce un esempio eclatante in proposito, avendo previsto un premio economico al medico di famiglia che attua meno prescrizioni. Da parte propria il Governo e le forze politiche di maggioranza, pur non rappresentando il modello politico ideale, propongono per lo meno misure in maniera limpida e leale.

Il senatore SEMERARO, dopo aver dichiarato di sottoscrivere integralmente le osservazioni del precedente oratore, rileva come dagli interventi dell'opposizione non siano emerse serie argomentazioni contrarie al provvedimento. Il richiamo contenuto nel 3° comma dell'art. 9 al criterio costo/efficacia non intende certo penalizzare l'efficacia delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini, così come non intende incidere sulla libertà professionale dei medici. Pertanto, il gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà parere favorevole.

La senatrice BOLDI, premesso che sarebbe il caso di prevedere il diritto di accesso agli atti della Commissione Unica del Farmaco per le associazioni di categoria e per quelle dei consumatori, avrebbe ritenuto preferibile parlare anziché di costo/efficacia di costo/benefici. In ogni caso esprimerà parere favorevole, ritenendo comunque questa un'occasione per indurre le aziende farmaceutiche a rivedere i prezzi dei farmaci, che, allo stato, fanno registrare le medie più alte d'Europa.

La senatrice BAIÒ DOSSI esprime forti perplessità sui contenuti dell'articolo 9 che, nell'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, si propone di agire solo sul contenimento di quella farmaceutica, che non rappresenta neppure la voce più consistente. Rispetto ai contenuti del comma 1, condivide le osservazioni del senatore MASCIONI mentre per quanto riguarda il rapporto costo/efficacia, ritiene questo un criterio soltanto parziale, che non tiene conto dei ritrovati scientifici, né della libertà del medico di base. Esprimerà pertanto parere contrario, facendo infine presente come sarebbe opportuno ridurre i tempi dei brevetti che fanno registrare i tempi più lunghi in Europa, ciò si tradurrebbe anche in una riduzione nell'incidenza dei costi.

Il senatore TATÒ ritiene che i timori avanzati da alcuni esponenti delle forze politiche di opposizione non siano affatto fondati, in quanto le misure contenute nel provvedimento non possono andare a detrimento delle prestazioni sanitarie a favore del paziente, in quanto si stabilisce l'equivalenza del principio attivo dei farmaci. Casomai saranno penalizzate alcune case farmaceutiche che saranno in tal modo indotte a contenere il più possibile i costi.

Il senatore TONINI non ritiene fondate le accuse rivolte alla sinistra dal senatore MAGRI che non tiene conto delle diverse prospettive parlamentari e istituzionali, la cui dialettica deve essere considerata oltremodo positiva. Esprime quindi forti perplessità circa l'idoneità delle misure previste ad assicurare l'efficacia delle prestazioni sanitarie, mentre anche il fronte dell'efficienza dovrebbe comportare quantificazioni più precise da parte del Governo che ha ommesso di valutare gli effetti dei provvedimenti decisi solo un anno fa.

Interviene il sottosegretario CURSI che ritiene che molte delle cose da lui preventivate si sono nei fatti verificate e fa presente alle forze politiche di opposizione che alcune delle loro osservazioni, relativamente per esempio alla necessità di una quantificazione degli effetti e provvedimenti già adottati dal Governo nell'ultimo anno, possono essere facilmente reperibili nella bozza di parere che il relatore si accinge ad illustrare.

Il relatore, senatore CARRARA propone quindi di esprimere il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per la parte di competenza, parere favorevole con osservazioni.

Preliminarmente osserva che, pur condividendo la necessità di un contenimento dei livelli della spesa farmaceutica, occorre considerare che le regioni che hanno applicato i *tickets* sui prodotti farmaceutici hanno già conseguito una riduzione della stessa stimabile intorno al 10 per cento e che pertanto occorre cautelarsi dal rischio di togliere dal prontuario farmaceutico farmaci utili, introducendo in tal modo elementi discriminatori.

La Commissione rileva altresì che l'articolo 9 del provvedimento all'esame è l'ultimo di una serie di interventi normativi, tutti predisposti dal Governo nell'ultimo anno, al fine di contenimento della spesa farmaceutica. È innegabile peraltro che i dati relativi alla spesa farmaceutica dimostrano una riduzione della stessa dell'ordine del 10 per cento, già conseguita in forza degli ultimi due provvedimenti adottati. Si dovrebbe pertanto evitare il rischio che un ulteriore intervento incida oltre il necessario. Pertanto, si rileva la necessità di prevedere un Osservatorio che tenga conto degli effetti già conseguiti e, solo qualora questi fossero giudicati insufficienti, si dovrebbe pensare ad una manovra di tipo aggiuntivo.

Per quanto riguarda infine i contenuti del comma 5 dell'articolo 9 che estende l'applicazione del meccanismo, fino ad ora limitato ai farmaci generici, a tutti i medicinali, ad eccezione del caso di brevetto inerente al principio attivo, la Commissione fa presente l'opportunità che tale eccezione ricomprenda anche, sulla base delle indicazioni della Comunità Europea, le biotecnologie, gli aggiornamenti di processo e le indicazioni innovative.

Si esprime inoltre la necessità di abrogare, con successivo provvedimento di legge, e, al massimo, con la legge finanziaria per il 2003, il comma 9-ter del d.l. 63/2002 convertito in legge dalla legge n. 112 del 15 giugno 2002; e di impartire nel frattempo, disposizioni perché il comma 9-ter dell'articolo 3 del d.l. 63/2002 non si applichi alle istruttorie in corso, presso il Ministero della Salute, alla data del 1° giugno 2002 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio o di ammissione alla rimborsabilità.

Si auspica infine che nel nuovo prontuario venga assicurata in ogni caso, la fruibilità, per i pazienti, dei farmaci con costo eccedente il tetto massimo rimborsabile, nei limiti del suddetto livello massimo di rimborsabilità».

Essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, il presidente TOMASSINI rinvia il seguito dell'esame alla seduta, già convocata per domani, 25 luglio, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 13,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in apertura di seduta, desidera richiamare l'attenzione sul fatto che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la Commissione sarà investita da una cospicua mole di lavoro, caratterizzata per di più dalla delicatezza dei temi che verranno trattati. È quindi prevedibile sin da ora che le sedute del martedì alle ore 13,45 che la Commissione ha stabilito di dedicare ai propri lavori, si rivelino insufficienti, con la conseguente necessità di effettuare sedute in orario notturno.

Il senatore MONTICONE conviene con le osservazioni del Presidente e coglie anche l'occasione per segnalare che nel recente messaggio del Presidente della Repubblica sul pluralismo dell'informazione è stato fatto un importante richiamo alla necessità di tutelare i minori nel rapporto con i mezzi di comunicazione. A tale proposito quindi invita la Commissione ad una riflessione sulla opportunità di occuparsi anche di questa tematica, eventualmente chiedendo la riassegnazione di quei disegni di legge in materia di TV e minori che attualmente sono all'esame di merito di altre Commissioni.

IN SEDE REFERENTE

(1454) Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 28 maggio è stata svolta dalla senatrice Vittoria Franco la relazione sul disegno di legge

n. 415, di contenuto analogo al disegno di legge in titolo. Rende noto che, in seguito all'assegnazione all'esame della Commissione del disegno di legge n. 1454 di iniziativa della senatrice Vittoria Franco ed altri, la senatrice ha convenuto sulla opportunità di rimettere l'incarico di relatore per i disegni di legge in materia di cognome dei figli, incarico poi conferito dalla Presidenza al senatore Carella, al quale rivolge l'invito ad illustrare il disegno di legge di cui all'ordine del giorno.

Il relatore CARELLA, illustrando il disegno di legge n. 1454, osserva preliminarmente che la proposta tende a realizzare un obiettivo diverso da quello del disegno di legge n. 415, pur vertendo nella stessa materia del cognome dei figli. Il disegno di legge n. 1454 propone la modifica della disciplina contenuta negli articoli 143-*bis* e 262 del codice civile, al fine di consentire un effettivo riconoscimento del regime paritario dei coniugi. In particolare, l'articolo 1 della proposta prevede che ciascun coniuge conservi il proprio cognome, mentre il successivo articolo 2, novellando il codice civile con riferimento al cognome del figlio di genitori coniugati, prevede che al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisca al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. La proposta in esame prevede altresì che solo un cognome sia trasmissibile dal figlio, per evitare conseguenze sulla indefinita moltiplicazione dei cognomi.

Il successivo articolo 3 propone la sostituzione dell'articolo 262 del codice civile, concernente il cognome del figlio, prevedendo che il figlio naturale assuma il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono di comune accordo.

Il relatore, ricordato che la legislazione italiana non contempla una norma positiva per la trasmissione del cognome ai figli, salva l'ipotesi dell'attribuzione del cognome ai figli naturali, sottolinea che mentre il disegno di legge n. 415 tende ad inserire un ulteriore motivo che giustifichi la richiesta di mutamento del cognome, il disegno di legge n. 1454 muove dall'intento di rendere effettiva la pari dignità dei coniugi, attraverso la modifica delle norme del codice civile in materia di cognome. A suo avviso l'impianto dei due disegni di legge e le finalità delle rispettive proposte appaiono sostanzialmente differenti e per questo motivo il relatore ritiene di dover rimettere alla Commissione la decisione in merito alla congiunzione dell'esame del disegno di legge in titolo con quello del disegno di legge n. 415.

Si apre quindi la discussione di carattere generale.

Il senatore STIFFONI paventa il rischio che la normativa proposta possa ingenerare confusione tra i cognomi e possa alimentare delicati contenziosi nel caso non infrequente di disaccordo fra i coniugi circa il cognome da attribuire ai figli. Chiede quindi di approfondire la tematica soprattutto con riferimento alle pronunce giurisdizionali in materia.

Il PRESIDENTE, osserva che le proposte contenute nel disegno di legge in titolo così come quelle contenute nel disegno di legge n. 415 andrebbero attentamente esaminate alla luce di tutte le implicazioni – sociali, organizzative, e anche finanziarie – che le stesse comportano. A tale proposito sarebbe opportuno procedere, attraverso audizioni di esperti, all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari per approfondire la tematica e addivenire ad una soluzione normativa equilibrata.

Il senatore SEMERARO ritiene condivisibile la prima parte del disegno di legge n. 1454, laddove prevede che ciascun coniuge conservi il proprio cognome, poiché corrisponde all'apprezzabile finalità di riconoscere la pari dignità dei coniugi. Esprime invece perplessità sul resto dell'articolato che potrebbe determinare situazioni di incertezza nei confronti dei figli ed anche difficoltà pratiche negli uffici dello stato civile. A suo avviso non è neanche escluso l'impatto negativo sul regime successorio nonché un potenziale aumento delle cause di conflittualità all'interno della famiglia con evidenti ripercussioni sui minori.

Con riferimento al disegno di legge n. 415, il senatore Semeraro osserva che la portata della proposta ha un impatto notevolmente diverso e sostanzialmente contenuto, poiché si limita a prevedere un ulteriore motivo che possa giustificare il cambiamento del cognome, nel rispetto comunque di limiti chiari e rigorosi.

Il senatore MONTICONE condivide la necessità di approfondire la tematica in esame mediante l'acquisizione di tutta la documentazione utile al riguardo, e soprattutto mediante audizioni mirate. Esprime infatti l'avviso che la normativa proposta nel disegno di legge n. 1454 può avere una incidenza peculiare sull'analisi storica e sociale che utilizza anche lo studio dell'evoluzione dei cognomi nelle diverse aree geografiche. Occorre pertanto evitare di varare una disciplina sul regime dei cognomi che possa mettere in seria difficoltà la ricerca storica, specie nell'immediato futuro.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Commissione ha già acquisito uno studio comparativo della normativa attualmente vigente in materia di trasmissione del cognome nei paesi dell'Unione Europea, si associa alla preoccupazione espressa dal senatore Monticone. Va anche considerato l'impatto che una normativa sul cognome dei figli radicalmente innovativa può determinare nella stessa opinione pubblica, abituata al rispetto di una diversa tradizione culturale.

La senatrice BAIO DOSSI auspica che il dibattito sulla tematica in esame possa condurre, attraverso un'analisi approfondita, ad una soluzione normativa unanimemente condivisa che a suo avviso avrebbe il pregio di indurre un notevole impulso culturale. Ricorda che la riforma del diritto di famiglia introdotta nel 1975 ha sancito, come principio base, la piena parità sia relazionale che patrimoniale dei coniugi. A distanza di 27 anni dall'introduzione di quella normativa, Ella ritiene che la società sia nelle condizioni di poter rendere effettiva quella parità fra i coniugi anche mediante una modifica del regime di trasmissione del cognome ai figli. A tale proposito, ricorda che nel programma del Partito Popolare elaborato con il contributo di Don Luigi Sturzo, era stata prevista la possibilità di attribuire al figlio naturale riconosciuto il cognome paterno.

A suo avviso, sono possibili tre ipotesi: la prima è di lasciare la facoltà di scelta ai genitori; la seconda è di limitare la modifica del regime del cognome secondo il disegno di legge n. 415; infine, la terza soluzione è di attribuire per legge il duplice cognome ai figli, a partire da una certa data, in modo da non avere ripercussioni sulla situazione passata ed esistente e salvo rinuncia espressa da parte di uno dei due coniugi, ciò che costituirebbe però l'eccezione alla regola. Il principio ispiratore della nuova normativa dovrebbe essere proprio il riconoscimento della piena libertà che costituisce il presupposto del patto di convivenza nella coppia, prevenendo ovviamente ogni eventuale incidenza negativa sui minori.

Il PRESIDENTE concorda con l'auspicio espresso dalla senatrice Baio Dossi di arrivare ad un testo unitario che possa mediare fra le varie posizioni emerse nella discussione.

Il senatore DETTORI richiama la necessità di affrontare la tematica avendo ben presente il variegato contesto europeo nel quale l'Italia si muove.

Il PRESIDENTE osserva a tale ultimo proposito che il cognome non costituisce più un mero codice identificativo ma ha assunto un significato pregnante, comprensivo di molteplici aspetti inerenti i diritti della personalità e ciò dovrà essere tenuto ben presente nel corso dell'esame.

Il senatore FASOLINO esprime l'avviso che più che privilegiare il criterio della libertà di scelta sostenuto dalla normativa proposta è necessario trovare una soluzione equilibrata che possa salvaguardare le caratteristiche della legislazione italiana nel contesto europeo. A tal fine saranno molto utili le audizioni di esperti per acquisire tutte le informazioni al riguardo.

Il PRESIDENTE, atteso che la prossima settimana si preannuncia particolarmente densa di impegni nelle diverse sedi parlamentari, propone di rinviare il seguito della discussione generale, nonché la decisione sull'eventuale congiunzione del disegno di legge in titolo con il disegno di

legge n. 415 alla riunione che verrà convocata alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta il presidente PIANETTA annuncia che a seguito delle dimissioni del senatore Travaglia il Presidente del Senato ha designato il senatore Basile a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; dà quindi il benvenuto al senatore Basile esprimendo la convinzione che potrà dare un importante contributo ai lavori della Commissione.

Informa la Commissione di avere predisposto uno schema di mozione che impegna il Governo, durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea nel 2003, a presentare una risoluzione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la moratoria universale delle esecuzioni. Auspica che i colleghi della Commissione, condividendone lo spirito e la lettera, decidano di firmarla. Ricorda poi che la mozione, firmata dai componenti della Commissione nello scorso mese di marzo, con la quale si impegnava il Governo a favorire la presentazione di una risoluzione per la moratoria in seno al Comitato per i diritti dell'uomo di Ginevra, pur non essendo stata discussa in Aula, ha avuto esito positivo; la risoluzione è stata infatti presentata e approvata dal Comitato per i diritti dell'uomo. D'altra parte lo stesso presidente Pianetta ne aveva anticipato i contenuti al sottosegretario Margherita Boniver la quale, a prescindere dalla formale approvazione in Aula, si era ripromessa di darle attuazione.

Il presidente Pianetta ricorda di essersi recato a Ginevra ad aprile, insieme alla senatrice De Zulueta, in rappresentanza del Senato, per assistere ai lavori del Comitato per i diritti dell'uomo ed all'intervento dello stesso

sottosegretario Boniver. Il testo della mozione predisposta in vista della presidenza italiana dell'Unione europea dell'anno prossimo, sottoposta ora all'attenzione dei colleghi, rappresenta in larga parte un aggiornamento della precedente, e si muove in linea con gli impegni più volte assunti dal Governo in passato.

Il senatore BASILE sottolinea la sua soddisfazione per essere entrato a far parte a pieno titolo della Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani. Quanto al testo della mozione illustrato dal presidente Pianetta, si chiede se non sia troppo ampio l'impegno richiesto all'Esecutivo e se non sia il caso di fare riferimento ai lavori della Convenzione europea dai quali si attende che l'Unione europea come tale possa acquisire pienamente personalità giuridica rafforzandosi politicamente.

Il presidente PIANETTA ricorda come sia necessario invocare la coerenza del Governo rispetto agli impegni assunti con riguardo alle numerose pronunce del Senato e della Camera in materia di pena di morte. Per quanto concerne il ruolo dell'Unione europea, va sottolineato come essa già in passato si sia più volte fatta promotrice, in seno al Comitato per i diritti dell'uomo di Ginevra, della risoluzione sulla moratoria delle esecuzioni.

La senatrice MANIERI, premesso l'apprezzamento per l'iniziativa del presidente Pianetta di promuovere una mozione per una pronuncia sulla moratoria delle esecuzioni da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, chiede venga riformulato il testo in modo da ricollocare con maggiore coerenza logica, e quindi con più efficacia, i paragrafi relativi alle premesse; chiede inoltre venga maggiormente precisato l'obiettivo di presentare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2003 una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni.

Il senatore MARTONE sottolinea l'importanza che venga chiesto al Governo, attraverso la mozione in questione, di impegnarsi non solo nelle competenti sedi internazionali, ma anche sul piano bilaterale con apposite iniziative. Andrebbe inoltre fatto un riferimento al problema delle esecuzioni extragiudiziali. Il Governo, inoltre, andrebbe impegnato a dare sostegno alle organizzazioni non governative che lavorano nel campo dei diritti umani; si tratterebbe non solo delle associazioni italiane ma – forse soprattutto – delle associazioni impegnate nei paesi a rischio rispetto alla tutela dei diritti umani.

La senatrice TOIA esprime il suo apprezzamento per l'iniziativa del presidente Pianetta: essa sarebbe ancor più efficace se gli impegni del Governo stabiliti dalla mozione fossero ulteriormente precisati. A suo avviso il Governo andrebbe impegnato a presentare nel Consiglio degli Affari generali dell'Unione europea la proposta di fare dell'Unione stessa il sog-

getto di una proposta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 2003, sulla moratoria universale delle esecuzioni. Come il senatore Martone si dice convinta sia necessario spingere il Governo, attraverso la mozione, a sviluppare i contatti bilaterali per favorire l'abolizione della pena di morte nel mondo, nonché a sostenere le Ong impegnate sui diritti umani.

Il senatore FEDERICI si dice d'accordo con gli interventi che lo hanno preceduto e sottolinea l'importanza di coinvolgere l'Unione europea nella battaglia contro la pena di morte.

La senatrice DE ZULUETA, esprimendo il suo assenso con gli interventi dei senatori Martone e Manieri, sottolinea come il problema sollevato dal senatore Basile intorno alla personalità giuridica dell'Unione europea si risolverebbe se il Governo si muovesse in sede di Consiglio per gli Affari generali dell'Unione, come suggerito dalla senatrice Toia.

Il presidente PIANETTA ringrazia i colleghi per i loro interventi ed assicura che nella nuova stesura del testo, che nuovamente auspica venga firmato dal maggior numero possibile di componenti della Commissione, terrà conto di tutte le valutazioni emerse nel corso del dibattito.

Informa di avere incontrato ieri, insieme ai senatori Toia, Boldi e Forlani i rappresentanti del movimento spirituale cinese *Falun Gong* e della minoranza uighura del Turkestan-est nella Cina occidentale. Gli esponenti dell'una e dell'altra comunità sono sottoposti da anni ad una dura repressione ed invocano una ferma presa di posizione del parlamento italiano e dagli altri parlamenti europei nei confronti delle autorità cinesi.

Informa inoltre di avere scritto al presidente pakistano Musharraf per chiedere che intervenga nel caso di un cittadino cattolico, Anwar Kenneth, che nel suo paese è stato condannato a morte per blasfemia.

La senatrice TOIA sottolinea l'importanza dell'iniziativa del presidente Pianetta rispetto al cittadino pakistano condannato a morte per blasfemia, in quanto se assolutamente inaccettabile è la pena di morte, essa appare viepiù odiosa quando viene comminata per sopprimere o condizionare la libertà di religione; in questo caso, peraltro, rientra nel quadro di una vera e propria persecuzione. Il Pakistan è stato in prima linea nella lotta contro il terrorismo, lotta che viene condotta in nome di principi di libertà e democrazia che la condanna a morte pronunciata dal tribunale pakistano sconfessa clamorosamente. Sarebbe opportuno muoversi a più livelli, certo recandosi in Pakistan per chiedere l'impegno di Musharraf per avere salva la vita del cittadino pakistano condannato, ma anche promuovendo il voto dell'Aula del Senato su una mozione specifica.

Il senatore FEDERICI mette in rilievo come nel caso del cittadino pakistano non vada tanto esaltato l'aspetto della violenza alla libertà reli-

giosa, quanto della sproporzione della sanzione rispetto ad azioni considerate blasfeme.

Il presidente PIANETTA, ringraziando il senatore Federici per la sua precisazione, si dice d'accordo con la senatrice Toia che nel caso di Kenneth la Commissione dovrà mobilitarsi a più livelli, immaginando una missione in Pakistan da un lato, e predisponendo opportune iniziative in Aula dall'altro.

Informa di avere scritto lo scorso giugno al presidente della Bielorussia Lukashenko per ottenere un gesto di clemenza nei confronti di Antonio Angelo Piu, condannato a quattro anni e mezzo di reclusione in quel Paese. Il quattro luglio Piu è stato graziato e il giorno dopo ha potuto lasciare il carcere. Va dato atto al Ministero degli Affari Esteri di essersi impegnato con intelligenza e all'Ambasciatore d'Italia a Minsk, Stefano Benazzo, di essersi mosso con notevole abilità. Ritiene comunque che la Commissione abbia in questo caso potuto dare il suo piccolo, ma importante, contributo.

Il presidente Pianetta informa inoltre di avere incontrato ieri il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Pecorella, e di avere concordato un percorso comune per l'approvazione del disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, come invocano da tempo numerose associazioni, prima fra tutte Amnesty International. Il presidente Pecorella ha assicurato che entro luglio il provvedimento andrà in Aula; probabilmente verrà approvato dalla Camera in autunno. Assicura che continuerà a seguire la procedura di approvazione del disegno di legge coerentemente con l'obiettivo che la Commissione si è data sin dall'inizio di giungere all'approvazione definitiva al più presto possibile.

Il presidente Pianetta annuncia infine che verificherà nelle prossime settimane se vi siano le condizioni per effettuare una missione in Giappone al fine di favorire un atteggiamento disponibile di quel Paese, che a tutt'oggi mantiene la pena di morte e dove i condannati vengono giustiziati, rispetto alla moratoria delle esecuzioni.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

Riferisce alla Giunta il senatore GIRFATTI il quale ricorda che il decreto-legge in titolo interviene in una serie di settori eterogenei. Per quanto attiene ai profili comunitari, richiama in primo luogo l'attenzione sull'articolo 1. In proposito osserva che le direttive 92/12, 92/108, 92/78, 92/79, 92/80, 92/81, 92/83, 92/84 hanno fissato aliquote minime di accisa per ciascun prodotto, le quali possono essere derogate, per periodi limitati di tempo, esclusivamente in base a specifiche autorizzazioni delle Istituzioni comunitarie. La decisione del Consiglio n.2001/224/CEE autorizza l'Italia ad applicare, in deroga alla direttiva 92/82/CEE, riduzioni o esenzioni dall'accisa, con riferimento a determinati prodotti petroliferi o a specifiche categorie di utilizzatori. In particolare, l'allegato I consente di applicare, sino al 31 dicembre 2006, aliquote ridotte in zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per il riscaldamento, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE. A tale autorizzazione possono essere ricondotte, a suo avviso, le disposizioni agevolative dell'articolo in esame. Sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato, l'autorizzazione concessa alla riduzione dell'aliquota di accisa non pregiudica l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato; in particolare gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare alla Commissione europea le misure qualificabili come aiuti.

L'articolo 2 prevede invece l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alle direttive CEE n. 91/441 e n.94/12 relative alle misure contro l'inquinamento atmosferico di emissioni di veicoli a motore.

Gli articoli 10 e 11 prevedono modifiche alla disciplina del credito di imposta per i nuovi investimenti delle aree svantaggiate. Vengono indicati i settori produttivi che possono accedere a questi benefici, viene stabilito inoltre l'importo massimo del credito di imposta fruibile. Il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale. L'articolo 11 prevede, in particolare, contributi agli investimenti alle imprese che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'art.51 del regolamento CE n.1257/99 nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Non rilevando profili di contrarietà alla normativa comunitaria propone la formulazione di un parere non ostativo.

Il presidente GRECO condivide la proposta di parere formulata dal relatore pur rilevando che, con riferimento a quanto previsto all'articolo 1 del decreto in esame, occorrerebbe valutare l'opportunità di studiare una soluzione non transitoria.

Anche il senatore BASILE condivide la proposta del relatore rilevando la coerenza tra quanto disposto all'articolo 11 e le indicazioni contenute nel documento di programmazione economico e finanziario. In proposito ritiene tuttavia che occorrerebbe accertarsi che le previsioni contenute nel citato articolo 11 siano riferite alle sole aree depresse.

Il senatore BEDIN, nel preannunciare il voto contrario della sua parte politica, rileva preliminarmente la natura eterogenea e confusa del provvedimento che non appare coerente con i canoni, fissati anche a livello comunitario, della buona tecnica legislativa.

Circa il merito segnala la sua contrarietà a quanto previsto dall'articolo 1. La Commissione europea infatti ha più volte manifestato dubbi sul fatto che simili esenzioni soddisfino le condizioni stabilite per la concessione di aiuti ed ha in proposito da tempo attivato una formale procedura di indagine. Il legislatore italiano si assume dunque una grave responsabilità nei confronti dei cittadini continuando a proporre proroghe di disposizioni di cui potrebbe essere dichiarata dalle competenti organi dell'Unione l'illegittimità.

Osserva inoltre che le integrazioni inserite dalla Camera dei deputati all'articolo 13 per fronteggiare i danni derivanti dalla siccità dovrebbero essere valutate anche sotto il profilo della coerenza della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Infine, richiama l'attenzione sulla lettera c), primo comma, dell'articolo 14 che prevede l'obbligo di disfarsi di alcuni rifiuti o di avviarli ad

operazioni di recupero o di smaltimento; tale previsione andrebbe a suo avviso espunta potendo creare gravi difficoltà applicative.

A quest'ultimo rilievo replica il presidente GRECO, il quale osserva la coerenza di quanto previsto dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 14 con la normativa comunitaria che lascia libero il legislatore nazionale quanto all'imposizione dell'obbligo di avviare materiali e sostanze a operazioni di smaltimento.

Prende quindi la parola il relatore GIRFATTI che, con riferimento ai rilievi avanzati sull'articolo 1, osserva che l'oscillazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, dovuti anche all'andamento della valuta statunitense, non permette di predisporre soluzioni che non abbiano un carattere transitorio. Circa la formulazione degli articoli 10 ed 11, osserva che tali disposizioni modificano la disciplina del credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle sole aree svantaggiate. In proposito ricorda che la Commissione europea ha ritenuto con una serie di decisioni l'agevolazione recata dall'articolo 8 della legge 388 del 2000 compatibile con i principi che regolano il mercato comune, in deroga al generale divieto sancito dall'articolo 87 del trattato.

Il presidente GRECO suggerisce quindi al relatore di integrare la proposta di parere favorevole, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, con la raccomandazione di studiare soluzioni non transitorie coerenti con la direttiva CEE n. 92/82.

Il senatore MURINEDDU osserva che gli interventi di sostegno a favore degli agricoltori previsti dal provvedimento in titolo appaiono coerenti con la normativa europea, mentre ritiene insufficientemente analizzata l'attuabilità amministrativa di molte delle misure previste in particolare con riferimento alle responsabilità degli enti locali.

Dopo che i senatori MAGNALBÒ, BASILE, e Calogero SODANO hanno dichiarato, a nome dei rispettivi gruppi, un voto favorevole, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole integrato dalla raccomandazione illustrata dal Presidente.

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il senatore BEDIN, rilevato che il provvedimento in titolo prevede una complessiva riduzione della pressione fiscale e del carattere di progressività del sistema fiscale medesimo, osserva che occorrerebbe valutare

la coerenza dell'impianto complessivo di questo disegno di legge con il cosiddetto patto per l'Italia e gli impegni in esso contenuti, che dovranno essere, in un prossimo futuro, tradotti in puntuali iniziative legislative da parte del Governo. Propone pertanto che l'esame del provvedimento venga rinviato per permettere lo svolgimento di tale verifica.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il dottor Scipione Rossi, vice direttore delle Tribune Accesso e Servizi parlamentari della RAI.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame delle modalità di pianificazione proposte dalla RAI per la comunicazione politica in periodo non elettorale, in attuazione della delibera del 15 maggio 2002, nonché per i messaggi autogestiti nazionali televisivi. – Relatore alla Commissione: GENTILONI SILVERI

(Esame e conclusione)

Riferisce alla Commissione il deputato GENTILONI SILVERI.

Gli articoli 2 e 3 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 istituiscono, per le emittenti – in particolare, per quanto riguarda la competenza di questa Commissione, istituiscono per la RAI – rispettivamente un obbligo di assicurare spazi di comunicazione politica radiotelevisiva anche in periodo non elettorale, e un obbligo di trasmettere messaggi politici autogestiti da parte di alcuni soggetti politici.

La Commissione, che con il suo provvedimento del 21 giugno 2000 individuava nelle tribune politiche nazionali e regionali la forma tipica della comunicazione politica ex articolo 2 della legge n. 28, ha da ultimo

disciplinato le due fattispecie con due distinte delibere approvate lo scorso 15 maggio.

Nel citato regolamento del 21 giugno 2000, all'articolo 5, era anche completamente disciplinata la normativa dei messaggi autogestiti, e veniva stabilito che le richieste di trasmissione dei messaggi dovevano essere presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della RAI, e che entro il decimo giorno di ogni mese la RAI avrebbe comunicato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero dei contenitori dei messaggi autogestiti e la loro collocazione nel palinsesto. La Commissione avrebbe fissato i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.

Questa disciplina non ha però mai trovato attuazione per carenza di richieste di trasmissione di messaggi autogestiti.

Lo scorso 24 giugno, l'ufficio legale della RAI aveva investito questa Commissione del problema determinato da una richiesta di programmazione di messaggi autogestiti presentata dall'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, riunitosi il giorno successivo ritenne che la richiesta della Lista Pannella dovesse essere accolta, «... (non potendosi) fare carico ai richiedenti della possibilità di rispettare il preavviso di 15 giorni della comunicazione a questa Commissione da parte della RAI della collocazione in palinsesto dei contenitori dei messaggi politici. Tale impossibilità infatti deriva dalla mancata formazione di una prassi attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 28 del 2000 ed all'articolo 5 del Regolamento di attuazione del 21 giugno 2000, e ciò in conseguenza anche del disinteresse finora manifestato dai soggetti politici legittimati per questo strumento di comunicazione» (lettera del Presidente della Commissione al direttore degli affari legali della RAI del 25 giugno u.s.).

Nella stessa riunione l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – considerato che l'articolo 1 della delibera del 15 maggio u.s. sulle tribune politiche nazionali impegnava la RAI a riservare entro 60 giorni dalla data di approvazione del Regolamento «... sulle reti televisive nazionali uno spazio destinato alla programmazione e trasmissione di tribune politiche tematiche dedicate agli argomenti indicati con le modalità di cui al successivo articolo 3» – decise di invitare la RAI a trasmettere alla Commissione entro la metà del mese di luglio, unitamente alla predisposizione per gli spazi delle tribune politiche tematiche, anche la pianificazione dei contenitori dei messaggi stessi per il mese di settembre, considerando che per il mese di agosto, similmente a quanto avviene per i programmi dell'accesso, sembrava logico prevedere una sospensione dei messaggi radiotelevisivi autogestiti. Questa decisione era motivata anche dal fatto che a norma dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 28 del 2000, gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ex articolo 2 della stessa legge, e pertanto appariva corretto attendere la

pianificazione delle tribune tematiche per calcolare il tempo riservato ai messaggi. Contemporaneamente la RAI avrebbe dovuto inviare tale pianificazione anche ai soggetti politici legittimati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della delibera del 21 giugno 2000, al fine di rendere loro nota la possibilità di usufruire degli spazi comunicativi nel mese di settembre. In tal modo a settembre la Commissione, conosciuti il numero e l'identità dei richiedenti, avrebbe potuto stabilire i criteri di rotazione.

In attuazione del disposto del regolamento delle tribune politiche tematiche e delle indicazioni trasmesse dall'Ufficio di Presidenza il 25 giugno u.s., la direttrice della Testata Servizi Parlamentari della RAI, dottoressa Anna La Rosa, ha inviato il piano delle tribune politiche tematiche televisive a diffusione nazionale per il mese di settembre e quello dei contenitori dei messaggi televisivi autogestiti.

Per quanto riguarda il primo punto, si tratta di sei trasmissioni, due per settimana, della durata di 35 minuti ciascuna previste dal 13 al 28 settembre su RAITRE e RAIDUE, rispettivamente negli orari delle 12,55 e delle 23,55.

La ripartizione proposta sembra conforme all'articolo 2 del Regolamento delle tribune politiche tematiche che prevede tribune settimanali della durata da un minimo di 60 ad un massimo di 90 minuti, ripartiti in trasmissioni di uguale durata trasmesse in orari di buon ascolto.

Parimenti corretta a termini di Regolamento appare la pianificazione dei messaggi autogestiti, essendo previsti per ciascuno dei venerdì 13, 20 e 27 settembre, due contenitori di 8 minuti e 45 secondi ciascuno (ripartibili cioè in tre messaggi) collocati rispettivamente su RAIUNO e su RAITRE alle 24 ed alle 13,30.

La dottoressa La Rosa trasmette anche l'individuazione dei soggetti politici legittimati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 della delibera del 21 giugno 2000.

Fermo restando che secondo quanto previsto dall'articolo 2 della delibera del 15 maggio sulle tribune politiche tematiche regionali per l'attivazione di queste è necessaria una richiesta ai CORECOM dei soggetti politici aventi diritto, la dottoressa La Rosa trasmette anche uno schema orientativo della pianificazione delle tribune a diffusione regionale e dei messaggi autogestiti.

Nella comunicazione si trasmettono anche le pianificazioni relative alle trasmissioni radiofoniche, sulle quali però i servizi parlamentari, alla luce delle osservazioni opposte dalla Divisione Radiofonia della RAI, sollevano un problema che richiede una pronuncia della Commissione.

Si rileva infatti che le delibere sulle tribune politiche tematiche e regionali non precisano con chiarezza per la radio gli spazi di programmazione invece specificamente disciplinati per la televisione.

«In particolare a) l'articolo 1 della...delibera 'Tribune politiche a diffusione nazionale' prescrive alla RAI di riservare spazi sulle reti televisive nazionali (comma 1), mentre al comma 2 definisce Tribuna ogni singolo programma televisivo e radiofonico dedicato ad uno specifico argomento;

b) il comma 3 stabilisce per le tribune una durata massima (90 minuti) e minima (60 minuti) tipica del mezzo televisivo, ma non adeguata al mezzo radiofonico, escludendosi nella teoria e nella prassi una mera riproposizione radiofonica dei formati televisivi.» (osservazioni del direttore della Divisione Radiofonia).

La RAI propone perciò, sia per la diffusione nazionale che per quella regionale due tribune nazionali per settimana della durata di 10 minuti, due contenitori di messaggi autogestiti della durata di 3 minuti.

Indubbiamente il problema sollevato dalla RAI appare fondato, non sembrando possibile effettuare una lunga trasmissione radiofonica con più interlocutori senza una presenza di un conduttore «forte». La Commissione potrebbe dunque fornire una interpretazione autentica del regolamento che accetti i tempi di trasmissione proposti dai servizi parlamentari, semmai proponendo di portare le tribune radiofoniche a 15 minuti, ovvero, mantenendo la durata di 10 minuti, di realizzarne tre per settimana.

Nella sua lettera la dottoressa La Rosa solleva un'altra questione. L'articolo 3 della delibera sulle tribune politiche tematiche nazionali assegna alla RAI il compito di individuare l'argomento di ciascuna tribuna tematica, fatta salva la possibilità per la Commissione, una volta informata, di proporre un argomento diverso.

È il caso di ricordare che l'articolo 1 della delibera prevede la divisione di una tribuna in più trasmissioni, vale a dire che sull'argomento della stessa tribuna possono essere svolte più trasmissioni in modo da consentire a tutti i soggetti aventi diritto (a meno di rinuncia ex comma 2 dell'articolo 5) di partecipare al dibattito.

La dottoressa La Rosa chiede perciò indicazioni sulle cadenze tematiche, che possono essere settimanali, quindicinali o mensili; vale a dire che i servizi parlamentari chiedono in quante trasmissioni sullo stesso tema (due, quattro od otto) devono essere ripartiti i soggetti politici aventi diritto, tenendo conto del fatto che essi sono complessivamente quindici. In proposito i servizi parlamentari osservano che sotto il profilo della tecnica comunicativa si sconsiglia la presenza in studio di più di quattro soggetti, e pertanto si potrebbe consigliare all'azienda una cadenza tematica bisettimanale.

Si apre il dibattito.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del Presidente, il dottor ROSSI, vice direttore delle Tribune Accesso e Servizi parlamentari della RAI, fa presente che, a norma di legge, i messaggi autogestiti radiofonici non possono superare i novanta secondi, mentre la durata massima di quelli televisivi è di tre minuti. Pertanto i due contenitori da tre minuti di messaggi autogestiti radiofonici proposti dalla RAI potranno ospitare più messaggi autogestiti. Egli osserva inoltre che, se sarà accolto l'invito del relatore ad aumentare la durata delle tribune radiofoniche proposta dal direttore della Divisione Radiofonia da venti a trenta minuti settimanali complessivi, laddove le richieste dei soggetti aventi diritto lo rendessero

necessario, la durata totale settimanale dei contenitori dei messaggi autogestiti potrebbe essere portata fino a sette minuti e mezzo, e ciò in quanto, come già ricordato dal relatore, la legge fissa il limite massimo del tempo settimanale per i messaggi autogestiti nel venticinque per cento del tempo destinato alla comunicazione politica disposta dalla RAI in periodo non elettorale.

Il dottor Rossi osserva altresì che, mentre per la televisione le tribune tematiche si possono giovare dell'esperienza e dell'organizzazione delle tribune elettorali, per la radio si tratta di un'esperienza del tutto nuova anche dal punto di vista organizzativo. Egli chiede quindi alla Commissione di autorizzare la RAI a far partire le tribune radiofoniche non prima di ottobre.

La Commissione concorda sulla proposta del relatore di invitare la RAI a portare la durata complessiva delle tribune tematiche radiofoniche in trenta minuti settimanali, divisi in due trasmissioni da quindici minuti ciascuna, o, preferibilmente in tre da dieci.

La Commissione concorda altresì sull'opportunità di consentire alla RAI di non iniziare la trasmissione delle tribune tematiche radiofoniche prima del prossimo mese di ottobre.

Il deputato CAPARINI dissente dalla proposta del relatore di stabilire che l'argomento per le tribune tematiche televisive venga fissato dalla RAI con cadenza bisettimanale.

In proposito egli fa presente che con la delibera approvata lo scorso 15 maggio si è inteso fornire alla RAI uno strumento flessibile e snello nella speranza che, grazie anche alla disponibilità dei soggetti aventi diritto, si possano organizzare delle trasmissioni agili e facilmente fruibili dal pubblico.

La delibera infatti consente sia la rinuncia di un avente diritto a partecipare ad una tribuna, utilizzando il tempo risparmiato per un'altra occasione, sia alle coalizioni di indicare di volta in volta, se lo desiderano, un unico rappresentante piuttosto che un partecipante per ogni formazione politica avente diritto. Sarà dunque la RAI a valutare, di volta in volta, sulla base delle adesioni, se siano necessarie una o più trasmissioni sullo stesso argomento per dare spazio a tutti gli effettivi partecipanti.

Il relatore GENTILONI SILVERI ritiene che sia comunque consigliabile fornire alla RAI, che del resto l'ha richiesta, una indicazione sulla cadenza massima del tema, nel senso di accettare l'indicazione tecnica che viene dall'azienda per cui le trasmissioni non devono svolgersi con più di quattro partecipanti, il che consente di affermare che uno stesso tema può essere svolto al massimo per due settimane, laddove tutti i quindici soggetti aventi diritto, chiedessero di partecipare singolarmente, fatta sempre salva la possibilità per la RAI di ridurre il numero delle trasmissioni dedicate allo stesso tema qualora ne ricorrano le condizioni.

Il senatore SCALERA chiede chiarimenti sulla questione delle rinunce, rilevando la necessità di evitare che qualcuno utilizzi le rinunce per aumentare surrettiziamente a dismisura il tempo a sua disposizione, ad esempio in prossimità dell'inizio di una campagna elettorale.

Il senatore FALOMI, ritiene che la questione delle rinunce debba essere attentamente meditata, soprattutto perché la gestione delle rinunce potrebbe alterare il meccanismo di assegnazione ponderata dei tempi ai vari soggetti politici prevista dalla delibera.

Il deputato CAPARINI non condivide i timori espressi dai due oratori precedenti, in quanto il comma 2 dell'articolo 5, stabilisce che il tempo risparmiato con una rinuncia può essere sì utilizzato in una trasmissione successiva, ma senza eccedere il tempo spettante al soggetto politico che nella stessa trasmissione beneficia della stessa quantità di tempo. Quanto poi alla questione sollevata dal senatore Falomi, va considerato che il tempo spettante a ciascun soggetto politico deve essere calcolato all'interno dell'intero ciclo di tribune. Naturalmente è importante che la RAI segnali, di volta in volta, gli argomenti proposti per l'intero ciclo di modo da consentire ai soggetti legittimati di scegliere se rinunciare o meno.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che la questione degli effetti delle rinunce potrà essere esaminata dopo l'avvio della prima fase del sistema che consentirà di comprendere se occorranò correttivi alla delibera, ad esempio stabilendo un limite di tempo entro il quale può essere utilizzato il tempo risparmiato con la rinuncia.

Il deputato PECORARO SCANIO ritiene che nell'individuazione degli argomenti delle tribune tematiche la RAI dovrebbe tenere in particolare considerazione quelli che sono oggetto di iniziative referendarie, che attualmente vengono totalmente ignorate fino all'eventuale raggiungimento delle firme richieste dalla Costituzione, così come sta avvenendo per una serie di referendum proposti dai Verdi in materia di ambiente e sicurezza alimentare.

Il presidente PETRUCCIOLI coglie l'occasione per far presente al deputato Pecoraro Scanio di aver già segnalato alla RAI la questione della necessità di dare spazio nell'informazione del servizio pubblico alle iniziative referendarie.

Rispondendo poi ad un'osservazione del senatore Falomi, il Presidente osserva che, avendo fissato la RAI la prima tribuna tematica per il 13 settembre e dovendo quindi comunicare gli argomenti alla Commissione entro il 3 settembre, si potrebbe fin da ora prevedere un Ufficio di Presidenza integrato per il 4 settembre in modo da poter dare il nulla osta o proporre argomenti diversi.

Il Presidente segnala quindi che il movimento politico «Lista Pannella-Lista Bonino» ha richiesto per il mese di agosto un ciclo di quindici giorni di messaggi autogestiti.

La questione era già stata posta per un ciclo di messaggi richiesto a luglio, ed allora l'Ufficio di Presidenza della Commissione aveva ritenuto che, essendo mancata finora l'attuazione delle procedure previste dal Regolamento del 21 giugno 2000, non fosse giusto negare alla Lista Pannella uno spazio di comunicazione politica previsto dalla legge, per motivi che erano dipesi dall'inerzia della RAI e delle altre forze politiche. Dal momento però che è stato ormai avviato, anche grazie alla predisposizione da parte della RAI dei contenitori di messaggi politici autogestiti che sono stati oggi portati all'esame della Commissione, un procedimento per mettere a regime tale forma di comunicazione politica, e considerando che l'Ufficio di Presidenza aveva già ritenuto opportuno far partire i messaggi da settembre, egli ritiene che non debba essere concessa un'ulteriore trasmissione di messaggi da parte di un solo soggetto politico al di fuori del programma in via di definizione.

La Commissione concorda.

Il presidente PETRUCCIOLI chiede quindi mandato alla Commissione per trasmettere alla RAI le indicazioni emerse nel corso del dibattito circa l'opportunità di prevedere in trenta minuti settimanali, divisibili in due o tre trasmissioni, la durata complessiva delle tribune tematiche radiofoniche, di consentire il rinvio a ottobre dell'inizio delle tribune tematiche radiofoniche nazionali, e di chiarire che la cadenza tematica delle tribune televisive dovrà essere al massimo bisettimanale, fatta salva la possibilità per la RAI di dedicare ad ogni singolo tema un numero minore di trasmissioni in considerazione del numero effettivo dei partecipanti.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa.

Audizione del Presidente dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, avvocato Maurizio de Tilla, e dei rappresentanti delle Casse Private.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione dell'avvocato Maurizio de Tilla, presidente dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati. Ricorda inoltre che in rappresentanza delle Casse Private sono presenti: il dottor Adelio Bertolazzi, presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti; l'architetto Paola Muratorio, presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti e il dottor Paolo Caron, direttore generale; il notaio Paolo Pedrazzoli, presidente della Cassa nazionale del notariato; il ragioniere Luciano Savino, presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; il dottor Alessandro Lombardi, presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari e il ragioniere Augusto Romagnoli, direttore generale; il dottor Vincenzo Miceli, presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro e il dottor Fabio Faretra, responsabile dell'area staff di direzione; il dottor Giuseppe Jogna, presi-

dente dell'Ente di previdenza dei periti industriali; il dottor Emilio Croce, presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti e l'avvocato Marco Lazzaro, direttore generale; il dottor Antonio Azzolini, vicepresidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi; la dottoressa Emma Carli, presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia; il dottor Fausto Amadasi, consigliere di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti e il dottor Renato Presutti, direttore generale; il professor Angelo Pizzini, vicepresidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri; il dottor Paolo Saletti, vice presidente vicario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e l'avvocato Arsenio Tortora, direttore generale; il dottor Marco Fabbri, vicepresidente dell'Ente di previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi, dottori forestali e dei geologi, il dottor Arcangelo Pirrello, amministratore delegato e il dottor Domenico Penna, direttore generale; il dottor Franco Minucci, direttore generale dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.

L'avvocato Maurizio de TILLA, *presidente dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono inoltre, l'avvocato Arsenio TORTORA, *direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»*; il dottor Giuseppe JOGNA, *presidente dell'Ente di previdenza dei periti industriali*; il dottor Adelio BERTOLAZZI, *presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti*; il dottor Emilio CROCE, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti*; l'architetto Paola MURATORIO, *presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti*; il dottor Alessandro LOMBARDI, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari*.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Nino LO PRESTI (AN), i senatori Antonio PIZZINATO (DS-U) e Leonzio BOREA (UDC), il deputato Lino DUILIO (MARGH-U) ed il presidente Francesco Maria AMORUSO.

Risponde l'avvocato Maurizio de TILLA, *presidente dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e di osservazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,35.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che, in attuazione di quanto già convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione sta effettuando una serie di missioni presso le regioni in stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, incontrando i Commissari straordinari, le autorità locali competenti, esponenti della magistratura, forze dell'ordine, associazioni ambientaliste e di categoria. Dopo le missioni già effettuate in Calabria e in Campania, durante le quali sono emersi dati ed elementi di particolare interesse per lo svolgimento dell'inchiesta, la Commissione effettuerà una missione in Puglia e, nel mese di settembre, una missione in Sicilia.

Comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, quali consulenti con incarico a tempo parziale non retribuito, dei magistrati Cosimo Bottazzi, Luca Ramacci, Domenico Airoma, Salvatore Di Landro e Elisabetta Rosi; dei professori

Vincenzo Pepe, Gennaro Ferrara e Antonio Palma; degli ingegneri Rodolfo De Dominicis e Cesare Ferone; degli avvocati Antonio Melillo e Vincenzo Ragni e del dottor Sergio Scacco, della dottoressa Annamaria Armenante, del dottor Ivano Mattero Barbera e del dottor Giovanni Vincenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

Interviene il Ministro dell'interno, onorevole Giuseppe Pisanu.

La seduta inizia alle ore 13,35.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol: Audizione del Ministro dell'Interno, onorevole Giuseppe Pisanu

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Ministro dell'Interno, onorevole Giuseppe Pisanu.

Il *Ministro dell'Interno*, onorevole Giuseppe PISANU, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio PASETTO (MARGH-U), il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U), il deputato Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA (AN) e il deputato Pietro TIDEI (DS-U).

Il *Ministro dell'Interno*, onorevole Giuseppe PISANU, prende atto delle domande formulate e si riserva di rispondere, causa il breve tempo a disposizione, in un'audizione successiva.

Il deputato Alberto DI LUCA, *presidente*, ringrazia il *Ministro dell'Interno*, onorevole Giuseppe Pisanu, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

Presidenza del presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria

(Deliberazione di integrazioni al programma e di una proroga del termine)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera, su alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, deliberata il 27 febbraio 2002 (*vedi allegato*).

Avverte, altresì, che in conseguenza delle integrazioni al programma indicate è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera, in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2002 del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, attualmente fissato al 26 agosto 2002.

Propone, pertanto, di approvare le integrazioni al programma, come sopra indicate, nonchè la proroga del termine per la conclusione dell'indagine.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15.

ALLEGATO

**Integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva
sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria**

Ulteriori tematiche da affrontare

La realizzazione e il potenziamento dei progetti informatici attraverso la rete *internet*; l'estensione del servizio fornito dalla società di gestione informatica alle regioni e agli enti locali; l'integrazione tra i sistemi di controllo predisposti dall'amministrazione finanziaria ed altre amministrazioni dello Stato, in funzione di una migliore gestione dell'anagrafe tributaria; l'inserimento e la gestione dei dati relativi a nuovi contribuenti, come gli immigrati regolarizzati, da parte del soggetto gestore dell'anagrafe tributaria, e le conseguenti modalità di attuazione; la realizzazione di interventi per l'emersione di contribuenti non inclusi nell'anagrafe tributaria, e il coordinamento con gli organi preposti al controllo; l'individuazione e la correzione di eventuali criticità esistenti nel sistema di gestione dell'anagrafe tributaria; la corrispondenza e l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina prevista in sede di Unione europea.

Soggetti da audire

Rappresentanti del Governo nell'amministrazione della funzione pubblica, della giustizia, degli interni, degli affari regionali, delle politiche dell'Unione europea, e delle politiche agricole e forestali; rappresentanti della Banca d'Italia; rappresentanti della Corte dei Conti; rappresentanti del CNEL; rappresentanti di autorità indipendenti, in particolare, dell'Autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali; rappresentanti degli organi preposti al controllo, alla riscossione e alle verifiche tributarie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ai commissari, ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge istitutiva, la Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sul *dossier* Mitrokhin dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, comunque nel rispetto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

È sua intenzione pertanto assumere quanto prima gli opportuni contatti con il Presidente del Comitato, onorevole Enzo Bianco, al fine di dare seguito a tale disposizione.

Informa quindi che l'Ufficio di Presidenza, riunitosi giovedì 18 luglio 2002, ritenendo indispensabile all'avvio più proficuo dei lavori della Commissione disporre dell'imponente massa di atti raccolti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, ha convenuto di proporre alla Commissione di richiedere al Presidente del Senato che i commissari e i collaboratori esterni siano autorizzati ad accedere alla consultazione degli atti della Commissione sul terrorismo e sulle stragi, utiliz-

zando a tal fine la qualificata collaborazione del personale adibito all'Ufficio stralcio della predetta Commissione, senza peraltro causare interferenze nel funzionamento di tale struttura.

Sottolinea come la richiesta sia coerente con le competenze configurate dalla legge istitutiva, che dichiara comunque inopponibile alla Commissione il segreto funzionale eventualmente posto su atti di altre Commissioni d'inchiesta e si fonda anche sul precedente della medesima Commissione sul terrorismo e sulle stragi che, all'avvio dei suoi lavori nel settembre 1988, chiese alla Presidenza del Senato l'autorizzazione ai membri della Commissione ad accedere alla consultazione e ad estrarre copie degli atti della Commissione d'inchiesta sul caso Moro e sulla loggia massonica P2, all'epoca in corso di pubblicazione a cura degli Uffici stralcio delle Commissioni medesime.

Dopo ripetuti interventi dei deputati BIELLI, FRAGALÀ, SAPONARA, STERPA, PAPINI e QUARTIANI e dei senatori ANDREOTTI, BETTAMIO e ZANCAN, la Commissione approva, all'unanimità la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza relativa all'accesso agli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi.

Su proposta del senatore ANDREOTTI la Commissione conviene altresì di acquisire dall'Ufficio stralcio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi il fascicolo intitolato «*dossier Mitrokhin*», trasmesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 11 ottobre 1999.

Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 2, comma 4, della legge istitutiva attribuisce all'approvazione del Regolamento interno il valore di adempimento prioritario per la Commissione.

Avverte che il testo base in esame ricalca in massima parte quello di altre Commissioni bicamerali d'inchiesta, in modo da mantenere una sintonia d'indirizzo e d'esperienza già maturata, e le poche novità introdotte sono state per lo più suggerite dalle modifiche recentemente apportate al Regolamento del Senato nonché da aspetti peculiari derivanti dalla natura dell'inchiesta affidata alla Commissione.

Comunica quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 14 di domani, giovedì 25 luglio 2002.

Dopo un intervento del deputato BIELLI, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che i Presidenti dei Gruppi parlamentari hanno indicato i rispettivi rappresentanti all'interno della Commissione.

Sono stati quindi designati:

- il deputato Fabrizio Cicchitto per il Gruppo Forza Italia;
- il deputato Valter Bielli per il Gruppo Democratici di Sinistra-
l'Ulivo;
- il senatore Mario Palombo per il Gruppo Alleanza Nazionale;
- la senatrice Cinzia Dato per il Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo;
- il senatore Amedeo Ciccanti per il Gruppo Unione Democristiana e
di Centro;
- il senatore Piergiorgio Stiffoni per il Gruppo Lega Padana;
- il senatore Giampaolo Zancan per il Gruppo Verdi-L'Ulivo;
- il senatore Giulio Andreotti per il Gruppo per le Autonomie;
- il deputato Franco Giordano per il Gruppo Rifondazione
Comunista.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per giovedì 25 luglio 2002, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,45.

Esame del regolamento interno

(Esame e conclusione – Approvazione del regolamento interno)

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che la legge istitutiva dispone che l'attività ed il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa. Avverte, altresì, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di ieri, ha predisposto una proposta di regolamento interno che recepisce le sue proposte di modifica e l'unico emendamento presentato dai deputati Kessler e Lusetti, accolto previa una sua riformulazione.

Svolgono brevi interventi Giuseppe CONSOLO (AN) – che preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di regolamento interno in esame – e Gustavo SELVA (AN).

Enzo TRANTINO, *presidente*, non essendovi altre richieste di interventi sul regolamento, in base alle intese intercorse sospende la seduta, che riprenderà alle ore 15.30.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15,30.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che si procederà ora alla votazione dei singoli articoli della proposta di regolamento interno in esame.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone quindi in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso.

La Commissione approva con la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione stessa, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 maggio 2002, n. 99, il testo del regolamento interno nel suo complesso.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che il testo del regolamento approvato dalla Commissione sarà pubblicato in allegato (*vedi allegato*) ai resoconti della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,15.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 21 maggio 2002, n. 99, istitutiva della Commissione, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, dura in carica per il periodo previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della medesima legge e comunque fino alla presentazione della relazione finale al Parlamento.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale amministrativo di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22, e salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 6, comma 3, 7, commi 1 e 2, 18, comma 1 e 20, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori, anche sulla base delle informazioni ad esso pervenute o comunicate alla Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare, ovvero del tempo disponibile nel periodo considerato. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Numero legale)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10, per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un quarto dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

Art. 10.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 19 ovvero per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 11.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 12.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza nei casi previsti dai commi 3 e 7 dell'articolo 3 della legge istitutiva.

Art. 13.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali, ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

Art. 14.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 15.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 16.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17.

(Denuncia di reati)

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto in ordine a notizie, atti e documenti acquisiti o formati dalla Commissione. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche ai Presidenti delle Camere.

Art. 18.

(Archivio della Commissione)

1. Gli atti o i documenti che pervengono alla Commissione sono immediatamente protocollati a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori della Commissione di cui al successivo articolo 22 e dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o di segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.

4. Non è consentito ad alcuno estrarre copia degli atti dichiarati segreti ai sensi del precedente comma 1, dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del presente regolamento e dei commi 3 e 7 dell'articolo 3 della legge isti-

tativa. Non è altresì consentito estrarre copia degli scritti anonimi pervenuti alla Commissione.

Art. 19.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 20.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 21.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e si avvale di adeguato personale messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 22.

(Nomine di consulenti ed esperti)

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi, ai sensi della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni, comunicando i nominativi dei collaboratori alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti e notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e su sua autorizzazione assistono ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato all'incarico conferito.

Art. 23.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

99^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,25.

(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che erano stati richiesti al Rappresentante del Governo ulteriori approfondimenti in merito agli effetti finanziari connessi ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che le norme non comportano effetti finanziari in quanto le valutazioni originarie sono state riferite ad un contingente completo su base annuale.

Su proposta del senatore NOCCO, in sostituzione del relatore Ferrara, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore NOCCO rileva che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge n. 108. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.22, 1.11, 1.12, 1.100, 1.7, 1.2, 1.15, 1.18, 1.0.2, 3.7, 3.2 e 1.200, che sembrano comportare maggiori oneri senza indicare una adeguata copertura finanziaria, nonché l'emendamento 3.1 in quanto non sussistono le necessarie risorse sull'accantonamento del «Fondo speciale» ivi richiamato. Fa presente che occorre valutare, altresì, gli effetti finanziari degli emendamenti 1.5, 1.101, 1.14, 1.6 e 2-bis.1, nonché acquisire conferma della quantificazione degli oneri indicata negli emendamenti 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.3. Analoga valutazione sulla congruità della quantificazione e sulla sussistenza di adeguate risorse nel fondo per l'occupazione, sembra opportuna relativamente agli emendamenti 1.21, 1.19, 1.8, 1-bis.0.1, 1-bis.0.2, 2-bis.100, 2-bis.101, 3.8, 3.6 e 3.5. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, osservando che l'emendamento 1.20 appare privo di effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato e pertanto non necessita di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme al relatore in merito agli emendamenti 1.9, 1.10, 1.22, 1.11, 1.12, 1.100, 1.7, 1.2, 1.15, 1.18, 1.0.2, 3.7, 3.2, 1.200 e 3.1. Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 1.5, 1.101, 1.14, 2-bis.1, 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.3, in quanto le stime degli oneri ivi indicate non risultano congrue. In merito all'emendamento 1.6 ritiene che possa essere espresso un avviso favorevole a condizione che venga assicurato l'equilibrio finanziario della gestione del Fondo integrativo di previdenza del personale dipendente dalle aziende private del gas. In merito ai restanti emendamenti segnalati, conferma la congruità delle quantificazioni ivi riportate e la sussistenza di adeguate risorse nel Fondo per l'occupazione, esprimendo avviso conforme al relatore sui restanti emendamenti.

Al senatore PIZZINATO che chiede chiarimenti in merito all'avviso contrario del Governo sull'emendamento 3.7, risponde il presidente AZZOLLINI precisando che l'emendamento comporta oneri finanziari decorrenti dall'anno 2002 all'anno 2007, mentre la corrispondente clausola di copertura è limitata al triennio 2002-2004.

Su proposta del relatore NOCCO, la Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.22, 1.11, 1.12, 1.100, 1.7, 1.2, 1.15, 1.18, 1.0.2, 3.7, 3.2, 1.200, 3.1, 1.5, 1.101, 1.14, 2-bis.1, 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.3, nonché parere di nulla osta sull'emendamento 1.6 a condizione, ai sensi della me-

desima norma costituzionale, che nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ivi indicato, venga rideterminata l'aliquota contributiva in una misura tale da garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale del Fondo integrativo di previdenza del personale dipendente dalle aziende private del gas; esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, osservando che l'emendamento 1.20 non necessita della clausola di copertura finanziaria.

(1601) Deputato DEODATO ed altri: Disposizioni in materia di rimborsi elettorali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge recante disposizioni in materia di rimborsi elettorali, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.2 e 1.4, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Segnala inoltre che gli emendamenti 1.5, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.39 e 3.100 sono analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.39 e 3.100, per i quali esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'ispettorato centrale repressione frodi (n. 116)

(Osservazioni alla 9ª Commissione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta dello schema di decreto recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Per quanto di competenza, fa presente che lo schema non è corredato di relazione tecnica (sebbene in allegato sia riportata un'ampia analisi degli effetti finanziari ad esso connessi) e che viene predisposto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nel riconoscere la facoltà alle amministrazioni dello Stato di rideterminare le proprie piante organiche, la norma citata stabilisce che esse debbano comportare «riduzioni o non incrementi di spesa complessiva riferita al personale effettivamente

in servizio» al 31 dicembre 2001. Tuttavia, l'allegato tecnico riporta il confronto tra gli oneri connessi alla nuova pianta organica rispetto a quella vigente (disposta con il D.P.C.M. 27 novembre 1996), anziché rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2001. Durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha dichiarato che tale soluzione «trova supporto normativo sostanziale nel primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 335 del 2000». A tal riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento in quanto non sono specificate le ragioni di tale interpretazione, posto che la norma che autorizza la modifica della pianta organica (articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001) esclude aggravii di spesa rispetto all'organico di fatto (in servizio al 31 dicembre 2001), mentre la norma che fa riferimento all'attuale organico di diritto (articolo 2 del decreto-legge n. 335 del 2000) non autorizza alcuna modifica della pianta organica. Osserva, altresì, che l'invarianza di spesa connessa alla nuova pianta organica viene attestata, nell'allegato tecnico, facendo ricorso sia alla riduzione di un posto di dirigente di I fascia appartenente al ruolo del Ministero delle politiche agricole e forestali (come stabilito dal D.P.C.M. 4 agosto 1995), sia mediante il ricorso al fondo unico di amministrazione. Per quanto concerne tale ultimo aspetto, segnala che, sebbene sia attualmente prevista la destinazione del fondo unico per il finanziamento dei passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, tuttavia sembra potersi affermare che la corrispondente dotazione finanziaria sia commisurata in funzione delle posizioni di organico a legislazione vigente e non certamente rispetto a quelle risultanti dalla rideterminazione disposta dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che il riferimento alla pianta organica vigente, anziché al personale effettivamente in servizio nell'anno 2001, trova supporto normativo sostanziale nel primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 335 del 2000. In ossequio a tale norma, il Ministro delle politiche agricole e forestali è stato autorizzato a provvedere alla razionalizzazione della struttura dell'Ispettorato mediante un regolamento ministeriale e «fermo restando l'attuale organico determinato con DPCM del 27 novembre 1996». Precisa, inoltre, che il ricorso al «Fondo unico di amministrazione» è stato determinato anche in relazione alla necessità di considerare il nuovo assetto del personale conseguente all'espletamento delle procedure di riqualificazione previste per tutte le amministrazioni dello Stato.

Il relatore FERRARA, pur non ritenendo pienamente soddisfacenti le risposte offerte dal Rappresentante del Governo in merito al ricorso al Fondo unico di amministrazione, precisa, tuttavia, che l'invarianza degli oneri dovrebbe essere determinata rispetto al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2001, in quanto la norma che contiene tale prescrizione (articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001) è successiva, e pari ordinata, rispetto a quella che autorizza la razionalizzazione della

struttura operativa dell'Ispettorato stesso e che fa riferimento alla vigente pianta organica (articolo 2 del decreto-legge n. 335 del 2000).

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta, nel presupposto che l'invarianza degli oneri venga determinata rispetto alla spesa relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2001, anziché rispetto alla vigente pianta organica.

(1600) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare, in quanto le norme ivi contenute sembrano avere natura meramente ordinamentale.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che il provvedimento in esame non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Dopo l'intervento del senatore MICHELINI volto a sollevare alcune perplessità in merito all'assenza di oneri finanziari connessi al provvedimento, prende la parola il senatore FERRARA per far presente che il provvedimento proroga norme vigenti non aventi effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Dopo l'intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO volto a ribadire che il provvedimento non comporta oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 25 luglio 2002, ore 8,30

VERIFICA DEI POTERI

- I. Determinazioni conseguenti alla discussione della elezione contestata del senatore Gianluigi Magri, proclamato nella Regione Emilia-Romagna.
- II. Determinazioni conseguenti alla discussione della elezione contestata del senatore Giorgio Malentacchi, proclamato nella Regione Toscana.
- III. Seguito dell'esame delle seguenti materie:
 - Verifica delle elezioni della Regione Lombardia.
 - Verifica delle elezioni della Regione Sicilia.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE **(5^a - Programmazione economica, bilancio)** **(6^a - Finanze e tesoro)**

Giovedì 25 luglio 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 25 luglio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

II. Esame dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).

- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza (1440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale (1578).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni (1600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (n. 118).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (n. 123).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
 - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 25 luglio 2002, ore 18

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame relativo alle risultanze della recente missione in Argentina.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'affare:

- Situazione esistente nel settore della cooperazione allo sviluppo e prospettive di riforma. Audizione del responsabile della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 25 luglio 2002, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 25 luglio 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
 - e della petizione n. 349 ad essi attinente.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 25 luglio 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247).
- Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imereze e di Palermo (1543).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2000-2001 (n. 126).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 25 luglio 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione italiana agricoltori.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 25 luglio 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (n. 124).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: seguito dell'esame del documento conclusivo.

MATERIA DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

- Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina di una delegazione di Senatori (1-5 luglio 2002) relativamente alla situazione economica e produttiva del Paese.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 25 luglio 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (1626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710)

- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138)
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 25 luglio 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Deliberazione di integrazioni al programma e di una proroga del termine.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

